

233^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1981

Presidenza del presidente FANFANI
 indi del vice presidente MORLINO,
 del vice presidente VALORI
 e del vice presidente OSSICINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 12521	
CONVALIDA DI ELEZIONE A SENATORE	12522	
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione	12521	
Approvazione da parte di Commissione permanente	12522	
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	12521	
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	12521	
Istituzione di Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge nn. 1311 e 1316 e deferimento alla Commissione stessa in sede referente	12579	
Seguito della discussione:		
« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 » (1246) (Relazione orale)		
		Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 »:
		PRESIDENTE Pag. 12540 e <i>passim</i>
		ANDERLINI (Sin. Ind.) 12543 e <i>passim</i>
		ANTONIAZZI (PCI) 12607, 12608
		BERLANDA (DC) 12605
		BOLLINI (PCI) 12612
		BONAZZI (PCI) 12532 e <i>passim</i>
		CAROLLO (DC) 12522 e <i>passim</i>
		CONTI PERSINI (PSDI) 12608
		CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno 12595 e <i>passim</i>
		DE SABBATA (PCI) 12549 e <i>passim</i>
		DE VITO (DC) 12613
		FASSINO (Misto-PLI) 12541, 12549, 12553
		FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro 12523 e <i>passim</i>
		* GARGANO, sottosegretario di Stato per le finanze 12555 e <i>passim</i>
		GRANZOTTO (PCI) 12582 e <i>passim</i>
		GUSSO (DC) 12554 12557
		MANCINO (DC) 12598
		MARCORA (DC) 12545
		MARSELLI (PCI) 12547, 12548
		MINEO (PRI) 12589 e <i>passim</i>

233ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 FEBBRAIO 1981

PAVAN (DC)	Pag. 12606
* POLLASTRELLI (PCI)	12541 e <i>passim</i>
SCEVAROLLI (PSI)	12544 e <i>passim</i>
SEGA (PCI)	12561
SEGNANA (DC)	12609, 12611
TARABINI (DC)	12548
TRIGLIA (DC), <i>relatore</i>	12532 e <i>passim</i>
URBANI (PCI)	12570
VETTORI (DC)	12554, 12557
Votazione a scrutinio segreto	12573

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio12616, 12617
--------------------	---------------

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI VENERDI' 20 FEBBRAIO 1981 . Pag. 12618****SULL'USO DEL DISPOSITIVO ELETTRO-
NICO DI VOTAZIONE**

PRESIDENTE	12522
----------------------	-------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per giorni 3 i senatori D'Amico, Della Porta e Rosa.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO, RICCI, D'AGOSTINI, PARRINO, MITTERDORFER, DELLA PORTA, GIACOMETTI, D'AMICO, BOMBARDIERI e GRAZIOLI. — « Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra » (1318);

de' COCCI, D'AREZZO, ROSSI, VETTORI, FORMA, COLOMBO Ambrogio, LONGO e BALDI. — « Riforma della vigilanza e del controllo sulle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa » (1319);

TRUZZI, SCARDACCIONE, VERNASCHI e GRAZIOLI. — « Interventi per l'agricoltura nelle regioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980 » (1320);

DAMAGIO, DEL PONTE, D'AMELIO e SAPORITO. — « Provvidenze in materia di integrazione

salariale a favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali » (1321).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MITTERDORFER e BRUGGER. — « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano » (806-B) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 1ª Commissione;

« Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma » (951-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » (400-B) (Approvato

dal Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 2ª e della 11ª Commissione;

Deputati GIUDICE ed altri. — « Integrazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » (1303) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E. Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: « Proroga per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 dell'indennità mensile a favore dei segretari comunali che prestano servizio nei comuni, nelle comunità montane e nella comunità collinare delle zone terremotate del Friuli » (1249) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Convalida di elezioni a senatore

P R E S I D E N T E. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 18 febbraio 1981, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Calabria: Argiroffi, Fimognari, Franco, Murmura, Petronio, Romai, Sestito, Tiriolo, Tropeano, Vincelli, Zito.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Sull'uso del dispositivo elettronico di votazione

P R E S I D E N T E. Informo che da oggi e per un periodo che si auspica breve non potrà essere usato il dispositivo elettronico di votazione che — pur essendo in sè perfettamente funzionante — è influenzato negativamente da scariche elettrostatiche dovute alla *moquette* sita in Aula.

Sono già in corso ricerche, da parte dei competenti servizi, di materiali atti ad evitare l'inconveniente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 » (1246) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 »

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1980, n. 901, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Invito il senatore Carollo ad illustrare il parere della 5ª Commissione in ordine alla copertura del disegno di legge nonché agli emendamenti presentati.

C A R O L L O. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il comitato pareri della 5ª Commissione ha lungamente esaminato i numerosissimi emendamenti presentati al disegno di legge e proprio la rilevante quantità di essi ha costretto il comitato ad impiegare parecchie ore, tra ieri ed oggi, nel loro esame. Il parere della Commissione è scritto ed è ormai noto, o almeno è stato trasmesso alla Presidenza del Senato

e potrebbe essere noto sol che i colleghi lo volessero, con il testo ciclostilato e probabilmente già distribuito.

Mi permetto di sottolineare solo alcuni aspetti salienti del parere espresso: la Commissione si è trovata di fronte a non pochi emendamenti che, a suo giudizio, comporterebbero espansione di spesa o diminuzione di entrata. La quantificazione della maggiore spesa che comporterebbe l'approvazione degli emendamenti presentati e indicati dalla Commissione non è stato possibile definirla da parte del comitato pareri. Si sa quindi che una maggiore spesa dovrebbe derivare dall'eventuale approvazione di siffatti emendamenti, ma non si sa, almeno da parte della Commissione, in che termini tale maggiore spesa possa essere quantificata.

Se l'Assemblea volesse approvare — come è nel suo diritto — gli emendamenti importanti maggiori spese, automaticamente dovrebbe farsi carico del dovere di una quantificazione quanto meno di stima per poter poi migliorare o espandere il volume complessivo della copertura per l'intero provvedimento legislativo.

Agli emendamenti che, a giudizio della Commissione, non dovrebbero comportare conseguenze di natura finanziaria, non si fa cenno nel parere che è stato scritto e firmato. Quindi s'intende che su di essi non debbano esistere problemi di natura finanziaria.

C'è da osservare ancora — e questo punto è stato sottolineato dal comitato pareri — che la stessa quantificazione in 16.422 miliardi per la parte relativa al bilancio dello Stato e in altri 4.000 miliardi per la parte relativa alle maggiori entrate, quindi la maggiore spesa di 20.422 miliardi, rappresenta una indicazione quantitativa di cui però dovrebbe essere opportuna la disaggregazione non dico analitica, ma almeno orientativamente valida per le singole materie di spesa che sono via via prese in considerazione dall'intero provvedimento.

In sostanza, in termini un po' più poveri, ci si potrebbe chiedere, come ci siamo chiesti, perchè si arriva a 20.422 miliardi, non una lira in più nè una lira in meno. Attraverso quali colcoli, riferibili a determinati oggetti

di spesa, si arriva a questa cifra? La Commissione ha ritenuto di dover raccomandare al Governo di dare contezza delle ragioni per le quali è arrivato ad una quantificazione globale pari a 20.422 miliardi di lire.

Un ultimo punto che può sembrare delicato, signor Presidente — e certo un aspetto di delicatezza ce l'ha — riguarda la copertura, di cui all'articolo 35. La copertura per una parte è imputata all'accantonamento specifico che fa parte dello stanziamento di bilancio, ma per 2.300 miliardi di lire l'imputazione è riferita alla legge finanziaria. È chiaro che, se la legge finanziaria non dovesse essere approvata, i 2.300 miliardi non potranno avere validità nè legittimità operativa, tenuto conto del fatto che dovrebbero essere prelevati da un fondo non legittimato nel caso in cui la finanziaria non venisse approvata. In altre circostanze, signor Presidente, in quest'Aula abbiamo approvato disegni di legge il cui finanziamento veniva riferito a stanziamenti della legge finanziaria. E l'Aula ha approvato, naturalmente con la riserva logica più che cronologica di approvare la legge finanziaria. Con questa considerazione di logica di approvazione, non già di cronologia di approvazione, il comitato pareri della 5ª Commissione ha espresso il suo avviso favorevole per la prosecuzione dei lavori per l'approvazione del provvedimento.

Questo è sostanzialmente il senso dell'ultimo punto del parere scritto che verrà, penso, distribuito ai colleghi.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse non sarà inutile, all'inizio di questo mio intervento, spendere ancora alcune parole sul fatto — più volte richiamato in quest'Aula durante il dibattito — che il provvedimento sulla finanza locale, ora all'esame di questo ramo del Parlamento, si presenta con la forma del decreto-legge.

Vorrei però che si facesse una riflessione sul perchè si è addivenuti a questo tipo di

provvedimento, sui contenuti del medesimo e sul contesto in cui si colloca questo decreto. Dobbiamo ricordare come il provvedimento per la finanza locale relativo all'anno 1980 sia stato approvato nel luglio dello stesso anno 1980. Non appena avuta questa approvazione, il Governo ha provveduto a elaborare una proposta di disegno generale di riforma che si riservava di presentare formalmente ai due rami del Parlamento una volta che fosse stato attuato, ad avviso del Governo, un momento di confronto essenziale, e cioè il confronto che doveva avvenire nel convegno dell'ANCI di Viareggio. Già il Governo aveva predisposto, attraverso un dialogo, attraverso un confronto con le rappresentanze di vertice degli enti locali interessati, la sua proposta di riforma, ma riteneva di dover completare questo doveroso confronto in occasione di un convegno che ogni anno porta a Viareggio centinaia e centinaia di rappresentanti degli enti locali. Il Governo si riproponeva di effettuare la presentazione alle Camere di questo disegno immediatamente dopo questa scadenza.

Come è noto, esattamente alla vigilia del convegno indetto a Viareggio, c'è stata la crisi del secondo Governo Cossiga. Alcuni in quest'Aula hanno criticato la presentazione, anche per il 1981, di un decreto; qualcuno della stessa parte politica aveva inizialmente avanzato riserve — poi superate — sul fatto che il Governo, seppure in forma dimessa, volesse presentare a Viareggio le proposte di riforma proprio perchè si sottolineava che il Governo era dimissionario.

Quindi questa crisi ha impedito obiettivamente la possibilità che, immediatamente dopo la scadenza di Viareggio, fosse presentato alle Camere il disegno di riforma che era già stato predisposto ai primi di ottobre. Immediatamente dopo la chiusura della crisi di Governo, il nuovo Gabinetto ha cercato di far proprio e di concludere il lavoro che era stato predisposto dal precedente Ministero e si accingeva a presentare alle Camere il disegno di legge di riforma, quando è intervenuta la seconda vicenda, purtroppo tragica per il nostro paese, quella del terremoto.

Se noi dobbiamo essere conseguenti con le affermazioni ripetute di solidarietà verso le popolazioni colpite, non potevamo e non possiamo non farci carico del fatto che verso queste popolazioni va indirizzata tutta una serie di risorse che devono essere tolte dall'ammontare globale generale dei nostri flussi finanziari, perchè le medesime non possono essere artificiosamente inventate.

E quindi una impostazione seria di carattere finanziario e programmatico richiedeva che anche per quei settori in cui provvedimenti era stati pressochè definiti fossero rimediate, alla luce di queste drammatiche vicende, le cifre loro destinate, inserendole in un quadro di carattere globale in cui cifre e risorse adeguate dovevano essere dirottate per le zone terremotate.

C'è stata quindi anche per questo provvedimento triennale per la finanza locale l'esigenza di una riforma, di una puntualizzazione, di una rimeditazione in termini di cifre. Appena avvenuto questo, il Governo, coerentemente adempiendo agli impegni assunti, ha presentato al Parlamento il disegno triennale di riforma.

Vorrei sottolineare un primo dato. Dopo anni ed anni in cui erano stati assicurati questi impegni, completati nei fatti, alla fine del 1980, malgrado queste vicende, l'attuale Governo ha presentato per la prima volta un disegno organico di riforma della finanza locale. Il Governo d'altra parte era cosciente che questo disegno di riforma difficilmente poteva essere approvato entro termini, del 1980, che avrebbero garantito agli enti locali la continuità della loro attività e del loro funzionamento. Perciò si è resa necessaria anche la presentazione di un decreto non per scelta politica, come dimostrano i fatti e la presentazione dei disegni di riforma, quanto per necessità di garantire comunque il funzionamento degli enti locali.

Ma quale tipo di decreto, con quale rapporto, con quale collegamento al disegno di riforma? Intanto, in collegamento, in termini formali, con il disegno di riforma. Sono rimasto sorpreso nel sentire in quest'Aula da una parte dell'opposizione criticare e censurare il fatto che il decreto non è stato accoppiato, nell'esame, alla discussio-

ne e all'approvazione del disegno di legge di riforma. Ma il Governo, attraverso la mia modesta persona, aveva proposto in Commissione finanze e tesoro, in questo ramo del Parlamento, che i due provvedimenti, il decreto e il disegno triennale di riforma, procedessero attraverso un esame abbinato in tutte le varie fasi. Proprio dalla parte politica da cui in Aula sono venute critiche per l'avvenuto sdoppiamento, c'è stata opposizione a che questo abbinamento fosse effettuato.

Ancora, quali i contenuti del decreto? Abbiamo cercato, nei limiti in cui lo consente un provvedimento di decretazione, e quindi con i limiti propri di questo tipo di iniziativa governativa, che il decreto per il 1981 recepisce, nella misura maggiore possibile, i contenuti del disegno triennale di riforma, cioè, in sostanza, che fosse il più possibile il segmento per il 1981 del disegno triennale 1981-1983, cercando di inserire in questo decreto tutti gli elementi di innovazione, sempre delimitati nell'anno, e di riforma contenuti nel disegno triennale; anzi, cercando di inserire anche momenti di programmazione triennale, pur essendo questo provvedimento limitato al 1981.

Anche qui mi rende perplesso e mi meraviglia un certo atteggiamento contraddittorio che è stato portato avanti da una certa parte dell'opposizione, in quanto è stato detto: è vero che alla fine del dicembre 1980, così come si era evoluta la situazione, c'era la necessità del decreto, ma è anche vero che, in tale circostanza, era preferibile che si presentasse un provvedimento che consistesse unicamente nel prevedere dei flussi finanziari a favore degli enti locali per il 1981, nei limiti e nella consistenza di quelli disposti per il 1980, salvo ad operare, a consuntivo, le maggiorazioni che si ritenevano opportune.

Ma se noi avessimo adottato questo tipo di scelta, se cioè avessimo presentato anche a questo, oltre che all'altro ramo del Parlamento, un decreto che fosse unicamente, se pure provvisoriamente, la codificazione della situazione 1980, quali risultati, quali conseguenze in termini negativi pesanti avremmo avuto? Almeno due. Credo che coloro che hanno fatto queste affermazioni pensavano

ad una soluzione provvisoria che consentisse poi, a consuntivo, di distribuire agli enti locali somme pari a quelle erogate nel corso dell'anno precedente, ma almeno incrementate della svalutazione di carattere monetario. Comunque, a parte il pensiero di coloro che hanno sostenuto questa tesi, esigenze obiettive e volontà del Governo volevano che i flussi finanziari messi a disposizione degli enti locali per il 1981 fossero superiori a quelli del 1980. Ma questo comportava, per serietà e per correttezza di impostazione (ce lo ha ricordato l'altro giorno il presidente Fanfani e ce lo ha ricordato oggi, chiamato a dare il suo ultimo giudizio, il presidente del comitato pareri), che ogni incremento di previsione di spesa dovesse avere precise indicazioni di copertura. Ma noi, come avremmo potuto, alla fine del 1981, attribuire agli enti locali risorse in misura superiore a quelle fornite nel 1980, se non avessimo previsto in maniera prudente, già con l'inizio del 1981, i necessari strumenti di copertura, ivi comprese le doverose lievitazioni di entrata, destinate a fornire una compensazione alle maggiori uscite? Noi ci saremmo trovati (è una prima grave conseguenza se avessimo accettato questa tesi di codificazione almeno nella prima fase della situazione 1980) alla fine di quest'anno a dover dare ai comuni maggiori risorse senza sapere con quali coperture farvi fronte.

Seconda conseguenza estremamente negativa: questo tipo di impostazione non solo implicitamente, ma anche esplicitamente, voleva rinunciare a che nel decreto, e quindi per tutto il 1980, fossero introdotti elementi di innovazione e di riforma. Gli impegni previsti per legge per la Cassa depositi e prestiti, i dati programmatori, sia per gli investimenti che per la spesa corrente, e il fondo di perequazione costituiscono, risultando inseriti per la prima volta in questo decreto, innovazioni tali che in un tipo di provvedimento, come quello che è stato ipotizzato da questa parte politica, non potevano certamente essere introdotte. Pertanto, noi avremmo, di fatto, differito di un anno ogni elemento di innovazione e di riforma pur da tutti a parole voluto ma contraddetto nei fat-

ti con questi comportamenti e con questa impostazione. E direi che allora se noi andiamo a vedere i fatti, e non le dichiarazioni, questa posizione in realtà voleva una conservazione dell'esistente anche per il 1981.

Quindi, coloro che dichiarano di volere un processo di sviluppo delle autonomie, in realtà, con questo tipo di tesi, sottolineano un dato di richiesta di conservazione dell'esistente per gli enti locali stessi.

Detto questo, vorrei anche rilevare come i contenuti del decreto sono, come ho accennato all'inizio, strettamente collegati, sia pure con i limiti dell'annualità, al disegno generale di riforma. Vorrei, signor Presidente, accennare ad alcuni aspetti di maggiore rilievo cercando in questa maniera di dare un qualche riscontro agli interventi che sono stati fatti in quest'Aula, ed indicare proprio quegli aspetti che insieme dimostrano il collegamento dei contenuti di questo provvedimento con il disegno triennale, ne illustrano gli aspetti specifici e appunto costituiscono anche, in qualche misura, risposta agli interventi. Il primo aspetto che io vorrei toccare è quello che giustamente è stato maggiormente puntualizzato negli interventi, sia di maggioranza che di opposizione, nel dibattito che si è svolto in questo ramo del Parlamento e cioè il problema degli investimenti. Vorrei dire subito che noi riteniamo fondamentale, in generale, il problema degli investimenti e, in particolare, riteniamo indispensabile confermare, e anzi sviluppare, il ruolo fondamentale che negli ultimi tempi gli enti locali hanno avuto negli investimenti stessi.

Dal senatore Bonazzi sono state fatte alcune osservazioni, alcune riserve su come si sono svolte le cose nel 1980 e, anche se il problema non concerne direttamente il provvedimento all'esame, io credo che sia doveroso rispondere alle affermazioni e anche alle richieste di specificazione dello stesso senatore Bonazzi. Credo, d'altra parte, che proprio queste vicende relative agli investimenti generali, e in particolare al ruolo della Cassa depositi e prestiti negli investimenti per gli enti locali nel 1980, costituiscano indicazioni importanti per il provvedimento che è all'esame.

È stato detto dal senatore Bonazzi che nel luglio del 1980 c'è stato un momento di pausa nelle decisioni di concessione da parte della Cassa. Io vorrei dire che c'è stato un qualcosa del genere, però vorrei fare due precisazioni. La prima, che questo non è intervenuto per tutte le aree geografiche del nostro paese, ma soltanto per quelle che già a luglio avevano in sostanza, attraverso le richieste e quindi i riscontri positivi di concessione, esaurito quanto era stato previsto all'inizio del 1980 stesso dalla Cassa depositi e prestiti. Mi riferisco a quelle disponibilità, per 3.000 miliardi, che non erano un qualcosa di inventato nel luglio o una scelta assolutamente discrezionale della Cassa, una scelta priva di ogni controllo e di ogni vigilanza. Si trattava infatti di una cifra (i 3.000 miliardi) che era stata portata all'esame dell'apposita Commissione (di cui credo anche il senatore Bonazzi faccia parte) fin dall'inizio dell'anno e che quindi era un punto di riferimento preciso per l'annata passata. Se nel luglio dell'anno scorso le disponibilità che erano state programmate nell'ambito di questa cifra per alcune regioni si sono esaurite, credo che sia stato un dato obiettivo di serietà il fatto che ci sia stato un momento di riflessione. Ciò sottolinea anzitutto che c'è stata serietà nella conduzione della Cassa, specie ove si consideri che l'attività è ripresa anche per le regioni che pure avevano esaurito il loro *plafond* iniziale, con le ulteriori erogazioni disposte nel 1980. Da parte del Governo c'è stata pertanto la volontà non di penalizzare la possibilità di investimenti degli enti locali, ma anzi di fare molto di più di quanto era stato previsto all'inizio del 1980, tant'è che — come ha ricordato lo stesso senatore Bonazzi — siamo arrivati alla fine del 1980 ad una somma di concessioni per oltre 3.800 miliardi, contro la previsione iniziale di 3.000 miliardi.

Per quanto riguarda il 1981, ho sentito a volte sottolineare in Commissione che è importante il dato formale, il dato della concessione. Quando abbiamo cercato di dare risposte, che credo soddisfacenti per le previsioni del 1981 circa questo dato formale delle concessioni, abbiamo sentito in Aula spostare allora il discorso sul fatto che il

problema reale è nel quando effettivamente ci sono le condizioni per cui le opere, per le quali sono state previste le autorizzazioni necessarie, possano iniziare. In proposito vorrei fare due osservazioni. Innanzitutto il provvedimento per il 1981 costituisce un balzo in avanti importante circa il ruolo degli enti locali negli investimenti rispetto ai livelli pure importanti raggiunti negli anni scorsi, sia sotto un profilo qualitativo che sotto un profilo quantitativo. Sotto il profilo qualitativo, per la prima volta viene indicato, in una normativa di legge, l'importo che la Cassa depositi e prestiti è impegnata a concedere per l'anno in corso. È questo un dato di assoluta novità che costituisce, per l'insieme degli amministratori degli enti locali, la possibilità di avere certezza e la possibilità di programmare relativamente ai flussi finanziari per gli investimenti. Ancora, si prevedono nelle disposizioni di questo provvedimento una serie di norme che cercano di programmare anche le cifre preventive nella loro distribuzione da parte della Cassa depositi e prestiti. Anche qui veramente sono rimasto un po' meravigliato, nel senso che, di fronte a critiche che ci sono state ripetutamente rivolte in passato, relativamente al fatto che in questa ed in altre materie il Governo porterebbe avanti dei provvedimenti che lasciano margini troppo discrezionali nel decidere a chi destinare determinate somme, noi, avendo fatto in questo provvedimento uno sforzo di programmazione, non solo nel vincolare la Cassa a precise cifre di carattere globale, ma anche nel vincolare la Cassa a precisi criteri di distribuzione all'interno di queste somme, ci siamo sentiti dire che queste norme erano troppo pesanti, troppo dettagliate e che era meglio liberalizzare, pur sapendo che una liberalizzazione quasi totale, così com'è nella situazione esistente, comporta, di fatto, e non per volontà di nessuno, che la priorità più rilevante diventi quella temporale.

Di fronte ad uno sforzo del Governo di sostituire a questo metodo criteri più obiettivi, in sostanza criteri di programmazione, si è totalmente invertito il tiro rispetto alle posizioni passate e si è accusato il Governo di portare avanti una normativa che costrin-

gerebbe in una veste troppo stretta, troppo rigida, i comportamenti della Cassa depositi e prestiti.

Vorrei aggiungere ancora, circa questa caratterizzazione in termini qualitativi rispetto al passato degli investimenti da parte della Cassa, come abbiamo cercato di inserire in questo provvedimento, per quel tanto che è possibile, una programmazione che non riguardi soltanto il 1981, ma che, collegandosi al disegno che era proprio del provvedimento triennale, cerchi di proiettarsi dal 1981 al 1983 per dare, sia pure con la limitatezza dello strumento decreto '81, alcune possibilità programmatiche ultraannuali agli amministratori comunali.

Secondo aspetto quantitativo.

Intanto credo che le cifre del 1981 debbano essere viste, se vogliamo fare un discorso serio, non in astratto ma in un quadro generale di disponibilità di risorse nel nostro paese, nell'attuale situazione ed anche in rapporto a quelli che erano i flussi finanziari destinati dallo Stato a questo scopo negli anni passati.

Vorrei ricordare a questo proposito quali sono state le somme che si sono avute negli anni 1978, 1979 e 1980, da parte della Cassa come concessioni per opere: 1978, 357 miliardi; 1979, 1446 miliardi; 1980, 3831 miliardi. Mi soffermo sull'aspetto concessioni perchè, delle tre grandi fasi che caratterizzano le concessioni di somme da parte della Cassa depositi e prestiti agli enti locali per opere, quella per concessioni è la fase più importante. Infatti esiste l'affidamento, che però non ha una precisa incidenza e rilevanza giuridica; esiste la concessione che è l'atto giuridicamente rilevante ed esiste quindi l'erogazione che non è altro che un atto esecutivo, operativo, conseguente automaticamente alla concessione.

Quindi se vogliamo fare un discorso di riferimenti formali, precisi, seri, dobbiamo fare riferimento alle concessioni; e la progressione delle concessioni nei tre anni passati è stata appunto di questa portata.

Abbiamo raggiunto nel 1980 3.831 miliardi, cifra che è di assoluto rispetto, tant'è che anche coloro che hanno mosso critiche (addirittura si sono sentite catastrofiche frasi co-

me: con questo provvedimento si bloccano i cantieri e le possibilità di iniziativa nelle opere pubbliche degli enti locali) alle previsioni del 1981 facendo riferimento al 1980, hanno implicitamente detto che il 1980 è stato un anno in cui le concessioni agli enti locali sono state tanto consistenti che non ci dovrebbe essere, per il 1981, un arretramento rispetto a questo importante livello raggiunto.

Vorrei che insieme riflettessimo: abbiamo dato, a richiesta, delle cifre che non possono non essere soddisfacenti sul piano formale e sul piano delle concessioni. In Commissione sono state fatte determinate critiche al 1981 prima che noi dessimo le cifre; quando le abbiamo esplicitate, non si è più mosso appunto, data la rilevanza delle stesse. In Aula il tiro si è invece spostato sul fatto che le concessioni hanno, sì, la loro rilevanza, ma interessa vedere cosa sarà attivato in termini di opere nel 1981. Risponderò anche su questo, perchè siamo convinti — e credo i dati possano confermarlo — che i due aspetti non siano assolutamente sdoppiati fra di loro, ma strettamente agganciati e che, quindi, per l'uno e per l'altro, si possano trarre soluzioni e conclusioni soddisfacenti.

Per la parte formale, il decreto prevede specificamente per il 1981, per investimenti a favore degli enti locali, come impegni precisi nei confronti della cassa, 4.000 miliardi. Viene però detto anche che questa è una cifra che si deve sommare a quelle previste da altre normative specifiche. Dobbiamo allora ricordare queste normative specifiche e dobbiamo porre mente al fatto che è già intervenuto un provvedimento che prevede, attraverso la cassa, investimenti per 1.000 miliardi a favore delle zone terremotate. Ritengo che, se vogliamo essere conseguenti rispetto alle ripetute dichiarazioni di solidarietà verso i nostri concittadini colpiti da quella grave sciagura, non possiamo — perchè ci fa comodo per artifici contabili — stralciare questa somma, ma dobbiamo dire 4.000 miliardi più 1.000.

Abbiamo inoltre la legge Merli, i provvedimenti anti-inquinamento, e sappiamo che potranno comportare concessioni a favore degli enti locali per una cifra che va dai 1.200

ai 1.500 miliardi, il che significa, sommando i due dati precedenti, che arriviamo a 6.200-6.500 miliardi.

Non è ancora finito: infatti, se va avanti l'attuale impostazione della legge finanziaria, in questo momento all'esame della Camera, sono previste delle cifre, per un ammontare di 700 miliardi, da concedere attraverso la Cassa depositi e prestiti, agli enti locali per l'edilizia carceraria e penitenziaria. Tutto ciò significa che la cassa è impegnata a concedere nel 1981 agli enti locali circa 7.000 miliardi.

Io non voglio fare commenti, aggettivazioni. Credo che la cifra parli da sola. Ma non potendo muovere eccezioni sull'ammontare di questa cifra in termini di concessione di provvedimenti formali, qualcuno, dalla Commissione all'Aula, ha spostato il discorso dicendo: è vero che a noi interessano le concessioni, però ci interessa soprattutto sapere se queste saranno opere del 1981 o opere che in realtà sono già state ipotecate nel 1980. Ora, chi ha fatto queste riserve in Aula aveva già fatto in Commissione l'ipotesi che anche le concessioni per la legge Merli riguardavano qualcosa che era già avvenuto nel 1980 e che il 1981 non sarebbe stato altro che un anno esecutivo dei provvedimenti formali 1980.

Cifre alla mano, abbiamo dimostrato che non una lira era stata concessa, in termini di provvedimenti formali, su questi 1.200-1.500 miliardi nel 1980. E allora è stato detto: se è vero che nel 1980 non è stato concesso niente, in termini di opere, però, è già stato ipotecato quasi tutto, sono già stati fatti gli affidamenti.

Anche a questo proposito vorrei che riflettessimo non sugli *slogans* ma sulle cifre. Intanto vorrei ricordare al collega che ha fatto queste affermazioni che l'avvio delle opere, per essere corretto e conforme al testo unico della legge comunale e provinciale, non può essere conseguente al semplice affidamento, ma deve essere conseguente alla concessione. Quindi, anche se ci fosse stata una miriade di affidamenti nel 1980, correttezza avrebbe voluto che questi affidamenti, prima di tramutarsi in inizio concreto delle opere, avessero atteso i provvedimenti formali di concessione.

In secondo luogo è stato detto: ma è vero poi che, una volta affermato che la gran parte delle concessioni era stata fatta nel 1980, si è smentita tale affermazione sostenendo che si trattava, invece, di affidamenti? Fornisco le cifre. Sui 1.200-1.500 miliardi della legge Merli, alla data del 5 febbraio, sono state date non concessioni ma semplici adesioni solo per 174 miliardi. Quindi, non solo nessuna concessione nel 1980, ma, nel gennaio 1981, anche per quanto riguarda gli affidamenti, si tratta solo di 174 miliardi. Il resto non è che non abbia avuto l'affidamento per negligenza — come qualcuno potrebbe dire — della Cassa, del Governo o, peggio ancora, per volontà politica di stemperare i tempi dell'ente erogante: no, questo dato si è avuto in quanto le modestissime richieste che si erano avute non erano ancora corredate dai progetti e dalle richieste di certificazione.

Tutto questo allora significa che, non solo in termini formali, ma anche relativamente a quel dato sul quale è stato fatto un gran *battage* pubblicitario su alcuni giornali (il grosso calo, nel 1981, delle opere pubbliche in riferimento soprattutto alla Cassa depositi e prestiti), quanto si dice è assolutamente infondato e contrasta con dati precisi. Infatti nel 1981 sarà possibile, sia in termini formali, sia in termini di attivazione concreta, consentire agli enti locali, attraverso la Cassa, di mettere in essere una grande mole di opere che non solo confermerà i comuni come importante, determinante corpo degli investimenti nel nostro paese, ma anzi ne potenzierà il ruolo.

Il secondo punto è relativo alla parte corrente. Vorrei a questo proposito dire solo due cose. Vorrei fare prima una piccola appendice al problema degli investimenti. Ricordo che il Governo, in un dialogo che ha portato avanti non solo prima, ma anche dopo la presentazione del provvedimento in Commissione, ha trovato con la Commissione stessa una formula in base alla quale vi è una consistente possibilità di contrarre mutui anche al di fuori della Cassa depositi e prestiti solo in termini di razionalità, di inserimento in un quadro di programmazione generale delle risorse e non in modo indiscriminato.

Il senatore Bonazzi ha evocato lo spirito del senatore Ripamonti l'altro giorno dicendo che forse, se fosse stato qui, il senatore Ripamonti sarebbe stato imbarazzato di fronte a certe affermazioni. Ho sentito parlare per la prima volta di quella impostazione, che è diventata patrimonio del Governo e della Commissione, e che è all'esame dell'Aula, proprio dal presidente dell'ANCI, senatore Ripamonti che aveva, tra l'altro, presentato un emendamento. . .

B O N A Z Z I . Noi non siamo la *longa manus* dell'ANCI.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. È stato lei a evocare il senatore Ripamonti e l'ANCI; non sono stato io. Allora mi allineo sulla sua posizione.

Credo che il Governo, nel momento in cui ha tenuto conto quasi in termini letterali di questa impostazione, nata in sede ANCI e quindi in sede di autonomie locali, abbia dimostrato (e spero che qualcuno che non è l'ANCI non voglia sconfessarla; non vorrei cioè che l'ANCI fosse ritenuto utile quando assume determinate posizioni e venisse totalmente dimenticata quando non converge con certi interessi; non colgo neanche l'osservazione del senatore Bonazzi, altrimenti dovrei trarne la conclusione che qualcuno considera l'ANCI solo quando può essere strumentalizzata) la sua sensibilità verso gli enti locali quando ha sostanzialmente recepito le proposte che hanno fatto proprio gli enti locali.

Vorrei ricordare infine una cosa che non è stata sottolineata, ma che costituisce un elemento di innovazione positiva soprattutto per i comuni minori che si trovano obiettivamente in situazioni più sfavorite. Non vi è alcuna volontà di penalizzare i grandi centri. Opportunamente il relatore ha ricordato le cifre relative all'Italia e quelle relative agli altri paesi europei. Chi afferma che si vogliono penalizzare i grandi centri, in realtà dimentica la situazione di inferiorità nella quale si trovano i piccoli comuni. In relazione a questi, il provvedimento prevede che il 2 per cento dei 4.000 miliardi che la Cassa dovrà erogare vada ai comuni con popolazio-

ne inferiore a 60.000 abitanti, a tasso zero. Lo Stato cioè si fa carico delle rate di ammortamento. Credo che anche questo sia un dato da ricordare, un dato che certamente non penalizza le possibilità di investimento degli enti locali, ma, semmai, le esalta.

Per quanto riguarda la spesa corrente, per non dilungarmi, vorrei affrontare brevemente solo due aspetti, uno dei quali riguarda il problema della chiusura della partita concernente il passato e l'altro, a mio avviso molto più importante, il problema di come si intenda affrontare la prospettiva. Per quanto riguarda il passato, il Governo, su richiesta della Commissione, si è fatto carico di interpellare l'ISCO circa i dati di slittamento monetario avvenuti nel 1980. L'ISCO ha fornito un dato del 20,04. Ciò significa che, se noi andiamo a considerare quanto è stato dato per beni e servizi ai comuni l'anno scorso e teniamo conto anche delle 10.000 lire *pro capite* che sono state concesse ai comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, si va a dare ai comuni, col punto previsto da questo provvedimento, un adeguamento che è anche leggermente superiore a quello dello slittamento monetario.

L'aspetto su cui vorrei soffermarmi un momento di più, e che vorrei soprattutto sottolineare, è quello che ci riguarda direttamente e, cioè, come noi vogliamo affrontare la questione dei beni e servizi e delle somme in proposito riservate dallo Stato ai comuni dal 1981 in poi.

Credo che anche qui l'aver proposto, come Governo, di abbandonare ogni criterio mercantile di contrattazione e l'aver proposto invece di scegliere dei criteri obiettivi, degli ancoraggi certi, costituisca un dato importante che darà certezza agli amministratori comunali delle risorse che potranno avere a disposizione, darà la possibilità di programmazione e, dato il tipo di meccanismo che abbiamo scelto, offrirà possibilità, anche per quanto riguarda beni e servizi, del tutto adeguate.

Anche qui non capisco una frase che è stata detta in questo dibattito secondo cui il Governo vorrebbe tenere elastico il bilancio dello Stato e invece rigide le risorse per la spesa corrente degli enti locali. Vorrei

rei che pacatamente riflettessimo insieme. È rigido proporre un criterio secondo cui, oltre a determinati punti iniziali di incremento, viene garantito, a consuntivo, ai comuni al di sotto della media il raggiungimento dell'incremento di prodotto lordo? Anzi, a questo proposito, perchè non sorgano dubbi, il Governo ha presentato ieri un emendamento esplicativo in base al quale, ai comuni al di sopra della media, viene garantito un recupero pari alla componente prezzi del prodotto nazionale lordo. Credo che questo sia non un fatto di rigidità, ma un fatto di elasticità, soprattutto in termini estremamente seri.

Se poi per elasticità si volesse invece intendere il ritornare al passato, ad una contrattazione di volta in volta con criteri discrezionali e con criteri soggettivi, credo che questo non sarebbe un passo in avanti rispetto alla realtà che abbiamo innovato questo anno, ma sarebbe, in termini di certezza di risorse e in termini di programmazione, un deciso passo all'indietro.

Un altro punto che vorrei ricordare brevemente riguarda il fondo di perequazione perchè si tratta di un'innovazione importante che comporta per lo Stato un onere di 230 miliardi per il 1981, ma che, se proiettata nel triennio, verrà a comportare per lo Stato un aggravio di 1.600 miliardi. Collegate con quanto si diceva ora relativamente all'incremento dei punti per spese per beni e servizi dei comuni al di sopra e al di sotto della media, globalmente quella e questa impostazione del fondo di perequazione vanno a sottolineare come non c'è assolutamente una tendenza ad un'opera di perequazione nel senso di tagliare le punte più alte, nel senso di livellare sul piano dei più bassi tutti gli enti locali, ma c'è invece l'intendimento di portare gli enti che oggi si trovano in posizioni più sfavorevoli al livello dei più alti, senza comprimere il livello di questi ultimi, ai quali viene infatti garantita la possibilità di conservare l'attuale livello dei servizi.

Vorrei infine ricordare, signor Presidente, che la presente rigidità della spesa corrente degli enti locali, di contro ad una flessibilità, ad una elasticità del bilancio del-

lo Stato e al di là degli *slogans* e delle affermazioni, dovrebbe essere confrontata con i seguenti dati: mentre per quest'anno avremo probabilmente una espansione globale della spesa pubblica del 21 per cento, per quanto riguarda gli enti locali avremo una espansione di oltre il 26 per cento (forse il 27 per cento); il che dimostra quale sia il trattamento, non di penalizzazione, ma, semmai, di assoluto favore per gli enti locali, e quale sia l'opera di distribuzione interna di perequazione, effettuata non penalizzando chi si trova nella situazione migliore, ma attuando il graduale recupero degli enti che si trovano in situazione più disagiata.

Infine, signor Presidente, ho sentito affermare ripetute volte, in Commissione, in Aula ed anche nel comitato pareri, sia ieri che questa mattina, che il Governo, con questo provvedimento, andrebbe a regolamentare in forma eccessivamente specifica la spesa degli enti locali ed entrerebbe, in misura oltremodo dettagliata, nel merito della destinazione della spesa globale.

Ebbene, vorrei ricordare che il Governo ha fatto una precisa proposta alle forze politiche, confrontandola con le stesse e con le associazioni rappresentative degli enti locali; proposta che, prevedendo l'abbandono di ogni criterio di segmentazione, viene a concretizzarsi nella concessione di un *plafond* unico, svincolato da ogni controllo se non quello politico dell'elettorato, da destinare, nel massimo di riconoscimento di autonomia degli enti locali, alla spesa per il personale, alle altre spese correnti e alle spese per investimenti. Invece ci siamo trovati di fronte a risposte negative: per il momento preferiamo la segmentazione e, cioè, la garanzia che lo Stato ci dia tanto per questa voce, ci riconosca il « pie' di lista » per l'altra voce e ci attribuisca altre risorse finanziarie a consuntivo.

Si faccia una scelta: il Governo è tutto disponibile, se si vuole abbandonare ogni impostazione di segmentazione, ad attribuire ai singoli comuni delle cifre globali; non si porti però avanti una critica di un segno e quella di segno opposto.

Ancora, per quanto riguarda il problema dell'autonomia impositiva dei comuni, mi pare che a Viareggio, tutti insieme, rappresentanze degli enti locali, Governo, anche se dimissionario, e forze politiche, abbiamo convenuto sulla necessità di portare avanti un processo, in termini quantitativi e qualitativi, di sviluppo dell'autonomia di entrata degli enti locali e sulla circostanza che questo processo non può esaurirsi, non solo nel giro di un anno, ma neanche nel giro di tre; prima di essere portato a regime richiede, infatti, un notevole spazio di tempo, richiede in particolare un passaggio importante, quello che avverrà attraverso la presentazione del libro bianco del ministro Reviglio al Parlamento. In tale documento, in un contesto di finanza generale, verrà anche prevista una proposta di notevole incremento, nei termini suindicati, dell'area impositiva autonoma dei comuni. Tutto ciò premesso, a Viareggio si è anche detto che se questo processo comporta tempi lunghi è comunque importante avviare, seppure limitatamente, il processo stesso. Ed io concordo quindi con quanto ha affermato il senatore De Sabbata — lo ha affermato del resto a Viareggio, in Commissione e nella relazione — che cioè quello dell'addizionale sull'energia non è certamente il punto terminale dell'allargamento dell'area impositiva autonoma, ma è solo un inizio di discorso che deve andare integrato, completato, affinato nei termini richiamati. Però nel momento in cui si dice questo, bisogna anche ricordare che l'imposta, prevista nel testo che viene presentato a quest'Aula, è facoltativa, è una imposta che è sganciata da precise finalizzazioni, è una imposta che esenta espressamente le fasce sociali e, perciò, è una imposta che rientra in quella filosofia di fondo su cui, almeno a parole, tutti si erano detti d'accordo a Viareggio: compete allo Stato, attraverso i trasferimenti, dare agli enti locali il quanto di risorse che è necessario e indispensabile per far fronte in termini tutti eguali ai servizi essenziali, ma spetta poi ai singoli comuni, attraverso l'area impositiva autonoma; attraverso un confronto diretto con i propri contribuenti, fare una manovra che

costituisca una manovra di prelievo fiscale e contestualmente un'azione di dotazione di maggiori servizi secondo una scelta libera, discrezionale degli enti locali stessi. E mi pare che ci si è mossi in questo senso.

A questo punto, signor Presidente, vorrei soprattutto sottolineare come questo provvedimento non è nato a tavolino nelle stanze del Governo, dei Ministeri, ma è stato portato avanti, si è sviluppato e si è arricchito attraverso un confronto. Quello che noi soprattutto vogliamo sottolineare è il dato che vogliamo che caratterizzi questo provvedimento quale risultato di un confronto con le organizzazioni democratiche degli enti locali interessati, con le forze politiche, con i Gruppi in Commissione. Noi ci auguriamo che, dopo un'adeguata verifica, anche in questa sede il provvedimento possa essere approvato nei termini più celeri, non tanto per esigenze nostre quanto per le giuste esigenze degli enti locali, così come noi ci auguriamo che al più presto possa essere portato all'esame di questa Camera, prima in Commissione poi in Aula, il disegno di riforma triennale, perchè il Governo intende ribadire qui una volontà che credo ha testimoniato già in Commissione e anche in questo ramo del Parlamento e, cioè, quella di voler contestualmente portare avanti alle due Camere il disegno generale di riforma da tanto tempo atteso dai nostri enti locali. *(Applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

TRIGLIA, *relatore*. Il relatore è contrario all'ordine del giorno n. 1, si rimette al Governo per l'ordine del giorno n. 2 ed è favorevole agli ordini del giorno numeri 3 e 4.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, per il quale il relatore si è rimesso al Governo,

lo accetto come raccomandazione. Per gli altri ordini del giorno, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

BONAZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dei restanti ordini del giorno. Se ne dia nuovamente lettura.

FILETTI, *segretario*:

Il Senato,

considerato che i ripetuti impegni di carattere politico e istituzionale per la riforma organica della autonomia e della finanza degli enti locali non hanno trovato adempimento, reiterandosi il sistema della legislazione annuale con il decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901;

visto l'atteggiamento del Governo inteso a spostare sul piano triennale come dal disegno di legge 1246 la vigenza di un precario sistema di interventi, atti al più a consentire la mera sopravvivenza amministrativa e funzionale degli enti locali, ma inidonei a consentire la svolta indispensabile perchè sia posta fine ad una intollerabile situazione di sperequate attribuzioni economiche, di denegata autonomia gestionale e di virtuale deresponsabilizzazione,

impegna il governo:

ad una sostanziale modifica del disegno di legge « Provvidenze finanziarie per gli enti locali per il triennio 81-83 » onde sia almeno realizzato nel sistema dei trasferimenti di finanza dall'erario agli enti territoriali un principio che neghi la base della « spesa storica » ed introduca anche in considerazione della diversa capacità impositiva e di indebitamento per investimenti traenti del nord-centro Italia rispetto a quelli del Sud un indice differenziato di ripartizione, correlato:

alle esigenze delle popolazioni amministrative;

al reddito pro-capite;

allo stato di degrado dei servizi, del territorio e delle condizioni socio-economiche delle comunità locali.

9. 1246. 1 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO

Il Senato

auspica che gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro possano concedere mutui alle Regioni, ferma la priorità ai mutui richiesti dagli enti locali.

9. 1246. 3 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe

Il Senato

impegna il Governo a rivedere la tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, relativa alla tassa sulle concessioni governative, nonché quella relativa alla tassa delle concessioni comunali, prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1979, n. 3, al fine di perequare gli importi in relazione alla natura degli atti ed alla redditività delle attività soggette al tributo.

9. 1246. 4 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe, STEFANI, MODICA

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Articolo unico.

Il decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, nel primo comma, le parole: « 28 febbraio 1981 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 1981 »;

all'articolo 2, nel primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché di eventuali passività relative ad esercizi pregressi »;

all'articolo 3:

i primi tre commi vengono unificati e modificati come segue:

a) nel primo comma, i tre alinea di cui esso si compone sono sostituiti dai seguenti:

« Gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:

» Art. 16. — Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricate.

La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti industriali, alla qualità delle acque scaricate » »;

b) nel secondo comma:

i primi due alinea sono sostituiti dal seguente:

« Art. 17. — Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata: »;

i commi secondo e terzo del testo sostitutivo dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:

« La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione un impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata. »;

dopo il quarto comma del predetto testo sostitutivo dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto il seguente:

« Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'articolo 16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. »;

c) nel terzo comma, l'alinea introduttivo è soppresso; al primo comma dell'articolo 17-bis aggiunto dopo l'articolo 17 della predetta legge 10 maggio 1976, n. 319, la parola: « utilizzazioni », è sostituita dalla seguente: « insediamenti »; e all'articolo 17-ter aggiunto, dopo l'articolo 17-bis, nella richia-

mata legge 10 maggio 1976, n. 319, nei commi primo e secondo sono soppresses le seguenti parole: « dall'ente gestore del servizio » e, nello stesso secondo comma, dopo le parole: « testo unico », sono inserite le seguenti: « approvato con regio decreto »;

il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo 3 hanno effetto dall'anno 1981. »;

dopo il penultimo, è aggiunto il seguente comma:

« Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981. »;

nell'ultimo comma, le parole: « e dai provvedimenti regionali adottati », sono sostituite dalle seguenti: « , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 »; e le parole: « legge n. 319/1976 fino alla data di cui al comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « legge 10 maggio 1976, n. 319, »;

all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i pagamenti di tassa di circolazione effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto gli importi da corrispondere per tassa erariale sono aumentati in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione, limitatamente al periodo di un anno decorrente dal primo versamento, qualunque sia la forma di pagamento prescelta a norma delle vigenti disposizioni. »;

all'articolo 6:

nel primo alinea del primo comma, le parole: « cinquanta per cento », sono sostituite dalle seguenti: « venti per cento »;

nel quarto comma, le parole: « 31 gennaio 1981 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 1981 », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; la misura degli aumenti tariffari non potrà, comunque, superare il cinquanta per cento delle tariffe in vigore per il 1980. »;

il quinto comma è soppresso;

nel sesto comma, dopo le parole: « I comuni », sono aggiunte le seguenti: « , che usufruiscono del contributo a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 24 del presente decreto e »;

all'articolo 7, nel quarto comma, le parole: « 31 gennaio 1981 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 1981 »; ed è aggiunto, dopo il comma stesso, il seguente:

« Il gettito derivante dall'applicazione della addizionale di cui ai precedenti commi è utilizzato dai comuni, senza vincoli di destinazione per investimenti o spese correnti in aggiunta agli incrementi di cui al successivo articolo 14. L'importo non verrà riconosciuto agli effetti della quantificazione dei trasferimenti statali relativi agli anni successivi. »;

dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. — L'ammontare del diritto speciale sulla benzina, stabilito a favore del comune di Livigno dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, e rideterminato dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221, è elevato a lire centocinquanta al litro. »;

all'articolo 9:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per il triennio 1981-1983 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare agli investimenti degli enti locali l'importo di lire 12.000 miliardi, in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come con-

vertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di lire 4.000 miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni. »;

nel secondo comma, l'alea introduttivo è sostituito dal seguente: « L'importo dei 12.000 miliardi è così ripartito: », al punto a) le parole: « 200.000 abitanti », sono sostituite dalle seguenti: « 60.000 abitanti », e le parole: « dal bilancio di previsione per l'anno 1979 », sono sostituite dalle seguenti: « dai bilanci di previsione per gli anni 1979, 1980 e 1981 »; al punto d) la parola: « coerenti », è sostituita dalle seguenti: « in armonia », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ove esistenti. »;

nel quinto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , destinando alle regioni del Mezzogiorno il cinquanta per cento della quota stessa. »;

nel sesto comma, le parole: « del bilancio » sono soppresse;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Le disponibilità di cui alle lettere b) e c), per gli anni 1981 e 1982, qualora non vengano predisposti gli atti richiesti dalla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno 1982, vanno ad incrementare le disponibilità di cui alla lettera d) nell'ambito della medesima regione alla quale gli enti appartengono.

La stessa procedura si applica per le disponibilità di cui alla lettera a) ferma restando la destinazione alla esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

Per il 1983, il termine di cui ai precedenti commi è fissato al 30 settembre 1983. »;

dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-bis. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di comuni previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, anche se la loro costituzione è avvenuta con semplice deliberazione dei consigli dei co-

muni e senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9-ter. — Il limite massimo di lire 5 milioni stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, per le operazioni sui depositi iscritti presso le Direzioni provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione è elevato ai limiti di competenza dei dirigenti preposti alle Direzioni stesse, ai sensi degli articoli 8 e 9, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 9-quater. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, a concedere, con le medesime modalità e condizioni, ai comuni di cui alle delibere del CIPE del 22 febbraio 1980 e del 27 marzo 1980, mutui integrativi, a copertura dei maggiori oneri derivanti da gare in aumento, per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, numero 25. »;

l'articolo 10 è soppresso;

all'articolo 11 è soppresso il secondo comma;

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni e le province possono far ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente alle seguenti condizioni e modalità:

a) per il finanziamento delle revisioni prezzi per le opere in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 1980;

b) per l'esecuzione di opere pubbliche finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti e per le quali la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla immediata concessione dei finanziamenti;

c) per il finanziamento degli investimenti non finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti.

Il maggiore onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera b), rispetto a quella relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti, nonché l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera c), dovranno essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento a pareggio di cui all'articolo 24 del presente decreto, mediante l'espansione di entrate tra cui può essere compresa l'addizionale di cui al precedente articolo 7, ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.

La Cassa depositi e prestiti dovrà comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. »;

all'articolo 13, nel quarto comma, le parole: « dell'anno 1980 », sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 1981 »;

dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. — Le percentuali di incremento del 16 per cento e del 18 per cento di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 14 sono aumentate della differenza fra le stesse e le percentuali riferite all'incremento dei prezzi dell'anno 1981 rilevate in pre-consuntivo dalla Relazione previsionale e programmatica dell'anno 1982. Gli eventuali maggiori trasferimenti dello Stato saranno erogati a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui al successivo articolo 24. »;

all'articolo 15:

nel primo comma, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « l'anno precedente. »; e la lettera c) è soppressa;

dopo il primo, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa per interessi passivi relativa ad anticipazioni di Tesoreria verrà rimborsata dallo Stato a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui al successivo articolo 24. Gli stanziamenti di bilancio sono collocati nelle partite di giro. »;

all'articolo 16, dopo il primo, è aggiunto il seguente comma:

« L'importo spettante a ciascun comune per l'anno 1981 verrà determinato applicando all'ammontare complessivo allo stesso dovuto dalla regione per l'anno 1980 la percentuale d'incremento dei trasferimenti statali a favore delle regioni di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno 1981. »;

all'articolo 17, nel primo comma, dopo le parole: « gestiti in economia », sono aggiunte le seguenti: « dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, »;

all'articolo 18:

nel primo comma, le parole: « superiori al 10 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « superiori al 12 per cento »;

dopo il primo sono aggiunti i seguenti commi:

« Contestualmente alla deliberazione del bilancio devono essere deliberati e applicati entro 30 giorni la tariffa minima per percorsi urbani di lire duecento e il proporzionale adeguamento degli abbonamenti a vista. Gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno l'avvenuta applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento degli abbonamenti. In mancanza di tale comunicazione il Ministero dell'interno non erogherà la quarta trimestralità di cui all'articolo 23.

Le eventuali maggiori perdite rilevate a consuntivo, oltre il 12 per cento e nonostante l'attuato aumento delle tariffe, verranno rimborsate dallo Stato a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui al successivo articolo 24. »;

all'articolo 19:

dopo il terzo, è aggiunto il seguente comma:

« Le eventuali maggiori spese per indennità di contingenza sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo articolo 24, entro il 31 marzo 1982. »;

nel quarto comma, le parole: « superiore al 16 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « superiore al 25 per cento »;

dopo il quarto, è aggiunto il seguente comma:

« Restano in vigore, per l'anno 1981, le norme di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 25 ed all'articolo 37 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 37 del citato decreto-legge, la spesa per il 1981 può essere incrementata del 10 per cento, oltre l'applicazione della retribuzione dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810. »;

all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è sostituito dai seguenti:

” I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione dalla Commissione centrale per la finanza locale dopo il 1° gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del

30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983.

Per i comuni che hanno ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della Commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980, le limitazioni suddette si applicano per i posti per i quali a tale data non era stata ancora deliberata l'indizione del relativo concorso ».

Per i comuni che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 25, l'ampliamento degli organici può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi.

Il termine del 31 dicembre 1980, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è prorogato al 31 dicembre 1981. »;

all'articolo 21, le parole: « dell'11 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti:* « del 31 dicembre 1980 »; *e le parole:* « nel quadriennio 1981-1984 nel limite del 25 per cento annuo », *sono sostituite dalle seguenti:* « nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983 »;

dopo l'articolo 23, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 23-bis. — All'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "ovvero ad altri enti regionali", sono aggiunte le seguenti: "ovvero agli enti locali territoriali o loro consorzi";

b) al secondo comma, dopo le parole: "ovvero ad altri enti regionali", sono aggiunte le seguenti: "ovvero agli enti locali territoriali o loro consorzi";

b) al secondo comma, dopo le parole: "trasferito alle regioni", sono aggiunte le seguenti: "che per quello trasferito agli enti locali territoriali o loro consorzi anche se transitato attraverso i ruoli del personale regionale";

c) dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente:

"Il personale trasferito ai sensi dei precedenti commi conserva il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento al momento del trasferimento medesimo".

Art. 23-ter. — All'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Nel caso di assunzione di gestione diretta di servizi pubblici appaltati il personale proveniente dal privato appaltatore, già immesso nei ruoli organici dei comuni o loro consorzi e comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1980, può optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS.

Nel caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il personale conserva il trattamento di quiescenza e previdenza già in essere presso il privato appaltatore".»;

all'articolo 24,

nel secondo comma, le parole: « entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto », *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il 28 febbraio 1981 »;

nel penultimo comma, le parole: « della predetta legge n. 299. », *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299. »;

all'articolo 25, i commi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti:

« A valere sul predetto fondo è attribuita, ai comuni la cui spesa corrente media *pro capite* per l'anno 1979 sia inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classi di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM), un trasferimento pari all'intera differenza o a parte di essa.

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, stabilito a norma del precedente primo comma.

La spesa corrente media *pro capite* è calcolata, agli effetti del presente decreto, sulla base dei seguenti principi:

a) l'indice di spesa storica di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo I del bilancio 1979 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'articolo 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, fatta eccezione degli oneri per interessi passivi, per spese *una tantum*, per perdite e contributi alle aziende di trasporto e per funzioni trasferite;

b) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre;

c) per il 1981 il fondo viene ripartito ad iniziare dai comuni delle classi di popolazione più basse. »;

all'articolo 26:

nel primo comma, sono soppresse le parole: « , a tutti gli effetti, » e, dopo le parole: « Cassa depositi e prestiti », sono aggiunte le seguenti: « e con altri istituti di credito »;

dopo il primo, è aggiunto il seguente comma:

« Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per l'assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, numero 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. »;

all'articolo 27, nel secondo comma, dopo le parole: « dei comuni, » sono aggiunte le seguenti: « comunità montane, »;

dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

« Art. 27-bis. — L'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, numero 299, è così modificato:

a) nel primo comma sono soppresse le parole: "della FIARO — Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere" »;

b) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "L'ANCI — Associazione nazionale comuni italiani — provvede con le modalità stabilite dal presente articolo anche alla riscossione dei contributi stabiliti con delibera dagli organi statuari competenti per le unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833" »;

all'articolo 28:

nel primo comma, dopo le parole: « unità sanitarie locali », sono aggiunte le seguenti: « e dalle comunità montane »;

nel secondo comma, dopo le parole: « unità sanitarie locali », sono aggiunte le seguenti: « e delle comunità montane »; e le parole: « convertito in », sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, nella »;

all'articolo 29, le parole: « 10 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento. »;

all'articolo 30, nell'ultimo comma, le parole: « 10 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento. »;

all'articolo 32, le parole: « 10 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento »;

all'articolo 33,

nel primo comma, le parole: « 220 miliardi », sono sostituite dalle parole: « 232 miliardi »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 10 per cento in

quote uguali ed il 90 per cento in proporzione alle rispettive entrate, spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. »;

dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Le frazioni delle nuove misure dei diritti di segreteria di cui al terzo comma sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50. »;

all'articolo 34, le parole: « 100 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 500 milioni » ed è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarà provveduto alla ristrutturazione, con adeguato potenziamento organico, degli uffici della finanza locale, nonché del Servizio che sarà preposto al loro coordinamento. »;

dopo l'articolo 34, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 34-bis. — È confermata, anche per l'anno 1981, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'articolo 10-bis, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 34-ter. — I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1981, che a norma dell'articolo 19 della legge 8 aprile 1976, n. 278, e dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico degli enti interessati. Il relativo onere è assunto dallo Stato.

Il Ministero dell'interno provvede al relativo rimborso a carico del capitolo 1590 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981. Sono applicabili, in parti-

colare, per la gestione contabile, le disposizioni del sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Art. 34-quater. — Ai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, ultimo comma, dell'articolo 6 e dell'articolo 13, primo, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto.

Agli stessi comuni non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione degli atti contabili. ».

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo proposto dalla Commissione.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul parere espresso dal senatore Carollo, a nome del comitato per i pareri della 5ª Commissione, secondo il quale un terzo degli emendamenti (che sono oltre 100) non ha la copertura aggiuntiva. Non entro nel merito, ma richiamo l'attenzione di tutti su questo fatto, perchè occorrerà dedicare a questi emendamenti particolare attenzione, non nel senso di ritirarli, ma nel senso di prevedere come coprirli; altrimenti, quando arriveremo alla fine, dovremo fare la somma delle nuove esposizioni eventualmente approvate e prendere decisioni in merito.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 2. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto 1980 deve essere obbligatoriamente iscritto nel bilancio 1981 con la deliberazione di aggiornamento delle previsioni prescritta dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

La copertura del disavanzo di amministrazione 1980 è assicurata mediante utilizzazione di entrate *una tantum* e delle maggiori entrate di cui all'ultimo comma del successivo articolo 13, nonché attraverso economie sulle spese correnti di cui all'articolo 14 del presente decreto. Tale copertura non può, in alcun caso, avvenire mediante elevazione dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al successivo articolo 24 ».

2.1 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

TRIGLIA, relatore. Mi pare che l'emendamento sia pleonastico e soprattutto complichì un testo molto chiaro. Per questa sola ragione sono contrario.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Riteniamo che la formula del Governo, nella sua sinteticità, sia più adeguata e quindi esprimiamo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle

due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

Non è approvato.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, in coincidenza con il dibattito in corso, ha luogo alla Camera dei deputati l'esame della legge finanziaria, nel quale sono impegnati i rappresentanti del Ministero delle finanze: chiedo, pertanto, che siano accantonati gli emendamenti agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto di competenza, appunto, del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la richiesta è accolta. Pertanto gli emendamenti relativi agli articoli 3, 4, 5 e 6 vengono momentaneamente accantonati.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Sopprimere l'articolo.

7.1 FASSINO, MALAGODI

Sopprimere l'articolo.

7.3 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Al primo comma sostituire le parole: « in ragione di », con le altre: « fino a ».

7.2 ARIOSTO, ANDERLINI

FASSINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente per illustrare le ragioni per le quali chiediamo la soppressione dell'articolo 7.

L'introduzione, a nostro avviso, di una imposta sui consumi di elettricità come un mezzo per restituire capacità impositiva ai comuni è assai criticabile in quanto si tratta di un'imposta di consumo sostanzialmente regressiva e come tale inaccettabile. Inoltre dobbiamo considerare che l'applicazione di sovraimposte sui consumi elettrici in presenza di un grave *deficit* dell'Enel è oltretutto illogica. Se c'è un margine per aumentare le tariffe elettriche, questo semmai deve essere utilizzato per aumentare le entrate dell'Enel al fine di eliminare il *deficit* e di fornire all'ente elettrico le ingenti risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di nuove centrali di produzione.

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P O L L A S T R E L L I . La soppressione dell'articolo 7 del decreto-legge, che attribuisce ai comuni la facoltà di istituire una addizionale sul consumo dell'energia elettrica, è motivata perchè, ad avviso del Gruppo comunista, è questo un modo surrettizio e poco razionale di dotare i comuni di un potere impositivo autonomo.

Il ripescaggio dell'imposta comunale di consumo pone molti problemi, compreso quello di legittimità rispetto alla legge di riforma tributaria che, come è noto, soppresse le imposte comunali di consumo per avviare un diverso sistema di prelievo tributario.

La nostra posizione contro le imposte di consumo è peraltro stata sempre nota: siamo sempre stati per l'abolizione ormai da decenni. A causa della indispensabilità della energia elettrica negli usi domestici, questa imposta di consumo è stata paragonata già alla tassa sul macinato. Inoltre il consumo di energia elettrica è già gravato da due imposte indirette, l'IVA e l'imposta di fabbricazione. Il decreto introduce una terza im-

posta a quota fissa di 10 lire che incide per ben il 30 per cento a chilowattora sull'attuale prezzo medio che è di lire 34,77 per gli usi domestici.

Gli usi domestici già pagano la tariffa elettrica più alta, essendo il prezzo medio su tutti gli usi pari a lire 29,80, talchè una famiglia di tre persone consuma in un anno 3.600 chilowattora con una imposta di lire 36.000 all'anno. L'imposta di consumo potrebbe giustificarsi, ammesso che si giustifichi (ma noi lo escludiamo), se applicata a tutte le categorie di utenti, specialmente a quelle che fruiscono di tariffe fortemente ridotte rispetto al costo di produzione e al prezzo medio di vendita. Fuori di questo si tratta di un atto di brutalità fiscale contro le famiglie, già sottoposte agli aumenti fiscali, tariffari e di costi e presenta alti costi di esazione per i comuni chiamati comunque ad applicare l'imposta.

Ci sono qui argomenti in abbondanza per respingere questo vecchiume in politica tributaria. Ben altre, a nostro avviso, sono le potestà impositive da assegnare ai comuni, ben altre le strade che il Governo doveva percorrere per reperire correttamente entrate da altre fonti, soprattutto recuperando più vaste aree di evasione e di erosione fiscale, col dare più poteri ai consigli tributari, la cui iniziativa concorrerebbe a reperire grosse quantità di reddito non tassato o insufficientemente tassato.

A nostro avviso un'area impositiva autonoma per i comuni deve essere gradualmente individuata nel settore immobiliare, con una imposta differenziata in funzione del reddito, della proprietà, dell'ubicazione e sostitutiva, non aggiuntiva, del coacervo delle imposte attuali sugli immobili, come l'ILOR e l'INVIM, rivedendo anche il problema dell'eccessivo carico dell'imposizione sui trasferimenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti soppressivi.

T R I G L I A , *relatore*. Il relatore è contrario, perchè, in caso di accoglimento degli emendamenti soppressivi, cadrebbe una del-

le caratteristiche più significative della legge.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già detto nel mio intervento sulla legge in generale che io, a differenza del relatore collega Triglia, non considero affatto l'articolo 7 come una grossa e significativa novità. In realtà torniamo alle imposte di consumo, cioè torniamo al medio evo rispetto ai criteri fondamentali della riforma tributaria. E mi meraviglio che il Ministro delle finanze, così attento a difendere i principi fondamentali della riforma tributaria, non sia insorto in Consiglio dei ministri per dire no a questo anomalo articolo 7 il quale poi, tra l'altro, non serve nemmeno a granchè perchè gli istituti bancari, la stessa Cassa depositi e prestiti (visto che il decreto vale per un anno) non avranno certo molta voglia di impegnarsi in prestiti ai comuni sulla base di un articolo che ha la vita effimera di dodici mesi.

A parte queste considerazioni, il collega Ariosto ed io abbiamo inteso proporre alcune altre con il nostro emendamento. Forse a qualche collega sarà sembrato un po' strano che io e il collega Ariosto firmassimo congiuntamente ben quattro emendamenti. Ai colleghi che hanno sollevato interrogativi su tale questione dirò che Ariosto è sindaco del comune di Gardone Riviera, con una giunta che credo sia composta dalle forze della sinistra locale, e che io sono stato sindaco di un comune pressappoco della consistenza di Gardone, un comune umbro che probabilmente qualcuno di voi conoscerà: Narni. E così io ex sindaco, lui sindaco in carica ci siamo trovati a fare alcune considerazioni in comune. Da qui è nata una serie di emendamenti, quattro, che abbiamo presentato all'attenzione dell'Assemblea.

Su questo articolo 7, a prescindere dalle considerazioni generali che facevo poco fa e che del resto Fassino e Pollastrelli hanno chiaramente esposto, noi svolgiamo un'altra considerazione: ma perchè i comuni devono essere obbligati a dire dieci lire oppure zero lire? Perchè un comune — pensate a un grosso comune, per il quale si tratta di una entrata cospicua dell'ordine di decine e forse di centinaia di miliardi — deve essere obbligato a dire o dieci o niente? Può darsi che, fatti i suoi conti, la giunta decida nè dieci, nè zero, ma cinque, sei, quattro, tre oppure otto. Perchè non deve essere possibile ai comuni graduare in qualche modo questa imposta di consumo? Questa è una ulteriore offesa che si fa all'autonomia comunale. Ma è possibile che non riteniamo i nostri comuni abbastanza adulti da capire qual è il livello sul quale si devono collocare in una scala già prefissata, cioè che prefissiamo noi per legge da zero a dieci? Si è detto da parte di qualcuno che il calcolatore dell'Enel non è in grado di fare conti complicati di questo genere. Non è assolutamente vero. Chi si intende un po' di calcolatori sa benissimo che spingendo il tasto 10, 8, 9, 7 o 5 si ottengono i risultati voluti. Non esistono problemi tecnici di questo tipo e di questa natura. Forse l'Enel dovrà pagare qualche straordinario in più a uno o due dei suoi dipendenti: non più di tanto costa il nostro emendamento e restituisce ai comuni la possibilità di fare delle scelte tra zero e dieci, che a me sembra il minimo indispensabile che si possa chiedere a chi tenacemente ritiene che l'articolo 7 sia una novità significativa e positiva in questo decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 7.2.

T R I G L I A , *relatore*. Ricordo che l'addizionale è facoltativa e che esenta le fasce sociali. C'è qualcosa di corretto nelle osservazioni del senatore Anderlini e credo che debba essere raccolto nel disegno di legge triennale. Per quest'anno è già però fissato in dieci lire: un'ulteriore modifica

confonderebbe e creerebbe sperequazioni tra i comuni. L'imposta è facoltativa. Sono quindi contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F R A C A N Z A N I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Il disegno di legge triennale ha raccolto la forcilla discrezionale proposta dal senatore Anderlini. È stato possibile fare questo nel disegno di legge triennale perchè ci sono tempi che consentono sotto il profilo tecnico di attivare una possibile diversità di imposta, mentre non è stato possibile, per motivi tecnici, fare questo nel decreto 1981.

Per quanto riguarda la discrezionalità, la non finalizzazione, l'esenzione delle fasce sociali, ricordiamo che, come è stato detto, tutto questo è già inserito nel decreto 1981. Per questi motivi esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Fassino e Malagodi, identico all'emendamento 7.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Del tutto inconsistenti, signor Presidente — me lo lasci dire — sono le argomentazioni del relatore e del Sottosegretario sul loro « no » al mio emendamento. Faccio appello a quanti in questa Aula hanno una qualche esperienza di vita amministrativa, sono stati sindaci o assessori nel dire che è incredibile che il Senato stabilisca per i comuni 10 lire o niente, mentre basterebbe cambiare due parole per restituire elasticità all'insieme di questa pro-

blematica e mettere i comuni in condizione di avere per lo meno l'autonomia di graduare fra zero e dieci. Certo è facoltativo, onorevole Fracanzani; ci mancherebbe altro che con un decreto di questo genere imponessimo ai comuni una arcivecchia imposta di consumo, residuo feudale inserito per forza in questo decreto. Il meno che potevate fare era scegliere la facoltatività, ma, dato che avete scelto questa strada, stabilite insieme a me serenamente — e mi rivolgo ai colleghi che hanno qualche esperienza in questo campo — di dare ai comuni la possibilità di scegliere fra zero e dieci lire.

Tra l'altro, signor Presidente, questo emendamento non costa niente per cui nè il senatore Carollo, nè i colleghi della Commissione bilancio possono sostenere che occorre una copertura. Si tratta solo di riconoscere ai comuni una autonomia. (*Interruzione del senatore Carollo*). Le do atto, senatore Carollo, di non essersi alzato. Volevo sottolineare che non siamo di fronte a emendamenti che implicano una spesa. È un modo per dire ai comuni che sono liberi di scegliere. Solo questo vi chiediamo di fare: un gesto che sia anche di rispetto del principio delle autonomie comunali al quale tutti in quest'Aula ci richiamiamo.

S C E V A R O L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I . L'emendamento 7.2 afferma un principio giusto perchè rispetta un diritto di autonomia dei comuni. Le obiezioni, però, sono di ordine tecnico, non di ordine politico. Sappiamo che il decreto è in vigore e che vari comuni hanno già applicato questa addizionale delle dieci lire, perchè non avevano la facoltà che, se accettassimo l'emendamento, verrebbe concessa con il decreto, creando così una situazione di difficoltà per quei comuni.

Credo allora che sia corretto da parte nostra affermare la validità di questo principio e impegnarci a inserire questa norma nella legge triennale che esamineremo, mi auguro, nelle prossime settimane. In que-

sto modo risolveremo correttamente il problema. Per queste ragioni, non diamo il nostro voto.

M A R C O R A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R C O R A . Signor Presidente, ho esperienza in questa materia in quanto sono sindaco. Tra l'altro, rispettando il decreto, ho già proposto e ottenuto l'approvazione dell'addizionale delle dieci lire per chilowattora consumato. Debbo dire che durante il dibattito nel mio consiglio comunale ci sono state osservazioni simili a quanto esposto dal senatore Anderlini, cioè che ci fosse anche la possibilità di una percentuale differente da quella, che viene stabilita in un'unica categoria, di dieci lire. Vorrei dire anche ai colleghi che siccome lo spirito di questo articolo è di trovare ulteriori risorse per il bilancio comunale, credo che si possa rispettare tale spirito stabilendo non la cifra assoluta di 10 lire, ma fino a 10 lire. In fin dei conti che cosa vogliamo noi? Che venga applicata il più possibile questa norma. Se dovessimo fissare rigidamente le 10 lire, molti comuni non l'applicherebbero e quindi otterremmo un risultato contrario. Lasciando la possibilità fino a 10 lire creiamo una maggiore responsabilità per l'amministratore che vuole contemperare le diverse esigenze.

Per questo dichiaro che la proposta del senatore Anderlini e del senatore Ariosto non scombina niente, non implica traumi, ma crea ulteriori motivi di pressione sull'amministrazione comunale perchè, comunque introduca questa addizionale anche se non nella misura di 10 lire, introduce un principio che potrà essere ripreso negli anni futuri.

Quindi vorrei chiedere ai colleghi di capire lo spirito. Qui non si tratta di un sì o di un no, ma si tratta di capire che esiste la necessità che questa addizionale venga applicata. Se noi mettiamo il 10 assoluto, sono molti quelli che non l'applicheranno, se dia-

mo la possibilità fino a 10, è probabile che molti più comuni l'applicheranno.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, ha sentito le osservazioni che sono venute e anche una proposta che mi sembra implicita in quanto detto dal senatore Scevarolli. La invito perciò ad esprimere il suo parere.

T R I G L I A , *relatore*. Ho già detto in maniera molto sintetica il mio pensiero, ma forse non è stato capito e perciò lo ripeto. Le osservazioni dei senatori Anderlini e Marcora sono corrette; essendo però già uscito il decreto e avendo applicato moltissimi comuni le 10 lire creiamo una disparità tra i comuni che hanno già deliberato nel limite rigido di 10 lire. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Lasciate rispondere il relatore, poi se chiederete la parola potrete parlare.

T R I G L I A , *relatore*. Come dicevo, si crea una disparità con gli altri che possono deliberare con una maggiore discrezionalità (5; 6; 0, 50). Naturalmente ricordo che come atto amministrativo la delibera con cui viene istituita l'addizionale può essere revocata e modificata. Il che vuol dire che all'utenza, attraverso l'Enel, verranno prima fatti addebiti poi rimborsi; tutte procedure che anche per l'Enel dal punto di vista tecnico sono estremamente complesse.

Condivido quindi il parere del Governo di mantenere per il 1981 le 10 lire. Se la materia verrà ancora disciplinata, come personalmente mi auguro, nel 1982 e nei seguenti anni, come auspicato dal senatore Scevarolli, sono dell'idea che debba configurarsi una addizionale (come per la verità già previsto dal disegno di legge triennale) tra le 5 e le 15 lire. Resto comunque dell'idea che nel 1981 debba essere tenuta ferma nella ragione di 10 lire.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, come già accennato prima, in termini di volontà politica precisa e non meramente di buone intenzioni, è sulla stessa linea, a questo proposito, espressa dai senatori Anderlini e Marcora e questa volontà politica è testimone non di fumo, ma del fatto che il Governo ha introdotto proprio questo concetto di discrezionalità entro certi limiti di tassazione nel disegno di legge triennale. Il Governo non l'ha introdotto nel provvedimento annuale perchè l'ente interessato ci ha esplicitamente e ripetutamente detto che, per poter attivare un meccanismo del genere molto più complesso, ha bisogno di un adeguato tempo davanti. Mentre sarebbe in grado, tempestivamente, di attrezzarsi per decisioni di questo tipo, differenziate e articolate da parte dei comuni dal gennaio 1982, non avrebbe tale possibilità per una attuazione tecnica immediata.

Perciò alla luce di queste dichiarazioni dell'ente interessato che qui riferisco e non certo per scelta politica, come dimostra l'impostazione triennale a questo proposito, debbo confermare, per motivi di serietà, il parere contrario.

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Credo di avere il dovere, anche come presidente del comitato pareri della 5ª Commissione, di affermare che l'emendamento Anderlini molto probabilmente farebbe aumentare le entrate ai comuni, mentre la rigidità del 10 per cento potrebbe indurre alcuni comuni a non applicare tale percentuale.

Bisogna tener conto, signor Presidente, che l'articolo 7 non istituisce la tariffa del 10 per cento aggiuntiva, ma dà facoltà ai comuni di applicarla. I comuni, pertanto, sono liberi di applicare il 10 per cento o di

non applicarlo. Se si dà facoltà ai comuni di andare fino al 10 per cento, può accadere che alcuni comuni disposti ad applicare il 5 per cento, non lo sono per il 10 per cento; di conseguenza si ha almeno un'ipotesi di maggiori entrate, sia pure del 5 per cento, ma non di nulla. Ha ragione il senatore Marcora.

Per queste considerazioni, che mi sono permesso di illustrare con assoluta umiltà, ritengo che votare l'emendamento Anderlini non rappresenti un danno, ma un guadagno per i comuni stessi e quindi per la finanza pubblica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 7.2, presentato dai senatori Ariosto e Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

T R I G L I A , *relatore*. Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

E approvato.

B O N D I . Ma questa non è una controprova!

P R E S I D E N T E . Per quale motivo?

B O N D I . Perchè alcuni senatori hanno votato in maniera differente da prima.

P R E S I D E N T E . È affar loro. Si prova come risulta in Aula il voto, non la stabilità della coscienza; è una osservazione che riguarda il foro interiore, non quello esterno. (*Commenti*).

Dopo l'articolo 7 è stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 7.0.1. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *segretario:*

Art. ...

« Le spese relative alla gestione dei beni patrimoniali appartenenti ad enti ed istituzioni soppresse per effetto dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono iscritte fra quelle di parte corrente dei bilanci comunali per l'anno 1981, oltre i limiti di cui al successivo articolo 14.

Il maggior importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'articolo 14, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per i proventi e rendite dei beni suddetti, nella parte entrata del bilancio 1981.

Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per tali entrate risultino inferiori alle previsioni, la differenza verrà erogata dallo Stato a consuntivo, al netto delle economie eventualmente realizzate nelle corrispondenti previsioni iniziali di spesa ed entro i limiti del disavanzo di gestione di competenza dell'anno 1981 ».

7.0.1 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

M A R S E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R S E L L I . Signor Presidente, con questo articolo aggiuntivo noi proponiamo di iscrivere le spese relative alla gestione dei beni patrimoniali appartenenti a enti e istituzioni soppresse per effetto dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 (cioè l'articolo che riguarda l'attribuzione ai comuni di tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza) fra quelle di parte corrente dei bilanci comunali per l'anno 1981. E vorremmo che l'incremento di queste spese fosse considerato come incremento superiore al 16 per cento dell'ammontare previsto per il 1980 indicato all'artico-

lo 14 della legge. Il maggior importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'articolo 14, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per i proventi e rendite dei beni suddetti nella parte entrata del bilancio 1981.

Noi insistiamo su questa nostra impostazione anche perchè in Commissione il Governo sui primi due commi dell'articolo aggiuntivo da noi proposto si era dichiarato favorevole. A questo punto vorremmo conoscere il parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T R I G L I A , *relatore.* L'articolo proposto con l'emendamento 7.0.1 riguarda un problema reale che non può essere ignorato. Credo però — ed è questo il motivo del parere contrario del relatore — che non sia possibile inserirlo in questa legge. Infatti i primi due commi sono del tutto ovvi, ma il vero problema sta nel terzo comma, in base al quale si pongono a carico del ripiano che lo Stato deve dare ai comuni il disavanzo relativo alla gestione patrimoniale dei beni che in base alla riforma sanitaria sono passati ai comuni dagli enti ospedalieri. Si tratta di perdite che sono verosimilmente assai forti, ma che non conosciamo con esattezza. Credo, quindi, che sia giusto che il Governo le accetti celermente — per la quale cosa si è impegnato — dopo di che adotti un provvedimento *ad hoc*.

Certamente il problema è reale e non può essere ignorato, ma, poiché si tratta forse di qualche centinaio di miliardi, non credo che possa essere risolto con un articolo aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Effettivamente il problema esiste, come è sottolineato dall'emendamento e come ha confermato il relatore in questo momento. Però, come pure ha detto il relatore, si tratta di un problema estre-

mamente complesso che richiede accertamenti difficili soprattutto per quanto concerne le coperture che da prime previsioni si ritengono rilevanti e comunque di non facile quantificazione.

Ciò premesso, il Governo proporrebbe perciò al presentatore dell'emendamento di ritirarlo e, se lo ritiene, di presentare un ordine del giorno in cui impegna il Governo a condurre questa indagine in termini celeri, sulla base della quale si prenderanno poi le opportune decisioni.

M A R S E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R S E L L I . Accolgo l'invito fattomi dal Governo. Debbo dire comunque che già nel nostro Gruppo era maturata questa soluzione, per evitare di avere un voto contrario su questo articolo. Trasformeremo quindi questo emendamento in ordine del giorno; nello stesso tempo, però, vorremmo che le raccomandazioni rivolte dal relatore al Governo fossero tenute nella massima considerazione. Bisogna prendere atto — è la verità dei fatti — che questo è un problema reale che i comuni si trovano a dover affrontare e quindi, secondo il nostro punto di vista, di grande urgenza.

P R E S I D E N T E . Quando il senatore Marselli ci avrà fatto pervenire il testo dell'ordine del giorno, lo porremo in votazione. Osservo che la decisione presa mi sembra quanto mai opportuna, perché la 5ª Commissione ci aveva già preavvertito che l'approvazione di questo emendamento avrebbe fatto nascere un problema di modifica della copertura finale.

Sull'articolo 7-bis sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

All'emendamento 7-bis. 1 sostituire le parole: « 1° gennaio 1982 » con le altre: « 1° luglio 1981 ».

7-bis. 1/1

TARABINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1982 la misura di lire 50 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e rideterminata dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221, è elevata a lire 150 al litro ».

7-bis. 1

IL GOVERNO

T A R A B I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A R A B I N I . Il subemendamento da me presentato sconta l'approvazione dell'emendamento 7-bis. 1, presentato dal Governo, cui esprimo la mia adesione. La preoccupazione di cui si dà carico l'emendamento governativo, quella, cioè, di assicurare tempi sufficienti per la messa in atto delle procedure occorrenti per l'applicazione dell'aumento, ha portato il Governo a differire l'effetto della disposizione al 1° gennaio 1982. Ma tale preoccupazione può essere ugualmente soddisfatta con l'anticipazione dell'applicazione dell'aumento al 1° luglio 1981, e questo è il senso del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

T R I G L I A , relatore. Le osservazioni del collega Tarabini mi appaiono sensate; comunque, essendo la materia squisitamente tecnica, mi rimetto al Governo.

F R A C A N Z A N I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo, nell'esprimere parere favorevole al subemendamento, rinuncia ad illustrare il suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 7-bis. 1/1, presentato dal senatore Tarabini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7-bis. 1, presentato dal Governo, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Sopprimere l'articolo.

8.2 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1981 l'imposta locale sui redditi è attribuita ai comuni, alle province ed alle Regioni con le seguenti aliquote:

a) dall'8 al 10 per cento in favore dei comuni;

b) dall'1 al 2 per cento in favore delle province;

c) dall'1 al 3 per cento in favore delle Regioni.

La riscossione mediante autotassazione dell'ILOR può applicarsi solo per l'aliquota del 10 per cento risultante dalla somma delle aliquote minime.

Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modificazioni ».

8.1 FASSINO, MALAGODI

DE SABBATA . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

DE SABBATA . Non mi dilungherò molto su questo argomento; si tratta dell'imposta locale sui redditi che può essere una delle risorse dell'autonomia di entrata dei comuni oltre che degli altri enti

locali e che invece, nonostante il suo nome di imposta locale sui redditi, è rimasta sempre, da quando è nata, assegnata allo Stato. Credo che sia giunto il momento di concludere questa assegnazione provvisoria. Mi riporto a quanto in modo analogo su questo argomento è stato detto più volte su simili provvedimenti di legge e insisto perchè venga soppressa l'attribuzione allo Stato di questa imposta locale sui redditi. Colgo l'occasione per esprimere il consenso del Gruppo comunista all'emendamento successivo 8.1 del senatore Fassino nel caso che la proposta avanzata con l'8.2 non debba ottenere la maggioranza.

PRESIDENTE . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 8.2.

TRIGLIA , relatore. Il parere del relatore è contrario.

FRACANZANI , sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è contrario.

FASSINO . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

FASSINO . Il problema dell'autonomia impositiva deve essere affrontato, non creando nuove imposte, ma utilizzando l'imposta introdotta con la riforma finanziaria proprio per finanziare gli enti locali e cioè l'ILOR. In questi anni l'ILOR è stata avocata allo Stato snaturandone la funzione. La restituzione dell'ILOR alla sua funzione originaria consente di restituire agli enti locali un nuovo cespite finanziario. Il gettito dell'ILOR nel 1980 è stato di 3.000 miliardi. L'accertamento e la riscossione dell'ILOR restino allo Stato, in modo da evitare la creazione di nuove strutture burocratiche, mentre agli enti locali si attribuisca la facoltà importantissima di variare le aliquote entro un minimo ed un massimo.

L'emendamento 8.1 prevede inoltre che l'attuale sistema di riscossione dell'ILOR mediante autotassazione si applichi limita-

tamente alla somma delle aliquote minime, mentre per il resto si procederà mediante l'emissione di ruoli, ciò per consentire la rapida riscossione e redistribuzione della parte sostanziale dell'imposta e per evitare che il contribuente possa perdersi tra le varie aliquote maggiorate determinate dai vari enti locali.

L'emendamento non comporta aggravii per il bilancio dello Stato in quanto le minori entrate per l'assegnazione dell'ILOR agli enti locali sono evidentemente compensate dalle minori spese per il pareggio dei bilanci degli enti locali stessi la cui autonomia impositiva altrimenti, a nostro avviso, sarebbe del tutto svuotata. Ricordo che, in sede di discussione in Commissione della legge finanziaria, il Governo aveva proposto e poi probabilmente ritirato o aveva lasciato capire l'intenzione di abolire, a partire dal 1981, l'avocazione allo Stato dell'ILOR per restituirla ai comuni.

Io penso che sarebbe logico che ciò avvenisse anche perchè altrimenti l'ILOR non avrebbe altra ragione di esistere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 8.1.

T R I G L I A , relatore. Anche la proposta dei senatori Fassino e Malagodi modifica radicalmente l'impostazione del decreto. E pertanto esprimo parere contrario.

F R A C A N Z A N I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 8.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Fassino e Malagodi. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Poichè sono presenti i rappresentanti del Ministero delle finanze, possiamo passare all'esame degli emendamenti agli articoli da 3 a 6, in precedenza accantonati.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 3.

P A L A , segretario:

All'emendamento 3.6, dopo il penultimo comma del testo proposto per l'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, aggiungere il seguente comma:

« Per l'infedeltà quantitativa o qualitativa della dichiarazione che corrisponde ad almeno un quarto del sovrapprezzo dovuto, si applica una penale pari all'ammontare del sovrapprezzo aggiuntivo ».

3.6/1 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 16 della legge 10 marzo 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio di smaltimento (raccolta, allontanamento, depurazione, scarico) delle acque di rifiuto provenienti da fabbricati privati e pubblici, inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto all'ente gestore del servizio un corrispettivo secondo apposita tariffa. Al pagamento sono obbligati in solido il titolare del diritto reale su detti fabbricati, il possessore a qualunque titolo nonchè il contraente dell'utenza di acquedotto e chi effettua derivazione d'acqua quando dall'utenza e dalla derivazione collegate a detti fabbricati provengano le acque di scarico.

La tariffa è rapportata alla quantità e qualità degli scarichi, valutate sulla base di quanto disposto dagli articoli successivi. Il corrispondente introito può essere destinato esclusivamente al raggiungimento dei fini di cui alla presente legge.

Non sono soggette al corrispettivo le derivazioni dei corpi idrici destinate ad usi irrigui, idroelettrici, di refrigerazione ».

L'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

" Per le acque prelevate da reti d'acquedotto pubbliche o private il corrispettivo è riscosso direttamente dall'ente gestore dell'acquedotto, a mezzo di bolletta unificata, calcolata sulla base dei consumi effettivi o convenzionali assunti per l'utenza di acquedotto e con le stesse modalità di addebito, riscossione, distacco per morosità già in atto per essa.

Sono esclusi dal pagamento solo gli utenti che dichiarino di non essere allacciati neanche tramite canalizzazioni private, alla fognatura pubblica, fatta salva la verifica di veridicità. Per utenze multiple l'esclusione riguarda la sola quota di utilizzazione non allacciata.

Entro il mese successivo a quello della riscossione l'importo riscosso è versato all'ente che gestisce il servizio di smaltimento nel comune ove ha sede l'utenza d'acquedotto.

Per le acque derivate direttamente da corpi idrici di ogni tipo se l'acqua derivata confluisce, anche tramite canalizzazioni private, in fognature pubbliche, chi effettua la derivazione ha l'obbligo di dichiarare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'ente gestore del servizio di smaltimento la quantità d'acqua che presume di derivare per l'intero anno in corso e le percentuali di tale quantità destinate ad utilizzazioni collegate alle singole fognature pubbliche.

L'ente gestore provvede alla fatturazione e riscossione con periodicità almeno annuale e con le quantità convenzionali risultanti dall'applicazione delle suddette percentuali alla derivazione presunta dichiarata.

Entro febbraio dell'anno successivo chi effettua la derivazione è tenuto a dichiarare ed eventualmente a documentare la quantità effettivamente prelevata nell'anno precedente, per i conguagli del caso.

Qualora detta quantità superi di un terzo quella posta a base della fatturazione, sull'eccedenza oltre il terzo è dovuta una penale pari al corrispettivo.

Alle quantità definite secondo i criteri stabiliti nei precedenti commi si applica la tariffa base, alla quale, per le forniture di acqua prevalentemente destinata ad usi industriali di insediamenti produttivi, si aggiunge il sovrapprezzo.

Ai fini dell'applicazione del sovrapprezzo per le forniture di acqua che alimentino utilizzazioni prevalentemente industriali di insediamento produttivi, gli interessati sono tenuti a dichiarare il tipo di lavorazione e le caratteristiche degli scarichi. La dichiarazione deve essere fatta all'atto del pagamento della prima bolletta maggiorata per gli utenti di acquedotto e contestualmente alla denuncia che ha termine di scadenza il 28 febbraio per chi effettua la derivazione direttamente da corpi idrici.

Il sovrapprezzo è addebitato nelle bollette successive anche a conguaglio.

Per l'omissione o il ritardo della dichiarazione si applica una penale pari all'ammontare del corrispettivo dovuto.

Qualora il ritardo si protragga per oltre un anno l'autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione di scarico può pronunciare la decadenza".

Dopo l'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis. — Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, sentito il CIP, è autorizzato a emanare, entro il 31 marzo 1984, norme per la determinazione dei canoni di derivazione di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dei canoni di scarico di cui all'articolo successivo, della tariffa base e del sovrapprezzo di cui ai precedenti articoli 16 e 17, con eventuale articolazione unificata per fasce di consumo. Le norme, emanate anche ai sensi dell'articolo 90, punto c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dovranno prevedere:

le modalità di applicazione della tariffa, correlate agli obiettivi stabiliti dai piani regionali di risanamento delle acque;

il progressivo allineamento delle tariffe ai costi effettivi, calcolati a preventivo sulla base di criteri industriali;

n. 319, non si applica se gli insediamenti produttivi, utilizzando servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle proprie acque di rifiuto, sono tenuti al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

3.8 GUSO, TONUTTI, BERLANDA

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi richiamo a quanto ho già avuto occasione di affermare nel dibattito generale. La modifica che il Governo propone, con il decreto-legge, alla legge Merli, per la parte che riguarda l'inquinamento delle acque, è una modifica positiva per quello che concerne la soppressione della tassa sulla pioggia: per il resto però presenta difetti notevoli, riguardanti, circa l'effettiva capacità di riscossione, la procedura di riscossione delle tariffe proposte con il decreto. Presenta anche sopraffazione dei poteri regionali, perchè si tratta di tariffe che per la legge Merli sono affidate alle decisioni delle regioni. *(Si avverte un certo brusio in Aula e l'oratore interrompe brevemente il suo dire. Richiami del Presidente).*

La ringrazio, signor Presidente. Stavo parlando di tariffe e di metodi di riscossione che rendono le procedure poco agevoli, di sopraffazione dei poteri regionali essendo questi servizi affidati alla competenza legislativa delle regioni e quindi in definitiva di disposizioni che vanno assolutamente corrette.

Per quanto riguarda le procedure aggiungo altresì che il Governo ha accettato senza discussione il parere del Consiglio di Stato sul carattere di tassa della tariffa, ma si poteva anche accettarlo rispetto alla legislazione in vigore e cercare di correggerlo nel senso di attribuirgli il carattere di una tariffa, che è molto più elastica per quanto riguarda le decisioni dei soggetti che ne hanno il potere.

A tutte queste questioni — mi esonerino i colleghi da una particolareggiata illustrazione — cerca di rispondere l'emendamento, che del resto ai colleghi della Commissione è già noto per essere stato presentato in quella sede, come può essere noto anche agli altri per essere stato tempestivamente stampato. Esso contiene qualche limitato miglioramento.

Insieme all'emendamento 3.6/1 sto illustrando anche l'emendamento 3.6, con il consenso del Presidente. L'emendamento 3.6/1, infatti, non è che un piccolo subemendamento che integra l'emendamento 3.6 per quello che riguarda alcune penali, cioè l'infedele denuncia che rimaneva esclusa dalle sanzioni e che con il subemendamento viene invece ricompresa.

Vi sono in questo testo almeno la conservazione e il rispetto delle decisioni già assunte e già in essere per iniziativa di quelle regioni — e sono nove — che sono state più diligenti nell'attuazione delle norme. A questo proposito vi sono emendamenti di altri colleghi sui quali ci riserviamo di esprimere il nostro parere qualora questo non venisse accettato. Comunque questo è l'unico emendamento che ha una sua organicità, che rende le tariffe facilmente riscuotibili e che può aiutare in larga misura gli enti interessati, soprattutto i comuni, ad attuare gli impianti di depurazione delle acque che derivano dagli usi civili e di quelle che derivano dagli usi industriali.

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Con l'emendamento 3.3 proponiamo di sopprimere le modifiche e le integrazioni all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in quanto i criteri in essa stabiliti per la determinazione delle tariffe di fognatura — mi riferisco alle modifiche — e di depurazione degli scarichi civili non consentono di coprire il costo dei servizi come è invece necessario. Mi riferisco in modo particolare ai comuni medi e piccoli in quanto il costo unitario di depurazione è inversamente proporzionale alla

quantità di acque reflue trattate dai depuratori, per cui per i depuratori che raccolgono le acque dei piccoli comuni non si raggiungerebbe, a nostro avviso, l'autofinanziamento. Occorre evitare che il ripiano finanziario sia posto a carico del settore industriale o dello Stato.

Tornando al testo vigente dell'articolo 17 della legge n. 319 viene invece meglio assicurata una corretta ripartizione dei costi degli impianti di depurazione tra acque di scarico civile e acque di scarico industriale e viene evitato l'accollamento degli oneri del servizio a carico dei bilanci degli enti locali e quindi dello Stato. La mia illustrazione si riferisce agli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5 poichè sono uno connesso all'altro

V E T T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E T T O R I . Signor Presidente, questi emendamenti sono collegati. Rammento che la non semplice e faticosa applicazione della legge Merli ha creato, specialmente in alcune regioni che si sono fatte carico subito di applicare questo importante provvedimento, situazioni differenziate per quanto riguarda la gestione del servizio che diventa « servizi » di raccolta, di allontanamento, di depurazione e di scarico che possono essere gestiti da enti diversi intercomunali e comprensoriali. È una realtà già esistente alla quale si propone di fare attenzione; si propone cioè la modifica al testo nel senso di ripartire il canone tra gli enti gestori dei rispettivi servizi. Questo per quanto riguarda l'emendamento 3.1. Circa l'emendamento 3.2, che è collegato, si pluralizza il servizio nei « servizi », nell'ambito di un medesimo servizio antinquinamento delle acque, con gestione differenziata in termini settoriali e soprattutto in termini di ripartizione fra gli enti del canone che è unico.

G U S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U S S O . L'emendamento 3.7 è semplicemente un adeguamento alla terminologia indicata nella legge Merli, dove non si parla mai di insediamenti industriali, ma bensì di insediamenti produttivi.

L'emendamento 3.9, nella prima parte, limita in sostanza le tariffe per usi industriali all'ambito del costo del servizio. Sappiamo che con le venti lire al metro cubo, eventualmente più altre venti, di cui all'articolo 17, non si coprono i costi del servizio nè tanto meno si copriranno in futuro. Quindi è giusto che il servizio, anche per la parte industriale, non superi il costo complessivo del servizio stesso.

La seconda parte si illustra da sè...

P R E S I D E N T E . Senatore Gusso, mi pare che la proposta che lei fa, volta a sostituire la parola « industriali » con l'altra « produttivi », possa presentare alcuni inconvenienti. Nasce il problema di che cosa succederà se questi impianti non producono niente. Bisognerebbe, caso mai, dire: « impianti di produzione », lasciando impreggiudicato il fatto che siano produttivi o no.

G U S S O . Nella legge n. 319 si stabiliscono tre categorie: insediamenti civili, insediamenti produttivi e insediamenti agricoli che possono essere assimilati agli insediamenti produttivi. Non sono in grado di contestare quanto lei dice circa la proprietà della parola « produttivi », però mi pareva — e così sommestamente mi pare tuttora — che adeguare la dizione prevista nel decreto-legge a quella della legge Merli significasse quanto meno dire le stesse cose.

P R E S I D E N T E . Se fossi avvocato, sarei lieto del suo emendamento perchè farei un sacco di cause tutte le volte che mi trovassi di fronte a imprese che non sono produttive nel senso del reddito. Ad ogni modo, se le piace così, facciamo così.

G U S S O . Stavo dicendo che la seconda parte dell'emendamento 3.9 si illustra da sè. Circa l'ultimo emendamento, il 3.8, ero in dubbio se proporre l'abrogazione dell'articolo 18 della legge Merli perchè, a quan-

to mi risulta, non è applicato nè è applicabile. Tuttavia mi è parso giusto lasciarlo com'è, salvo precisare che quegli insediamenti produttivi — e mi scuso per la parola — che attualmente utilizzano pubblici servizi di fognatura e di epurazione debbono essere tenuti al pagamento della tariffa prevista dall'articolo 17 e non anche da quella aggiunta prevista dall'articolo 18.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, relatore. Signor Presidente, il parere della maggioranza della Commissione non c'è, nel senso che ci rimettiamo al parere che darà il Governo. La materia regolata dalla legge n. 319, legge Merli, è molto complessa e la maggioranza della Commissione ha ritenuto di non essere in grado di approfondire adeguatamente tutti gli emendamenti e il riesame complessivo degli articoli 16 e 17, così come dal decreto. Quindi il relatore si rimette al Governo su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* **GARGANO, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli senatori, la proposta di modifica dell'articolo 3 del senatore Bonazzi parte dal presupposto che il canone, definito impropriamente apposita tariffa, abbia natura di entrata di carattere patrimoniale e non tributario. Questo problema ha già formato og-

getto di perplessità in sede di prima applicazione della legge n. 319 del 1976. Sulla natura del canone occorre precisare che si è espresso il Consiglio di Stato nella adunanza della sezione terza con parere del 12 giugno 1979, ritenendone la natura tributaria in quanto non si tratti di prestazione patrimoniale dall'utente liberamente contratta, bensì di prestazione determinata autoritariamente e obbligatoriamente dall'ente pubblico.

Il senatore De Sabbata dice che è stato adottato questo concetto acriticamente. Si tratta di una scelta, così come un'altra scelta è quella di non accogliere questo concetto. Ci sembra che sul piano della razionalizzazione e della semplificazione almeno questo sia un punto fermo.

Ciò posto, occorre comunque formalizzare il procedimento di accertamento e riscossione secondo i canoni del rapporto tributario atto a garantire la efficace e non onerosa tutela di tutti i cittadini di fronte alla pretesa impositiva.

Quindi, di qui, in particolare l'introduzione dell'articolo 17-ter a cui non si può in alcun modo rinunciare. Circa l'utilizzazione delle acque per usi civili in sede di prima applicazione degli articoli 16 e 17 della legge n. 319 è emersa l'esigenza di una semplificazione del procedimento di applicazione del tributo e di determinazione della tariffa, quindi l'esigenza di escludere la valutazione della qualità delle acque utilizzate per tali usi e di unificare la tariffa per tutti i soggetti.

Non può pertanto aderirsi all'emendamento in particolare per quanto concerne i punti 3 e 4.

Presidenza del vice presidente MORLINO

(Segue **GARGANO, sottosegretario di Stato per le finanze**). Circa l'articolo 17-bis non si ritiene assolutamente utile riprodurre un procedimento di determinazione della misura dell'imposizione che in fase di prima applicazione della legge Merli ha determinato solo difficoltà e preoccupazione nel-

la pubblica opinione e poche entrate agli enti locali, in quanto, per ciò che risulta, solo 9 regioni hanno dettato le norme per l'applicazione del canone e pochissimi comuni hanno poi di fatto applicato il canone. Esigenza di chiarezza e certezza del diritto hanno pertanto suggerito di integrare l'ar-

titolo 17, ora 17-bis, prevedendo termini perentori per la determinazione della tariffa.

Si ritiene comunque in particolare che sia opportuno al primo comma individuare nell'utente di fatto della fognatura, e non nel titolare dell'utenza, il soggetto passivo del tributo, atteso lo stato di conservazione dei catasti comunali, e della mancata rilevazione dei passaggi di titolarità, attesa la natura di prestazione imposta dal canone; l'assimilazione dell'utente dello scarico all'utente dell'acquedotto, se situazioni di fatto lo comportano, non abbisogna di alcuna previsione di legge e, se non vi è, la legge non può legittimamente disporla, in quanto verrebbe a trasferire un onere su soggetto diverso da quello che vi sarebbe tenuto.

Non si tratta di esenzione dall'imposta per gli utenti di acquedotto che non sono allacciati alla pubblica fognatura, ma di esclusione dall'ambito di applicazione del tributo per difetto del presupposto costituito dall'allaccio della pubblica fognatura e non dall'utenza di acquedotto.

È pertanto disposizione pleonastica che potrebbe ingenerare equivoci proprio sulla definizione del presupposto.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 3.7, la sostituzione proposta non ha sostanziali effetti modificativi della disposizione contenuta nell'articolo 3 e non può essere accolta, in quanto introdurrebbe solo una ulteriore complicazione, almeno terminologica, in una situazione che non ha bisogno di altre turbative.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.9, riteniamo che sia del tutto superfluo e pleonastico. Il 3.8 è in contrasto con gli obiettivi dell'articolo 18 della legge n. 319. Esprimo pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3.6/1 presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Bonazzi e da altri sena-

tori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Vettori e Berlanda. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4/1.

D E S A B B A T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto su questo emendamento che d'altronde non è stato illustrato. Si tratta di un ritocco all'emendamento del collega Fassino il quale prevede che la tariffa provvisoria resti in vigore solo per il 1981. Secondo me invece si potrebbe determinare un vuoto ed è necessario che, se la tariffa è destinata a restare in vigore provvisoriamente, vi resti fino a quando le regioni la deliberano. Perciò insisto per la votazione di questo emendamento; successivamente voterò favorevolmente all'emendamento Fassino.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3.4/1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

V E T T O R I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

G U S S O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U S S O . Signor Presidente, ho la vaga impressione che il Governo non abbia bene accolto la nostra proposta. In nessuna parte della legge Merli, nè tanto meno della legge cosiddetta Merli *bis*, nè tanto meno della legge 690 che converte un certo disegno di legge si usa l'espressione « insediamenti industriali » poichè si parla sempre di insediamenti o complessi produttivi. Ed allora io insisto per la votazione dell'emendamento 3.7.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3.7, presentato dal senatore Gusso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Gusso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Fassino e Malagodi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Gusso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Dopo l'articolo 3 è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 3.0.1. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art.

« Per le acque prelevate da reti d'acquedotto o da corpi idrici nell'anno 1981 si applica la tariffa base di lire 32 e il sovrapprezzo corrispondente ai valori della seguente tabella, riferita alle classi stabilite dal Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento con delibera del 22 giugno 1979:

Classe	Scarichi oltre i limiti della Tabella C)	Scarichi entro i limiti della Tabella C)
1	0	lire 8 per mc
2	0	lire 12 per mc
3	0	lire 16 per mc

La tariffa e il sovrapprezzo possono essere applicati anche alle utenze e derivazioni i cui scarichi non recapitano in pubbliche fognature, purchè l'ente gestore effettui gratuitamente lo spurgo delle fosse settiche connesse ai suddetti scarichi.

Gli enti gestori che abbiano già dato applicazione a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 e dai provvedimenti regionali adottati ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, mantengono in vigore il sistema tariffario in atto.

Per gli anni successivi e fino a quando non entreranno in vigore le tariffe fissate ai sensi degli articoli 16, 17 e 17-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, salvo i casi di cui al precedente comma, si applicheranno le tariffe di cui al presente articolo e quelle fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici che ha facoltà di determinarne annualmente l'adeguamento alla variazione del-

l'andamento dei prezzi al minuto oltre ad un incremento massimo del 15 per cento ».

3.0.1. BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Si tratta di un articolo aggiuntivo che completa il quadro delle nostre proposte, fin qui illustrate e votate; quindi lo manteniamo e ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, relatore. Mi rimetto al Governo.

* GARGANO, sottosegretario di Stato per le finanze. Questo emendamento, signor Presidente, costituisce un'appendice dell'emendamento 3.6 e deve essere respinto per le stesse considerazioni, essendo ispirato a scelte di fondo nettamente diverse rispetto a quelle del decreto. Esprimo perciò parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Al primo comma, sostituire le parole da: « gli importi » a: « tassa regionale di circolazione », con le altre: « è istituita una addi-

zionale alla tassa erariale pari al 100 per cento del suo importo complessivo ».

4.1 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

« Se alla scadenza del periodo di validità dei pagamenti effettuati nell'anno 1980, relativi a periodi compresi nell'anno 1981, non viene rinnovato il pagamento della tassa di circolazione l'aumento del cinquanta per cento previsto nel primo comma, afferente i periodi del 1981 per i quali il tributo è stato corrisposto, deve essere pagato entro trenta giorni da detta scadenza ».

4.2 IL GOVERNO

Nell'ultimo comma sopprimere le parole: « sono riservati all'erario dello Stato e ».

4.3 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione ».

4.4 IL GOVERNO

POLLASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLASTRELLI. L'articolo 4 opera una incostituzionale invasione e meno-mazione delle prerogative regionali nell'aumento stabilito per la tassa di circolazione con devoluzione del ricavato all'erario. In Commissione abbiamo richiesto la soppressione dell'articolo 4, ma questa nostra ri-

chiesta non è stata accolta. Non la manteniamo in Aula, ma con l'emendamento 4.1 si intende chiarire che nel caso specifico si tratta dell'istituzione di un'addizionale alla tassa erariale pari al 100 per cento del suo importo complessivo, non quindi di un aumento della tassa regionale. Comunque a nostro avviso è importante che rimanga agli atti il concetto che con l'articolo 4 le regioni non devono assolutamente ottemperare, nè come obbligo, nè come facoltà, all'aumento della tassa regionale.

L'emendamento 4.3 è una diretta conseguenza dell'emendamento precedente.

G A R G A N O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A R G A N O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. I due emendamenti del Governo si illustrano da sè.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T R I G L I A, *relatore*. Il relatore è contrario agli emendamenti 4.1 e 4.3. Inoltre ritiene che il testo dell'articolo, con l'aggiunta proposta con l'emendamento 4.4, risponda alle preoccupazioni espresse dal collega Pollastrelli. Quindi parere favorevole agli emendamenti 4.2 e 4.4.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A R G A N O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento 4.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

All'emendamento 5.1 sopprimere l'ultimo periodo.

5.1/1 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nei confronti dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei Comuni disastriati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con l'elenco di cui all'allegato A del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, nonché nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla stessa data, nei Comuni gravemente o particolarmente danneggiati per effetto del sisma medesimo, individuati nell'elenco di cui all'allegato B del detto decreto-legge numero 19 del 1981, non si applica l'aumento di cui ai commi primo e quinto, limitatamente alle tasse il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, scade nel periodo dal 2 gennaio al 30 dicembre 1981.

233ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 FEBBRAIO 1981

Non si fa luogo al rimborso degli aumenti già corrisposti ».

5.1

IL GOVERNO

G A R G A N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A R G A N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Considero illustrato l'emendamento 5.1.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Nell'ultimo periodo dell'emendamento 5.1 si afferma che non si fa luogo al rimborso degli aumenti già corrisposti. Non ci sembra che sia giusto punire chi è stato più zelante.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T R I G L I A , *relatore*. Parere contrario al subemendamento e favorevole all'emendamento 5.1.

G A R G A N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono contrario al subemendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.1/1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

B O N A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . L'emendamento 5.1 ottiene lo stesso scopo da noi perseguito con

l'emendamento 34-*quater*.1 da noi presentato. Pertanto voteremo a favore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al terzo comma sostituire le parole: « sia esso ad aggio o a canone fisso » con le seguenti: « ove il compenso sia previsto in misura percentuale ».

6.1 B O N A Z Z I , D E S A B B A T A , P O L L A S T R E L L I , M A R S E L L I , G R A N Z O T T O , S T E F A N I , M O D I C A , V I T A L E Giuseppe, S E G A

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1981, provvedimenti i quali tendano a realizzare l'equilibrio tra gettito complessivo della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e costo del servizio di raccolta e trasporto.

In ogni caso, eventuali aumenti tariffari per il 1981 da deliberare entro il 31 marzo 1981 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1980 ».

6.2 B O N A Z Z I , D E S A B B A T A , P O L L A S T R E L L I , M A R S E L L I , G R A N Z O T T O , S T E F A N I , M O D I C A , V I T A L E Giuseppe, S E G A

All'ultimo comma, dopo le parole: « istituirla », inserire le altre: « con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, con decorrenza dallo stesso anno 1981 ».

6.3

IL GOVERNO

All'ultimo comma sostituire le parole: « 31 gennaio 1981 », con le altre: « 31 marzo 1981 ».

6.4 IL GOVERNO

S E G A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G A . Signor Presidente, sembra del tutto inconcepibile concedere, come prevede il terzo comma dell'articolo 6, un aumento percentuale dell'aggio sulle addizionali istituite sulle imposte di pubblicità e occupazione aree pubbliche anche a quegli appaltatori e concessionari a canone fisso. Ci meraviglia che la maggioranza e il Governo, così rigidi per altri aspetti, non vogliono accogliere una proposta che tende a far risparmiare.

Per questi motivi chiediamo, con l'emendamento 6.1, che il 4 per cento di aumento dell'aggio sia previsto solo quando il compenso risulta in misura percentuale.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . L'emendamento 6.2 si riferisce alla situazione dei servizi di nettezza urbana. La proposta che viene dalla Commissione comporta che siano necessariamente aumentate le tariffe di nettezza urbana per conseguire il pareggio o tendere al pareggio.

La nostra proposta, che riproduce letteralmente il testo che è stato approvato da questa Assemblea e dalla Camera nell'anno scorso, cioè sei mesi fa, prevede invece che il pareggio sia conseguito o che si tenda al pareggio non esclusivamente mediante l'aumento delle tariffe fino a un massimo del 30 per cento, ma anche con altre iniziative (estensione del servizio, miglioramento della produttività).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T R I G L I A , *relatore*. Sono contrario per ragioni di equità, che mi sembrano affermate nel testo del decreto, all'emendamento 6.1. Sono contrario anche all'emendamento 6.2, in quanto con il testo approvato dalla Commissione si era già venuti incontro alla esigenza prospettata, riducendo della metà il potenziale aumento della tassa. Credo che sia equo confermare il testo della Commissione, per cui ripeto che il parere è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere ed eventualmente ad illustrare gli emendamenti da esso presentati.

* G A R G A N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli emendamenti 6.3 e 6.4 si illustrano da sè; per gli altri concordo con il relatore, aggiungendo, quanto all'emendamento 6.2, che una ulteriore riduzione, così come proposta, comporterebbe una contrazione di gettito valutabile sui 30 miliardi e quindi, tra l'altro, renderebbe in parte scoperto il provvedimento. Pertanto il parere è contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 6.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno presentato in luogo dell'emendamento 7.0.1 in precedenza ritirato.

P A L A , *segretario*:

Il Senato,

impegna il Governo a considerare l'esigenza che le spese relative alla gestione dei beni patrimoniali appartenenti ad enti ed istituzioni soppresse per effetto dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano iscritte fra quelle di parte corrente dei bilanci comunali per l'anno 1981, oltre i limiti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.

Lo impegna inoltre a riconoscere che il maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'articolo 14, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per i proventi e rendite dei beni suddetti, nella parte entrata nel bilancio 1981; e che, qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per tali entrate risultino inferiori alle previsioni, la differenza dovrà essere erogata dallo Stato a consuntivo, al netto delle economie eventualmente realizzate nelle corrispondenti previsioni iniziali di spesa ed entro i limiti del disavanzo di gestione di competenza dell'anno 1981.

9. 1246.5 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su quest'ordine del giorno.

T R I G L I A , *relatore*. Mi ero permesso di dire che le osservazioni fatte dal senatore Marselli riguardavano un problema reale e confermo questa convinzione. Devo però ricordare che avevo espresso il parere che il Governo dovesse procedere ad accertamenti. Ora l'ordine del giorno, nella sostanza, non parla di accertamenti che il Go-

verno deve fare, ma ripropone lo stesso testo dell'emendamento in termini estremamente impegnativi. Io credo che solo dopo aver accertato e sapendo qual è l'importo di spesa il Governo possa assumere le determinazioni del caso. Mi rimetto comunque al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F R A N C A Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, avevo proposto ai firmatari dell'emendamento la presentazione di un ordine del giorno finalizzato appunto a dare mandato al Governo di fare l'accertamento e di vedere, sulla base di questo accertamento, quali provvedimenti conseguentemente assumere. Qui invece si è trasferito *tout court* il testo dell'emendamento come impegno nell'ordine del giorno. Allora io proporrei un'alternativa ai presentatori: o l'ordine del giorno viene stilato nei termini indicati precedentemente relativi all'accertamento o l'ordine del giorno viene accettato come raccomandazione. Infatti così com'è è la stessa cosa dell'emendamento.

B O N A Z Z I . Siamo d'accordo che l'ordine del giorno sia accettato come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno del senatore Bonazzi e di altri senatori viene accolto dal Governo come raccomandazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Per il triennio 1981-1983 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare agli investimenti degli enti locali l'importo di lire 15.000 miliardi in aggiunta agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a quelle destinate all'edilizia giudiziaria e penitenziaria previste dall'articolo 13 del de-

creto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed a quelle previste dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

L'importo è così ripartito:

a) per il 15 per cento da destinare ai comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti la cui spesa corrente *pro capite* desunta dai bilanci di previsione per l'anno 1979 è inferiore al 90 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dal successivo articolo 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati ad edilizia scolastica, opere igieniche, strade;

b) per il 15 per cento da destinare ai comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti per la realizzazione, prioritariamente di edilizia scolastica, opere igieniche, strade;

c) per il 70 per cento da destinare ai comuni ed alle province per la realizzazione di programmi autonomi di investimento secondo il programma predisposto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi del settimo comma dell'articolo 72, libro secondo, del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3; nelle Regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo i finanziamenti sono attribuiti prioritariamente alle opere che siano in armonia con gli indirizzi programmatici in essi contenuti, attestata dal sindaco, o dal presidente della provincia o del consorzio.

Le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) vengono assegnate in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1979 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

Le rate di ammortamento dei mutui di cui alla lettera a) sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

I Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti possono ottenere finanziamenti sulla quota di cui alla lettera c) soltanto dopo aver impegnato le somme loro

assegnate sulle quote di cui alle lettere a) e b).

Le disponibilità di cui alle lettere a) e b), qualora non venga inviato alla Cassa depositi e prestiti un programma di utilizzazione triennale dei mezzi assegnati, entro il 31 dicembre 1981 e non vengano predisposti gli atti richiesti dalla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle singole opere entro il 30 giugno 1982, vanno ad incrementare le disponibilità di cui alla lettera c).

9. 2 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

All'emendamento 9. 16, nel secondo comma sopprimere le parole: « per il 1981 » e sostituire la cifra: « 4.000 » con l'altra: « 12.000 ».

9. 16/1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, MODICA, SEGA, STEFANI, GRANZOTTO, VITALE Giuseppe

All'emendamento 9. 16, nel secondo comma, lettera b), sostituite le parole da: « il CIPE » a: « 80 per cento » con le altre: « la residua quota dell'80 per cento sarà ripartita ».

Sopprimere altresì le parole: « Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata ».

9. 16/2 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per il triennio 1981-1983 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare agli investimenti degli enti locali, l'importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpite dalla calamità naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter della legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4.000 miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni.

Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi è così suddiviso:

a) il 20 per cento è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 60 mila abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 90 per cento della media nazionale, calcolata secondo quanto disposto dal successivo articolo 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni. L'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato.

Tale quota sarà ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) il CIPE, entro il 15 aprile 1981, ripartirà la residua quota dell'80 per cento, per la metà tra gli enti locali delle regioni del Mezzogiorno e per metà tra gli enti delle altre regioni. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione verrà effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo i finanziamenti sono attribuiti prioritariamente alle opere che siano in armonia con gli indirizzi programmatici in essi contenuti, attestata dal rappresentante legale dell'ente locale.

I comuni destinatari della quota *sub a)* potranno utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi ».

9. 16 LA COMMISSIONE

In via subordinata all'emendamento 9.2 al primo comma sopprimere le parole: « in ragione di 4.000 miliardi annui ».

9. 3 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

In via subordinata all'emendamento 9.2, al primo comma aggiungere in fine: « ed agli

interventi destinati all'edilizia giudiziaria e penitenziaria ».

9. 15 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, STEFANI, MODICA, SEGA, MARSELLI

All'emendamento 9.1, sostituire la parola: « potrà » con le altre: « è tenuta ».

9. 1/1 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Su richiesta dei comuni, delle province e dei loro consorzi, la Cassa potrà impegnare le somme stanziati al primo comma anche in anticipo sull'anno di competenza ».

9. 1 ANDERLINI, ARIOSTO

All'emendamento 9.14, sostituire la parola: « potrà » con le altre: « è tenuta ».

9. 14/1 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La Cassa depositi e prestiti, su richiesta dei comuni, delle province e dei loro consorzi, potrà impegnare i fondi stanziati di cui al precedente comma in anticipo sull'anno di competenza. »

9. 14 SCEVAROLLI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, DA ROIT, FINESSI, NOCI, MARAVALLE, SEGRETO

In via subordinata all'emendamento 9.2 al secondo comma, lettera a), sostituire le parole: « per gli anni 1979, 1980 e 1981 » con le altre: « per l'anno 1979 ».

9. 4 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

In via subordinata all'emendamento 9.2 al secondo comma, lettera a) nell'ultimo periodo sostituire le parole da: « alle opere di urbanizzazione » alla fine con le altre: « ad edilizia scolastica, opere igieniche, strade ».

9.5 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

In via subordinata all'emendamento 9.2 sostituire le lettere b), c), d) del secondo comma, ed i commi dal terzo alla fine come segue:

« b) per l'80 per cento da destinare ai comuni ed alle province e loro consorzi per la realizzazione di programmi autonomi di investimento secondo il programma predisposto, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi del settimo comma dell'articolo 72, libro secondo del Testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3; nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, i finanziamenti sono attribuiti prioritariamente alle opere che siano in armonia con gli indirizzi programmatici in essi contenuti, attestata dal sindaco o dal presidente della provincia o del consorzio.

Le quote di cui alla lettera a) vengono assegnate in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

Le rate di ammortamento dei mutui di cui alla lettera a), sono assunti a carico del bilancio dello Stato.

Le disponibilità di cui alla lettera a), qualora non vengano predisposti gli atti richiesti dalla cassa depositi e prestiti per il finanziamento entro il 30 giugno 1982, vanno ad incrementare le disponibilità di cui alla lettera b) ».

9.6 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

In via subordinata all'emendamento 9.2 al secondo comma lettera d) sostituire le parole: « ove esistenti » con le altre: « nelle regioni che li abbiano adottati; nelle altre regioni sono attribuiti per la realizzazione di programmi autonomi di investimento. La armonia per i piani regionali è attestata dal sindaco, o dal presidente della provincia o del consorzio ».

9.7 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Al secondo comma lettera d) aggiungere in fine le parole: « previo attestato rilasciato dal legale rappresentante dell'ente mutualitario ».

9.8 SCEVAROLLI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, DA ROIT, FINESSI, NOCI, MARAVALLE, SEGRETO

In via subordinata all'emendamento 9.2 sostituire il quinto comma con il seguente:

« La quota di cui alla lettera d) viene ripartita secondo il programma predisposto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi del settimo comma dell'articolo 72, libro secondo del Testo Unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3 ».

9.9 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Al quinto comma dopo le parole: « dal CIPE » inserire le altre: « entro il 15 aprile 1981. Trascorso tale termine senza che il CIPE vi abbia provveduto la ripartizione sarà effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti sentita la Commissione per la vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti e sugli Istituti di Previdenza ».

9.10 SCEVAROLLI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, DA ROIT, FINESSI, NOCI, MARAVALLE, SEGRETO

In via subordinata all'emendamento 9.2 al settimo comma sostituire le lettere: « b) e c) » con le altre: « a), b) e c); e sopprimere il penultimo comma.

9.11 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

In via subordinata all'emendamento 9.2 al settimo comma sopprimere le parole: « per gli anni 1981 e 1982 »; e sopprimere l'ultimo comma.

9.12 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

In via subordinata all'emendamento 9.2 alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

« Ferma restando l'erogazione annua delle somme a norma del primo comma, la Cassa Depositi e Prestiti effettua le concessioni per l'intero triennio 1981-1983. A seguito della relativa comunicazione, i Comuni e le Province sono autorizzati a dare corso alle stipulazioni di contratti o comunque all'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma affidata per il triennio ».

9.13 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 9.2, e tale illustrazione, per la parte che concerne gli altri emendamenti, varrà anche per questi. Debbo però riservarmi di aggiungere qualcosa su singoli emendamenti, sia perchè alcuni hanno una finalità specifica, sia perchè la Commissione ha ora presentato una nuova versione dell'articolo 9, che in parte accoglie alcuni nostri suggerimenti, rispetto alla quale gli

emendamenti che noi abbiamo presentato richiedono un'illustrazione che tenga conto delle modificazioni introdotte.

Si tratta di uno dei punti più rilevanti di questa legge, di uno dei punti sui quali si è concentrata la discussione generale. Tuttavia non ripeterò quanto detto nella discussione generale e cercherò di sintetizzare le ragioni che ci hanno indotto a presentare un testo diverso e una serie di emendamenti.

Con questo provvedimento si introducono alcune novità apprezzabili. Mi rivolgo in particolare al sottosegretario Fracanzani che nella sua replica ha inteso dire che ci sarebbe un atteggiamento contraddittorio da parte nostra. Si stabilisce per legge un limite di impegno da parte della Cassa depositi e prestiti, si introduce la triennialità e si stabilisce una dotazione di mezzi legata al numero degli abitanti. Ma questi elementi di novità sono in definitiva in gran parte o totalmente neutralizzati dal contesto nel quale sono collocati. Prima di tutto la triennialità è solo apparentemente introdotta perchè, mentre si dice che i comuni avranno a disposizione 12.000 miliardi per tre anni, si aggiunge poi ripetutamente che non ne possono impegnare se non 4.000 per anno. Il che non solo vanifica il vantaggio di una disponibilità triennale che corrisponde, tra l'altro, all'obbligo di fare dei piani triennali, ma compromette la possibilità di avere anno per anno un adeguamento dei valori delle disponibilità della Cassa depositi e prestiti alla svalutazione della moneta. Quindi stabilire aggi 4.000 miliardi per il 1973 vuol dire mettere a disposizione in realtà un valore ben più modesto.

Il limite di impegno per ogni anno non deve essere introdotto nella legge, ma dovrà essere, come è stato osservato non solo da noi in Commissione, individuato anno per anno dalla legge finanziaria nel quadro delle compatibilità generali. Quindi questa innovazione, ripeto, è del tutto vanificata dalle disposizioni concrete che la seguono.

Anche la ripartizione per abitante, onorevole Fracanzani, è una innovazione apprezzabile, ma introduce una maggiore rigidità nella disponibilità di questi mezzi, che richiede, poi, disponibilità maggiori. E qui, più

che contrapporre alle cifre — o meglio all'interpretazione delle cifre, perchè sulle cifre non c'è discussione — del Sottosegretario alle cifre, faccio qualche esempio. La Cassa depositi e prestiti ha mandato a un piccolo comune dell'Emilia, che aveva chiesto un mutuo per 260 milioni per la ristrutturazione del centro sociale, il 12 febbraio questa lettera: « La informo che il comune è invitato a dichiarare se intende valersi della categoria a) o b) delle disponibilità indicate nell'articolo 9 ». E aggiunge in fondo: « Comunque per la lettera b) il comune può avere solo 92 milioni ». Ora questo comune che deve fare un centro sociale ha bisogno di 260 milioni. Se rimangono le disposizioni che sono state proposte dalla Commissione, anche se vengono modificate nel senso che la Commissione ora propone sia pure con qualche attenuazione, quel comune non potrà realizzare l'opera perché, potendo impegnare soltanto la prima annualità, non arriverà ai 260 milioni. E poiché il vincolo per abitante esclude da tale disponibilità una parte dei 4.000 miliardi, la somma residua risulta del tutto insufficiente. Ho fatto il caso di un piccolo comune, ma ci sono esempi, di grandi comuni, più clamorosi per la loro portata, che dimostrano che gli effetti negativi di queste disposizioni si ripercuotono sui piccoli e più grandi comuni. Posso fare l'esempio del comune di Roma che avrebbe potuto avere (secondo la lettera b), che è stata modificata e migliorata nel senso da noi proposto) di 61 miliardi; con la nuova versione potrà avere invece circa 120-130 miliardi. Il comune di Roma deve fare la metropolitana per la quale aveva già avuto la promessa di un mutuo dalla Cassa depositi e prestiti e per questo aveva rinunciato ad un prestito estero già conseguito di 450 miliardi. Perciò il comune di Roma non potrà attuare la metropolitana stando a questa norma, nonostante tutti gli impegni già presi e la progettazione già definita. Lo stesso comune poi ha un piano per la depurazione delle acque e il solo primo lotto costa 60 miliardi.

Si potrebbero fare decine di esempi, ma ho voluto fare solo questi perchè l'allarme a questo proposito, onorevole Fracanzani, è

tutt'altro che infondato. Mi dispiace doverlo dire, ma se queste norme resteranno tali, ve ne accorgete anche voi quando i comuni amministrati dalla Democrazia cristiana verranno a dirvi che con le quote loro riservate non possono più realizzare le opere progettate che contavano di attuare.

Ho detto che il testo — con ciò evito di intervenire nella sede opportuna — presentato dalla Commissione presenta qualche modificazione positiva che corrisponde esattamente alle proposte da noi fatte, però ribadisce il limite di impegno dei 4.000 miliardi che toglie ogni significato alla previsione di 12.000 miliardi.

Il Sottosegretario e il relatore stessi hanno lamentato che non sono stati esaminati assieme il decreto-legge e il disegno di legge. Noi abbiamo operato perchè dal disegno di legge fosse trasferito nel decreto quanto più possibile. Ebbene, la norma, così come era stata scritta dal Governo nel disegno di legge, è stata modificata ed alterata con l'introduzione di questo limite. Questo invece mi pare che sia — mi rivolgo in particolare al relatore, senatore Triglia — positivo nella nuova versione, aver unificato le lettere b) c) e d) in un'unica lettera. Quando però la Commissione propone che l'80 per cento dei 1.000 miliardi, cioè 3.200 miliardi, dovranno essere ripartiti dal CIPE entro il 15 aprile, vuol dire che fino a tale data questa quota non sarà utilizzabile da parte della Cassa depositi e prestiti e quindi se manteniamo questa disposizione introduciamo un elemento di ritardo nei finanziamenti comunali, appesantendo la situazione che si è creata.

Il nostro emendamento che è stato in gran parte illustrato nella discussione generale si propone di conciliare e realizzare l'esigenza della triennialità, il legame con il territorio e la ampia disponibilità ed autonomia dei comuni nel decidere dell'utilizzazione di questi mezzi.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, questa volta mi trovo, oltrechè in compagnia

del senatore Ariosto, sindaco di Gardone, anche in compagnia dei compagni socialisti, in quanto hanno presentato un emendamento, il 9.14, che io considero identico al mio.

Si tratta di parole messe in ordine diverso ed io non ho nessuna difficoltà ad accettare, come testo di riferimento, l'emendamento Scevarolli.

Dico in breve di che si tratta. L'articolo 9 è quello con cui si stanziavano i 12 mila miliardi che la Cassa depositi e prestiti deve mettere a disposizione dei comuni, delle province e loro consorzi, nel corso di un triennio. La formulazione dell'articolo 9, però, è abbastanza rigida, nel senso che si ricava l'impressione netta, leggendo il testo, che si tratta di tre *tranches* di 4 mila miliardi ciascuna, che andrebbero considerate l'una indipendentemente dall'altra. Si dice, infatti, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare agli investimenti degli enti locali 12 mila miliardi « in ragione di lire 4 mila miliardi annui ». Cosicché può benissimo verificarsi il caso che un comune che debba realizzare un'opera di una certa ampiezza, la cui realizzazione può anche durare nel tempo due, tre o più anni, trovi notevoli difficoltà da parte dell'ente erogatore, il quale non può che fare stanziamenti annuali.

Senza in nessun modo intaccare la logica dell'articolo 9 (anche se non la condivido per intero), il nostro emendamento ha un obiettivo ben più limitato: lasciamo la logica della costruzione dell'articolo 9 e inseriamo, dopo il primo comma, un altro breve comma che dice: « Su richiesta dei comuni, delle province e dei loro consorzi, la Cassa potrà impegnare le somme stanziati al primo comma anche in anticipo sull'anno di competenza », nel senso che la Cassa potrà procedere ad un minimo di programmazione dei suoi interventi nel corso del triennio e soprattutto i comuni potranno in qualche modo programmare la loro azione nel corso di un triennio.

Se lasciamo nettamente separate le tre *tranches* di 4.000 miliardi, ognuna destinata alla competenza di un solo anno finanziario, rischiamo di impedire quel minimo di programmazione che è indispensabile e per i co-

muni e per la cassa. Non si spostano equilibri di bilancio, non ci sono problemi di copertura: mi pare sia solo questione di buon senso inserire, dopo il primo comma, una norma di questo genere, che rende un po' più elastica la situazione, mette la Cassa depositi e prestiti in condizioni di fare meglio il suo lavoro e soprattutto mette i comuni nelle condizioni di potere avere un minimo di programmazione davanti a sé, appunto i tre anni di cui all'articolo 9.

S C E V A R O L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I . Il collega Anderlini ha già illustrato il suo emendamento che è abbastanza analogo al nostro. Noi siamo convinti che questo emendamento sia molto importante, in quanto, in una proficua collaborazione tra la Cassa depositi e prestiti e i comuni, si può avviare un processo di reale programmazione. Ferma restando, quindi, la quota che si stabilisce con l'articolo 9 dei 4 mila miliardi, con il nostro emendamento la Cassa può, in collaborazione con i comuni, impegnare in anticipo dei fondi che sono stanziati per gli anni successivi.

Attribuiamo pertanto particolare importanza a questo emendamento, che peraltro è coerente con il concetto, che noi abbiamo inserito nell'articolo 9, dei 12 mila miliardi, cioè della triennalità.

In questo modo noi daremo anche la possibilità alla Cassa depositi e prestiti, ripeto in collaborazione con i comuni, di avviare questo processo di programmazione.

Signor Presidente, gli emendamenti 9.8 e 9.10 sono sostanzialmente assorbiti dal nuovo testo dell'articolo 9 presentato dal relatore a nome della Commissione. Pertanto li ritiriamo.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Passando poi agli emendamenti presentati in via subordinata, signor

Presidente, devo dire che gli emendamenti presentati dai senatori Ariosto, Anderlini e Scevarolli stanno nella stessa logica di due nostri emendamenti e precisamente il 9.3 con cui proponiamo di sopprimere le parole: « in ragione di 4.000 miliardi annui » ed il 9.13 che sostanzialmente prevede disposizioni analoghe. Vi è una differenza non grossissima ma rilevante e cioè che i due emendamenti che sono stati illustrati dai colleghi rimettono alla facoltà della Cassa depositi e prestiti se accettare o no la richiesta di un comune. Se un comune ritiene di poter impegnare anche nuovi anni è perchè ha già il progetto esecutivo. Ne è esempio quel comune che ha chiesto 260 milioni per fare il centro sociale e si è sentito dire che quest'anno ne avrà solo 92. Allora, in questi casi, quando il comune lo richieda, la Cassa deve essere tenuta ad impegnare anche le annate successive. Questo è il senso del subemendamento e mi auguro che gli altri presentatori accolgano questa proposta di modifica.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame nonchè ad illustrare l'emendamento presentato dalla Commissione.

TRIGLIA, relatore. Signor Presidente illustro sinteticamente l'emendamento presentato dalla Commissione che risponde a molti degli emendamenti che sono stati presentati e ne raccoglie alcuni. Lo faccio perchè, a nome della maggioranza della Commissione, non abbiamo mai tenuto un atteggiamento pregiudizialmente negativo su proposte che vengono anche dai banchi dell'opposizione o da un partito come quello comunista che ha una vasta rappresentanza negli enti locali. Forse non abbiamo avuto la stessa riposta, ma ciascuno ha il suo stile e la sua posizione politica.

L'emendamento raccoglie la preoccupazione che l'eccessiva segmentazione su quattro fattispecie di mutui *a), b), c), d)* potesse complicare le cose in termini di divisioni da farsi all'interno delle disponibilità della Cassa depositi e prestiti stessa e anche all'interno dei comuni, i quali potevano essere

incerti a quale lettera fare appello. Dico complicasse e non paralizzasse come qui si è paventato — facendo, ripeto, un po' di terrorismo — ma rendendo comunque difficile questa divisione.

A questo punto noi ci siamo riferiti a due grandi categorie. La prima, la *a)*, rappresenta la novità assoluta della distribuzione dei mutui fatta dalla Cassa depositi e prestiti. Essi sono a totale carico dello Stato, e non mi dilungo su questo perchè in proposito eravamo tutti d'accordo. Abbiamo tolto le altre divisioni e le abbiamo portate in un'unica lettera *b)*. Quindi l'80 per cento è per comuni e province che non concorrono alla lettera *a)* o che possono concorrere alla lettera *b)*, ma solo dopo aver utilizzato le potenzialità della lettera *a)*.

La frase che è stata inserita sul rinvio al CIPE raccoglie emendamenti che erano stati presentati e si affida anche a quel disegno programmatico che è stato spesso sollecitato non solo per gli enti locali, ma anche per il Governo. I termini sono ristretti, ma credo, senatore Bonazzi, che il direttore della Cassa depositi e prestiti non aspetterà il 15 aprile. Se fossimo alla fine dell'esercizio e mancasse la divisione, allora ci sarebbero preoccupazioni circa le determinazioni del CIPE o del Ministro del tesoro, sentito il comitato di vigilanza. Ma certo nei primi mesi si potrà tranquillamente dare affidamenti per i mutui. L'unica divisione tra questo nuovo testo e quello presentato dal senatore Bonazzi è che quest'ultimo non prevede alla lettera *b)* l'assegnazione del 50 per cento ai comuni e agli enti locali del Meridione, impostazione sulla quale invece la maggioranza della Commissione resta ferma. Si è sempre detto che i comuni del Meridione hanno una minore capacità di investimenti, ma ciò è stato sfatato negli ultimi due anni da una iniziativa più veloce e più seria del passato. Nel 1980 il Mezzogiorno ha già utilizzato il 30 per cento delle quote della Cassa e noi gli affidiamo, ma in maniera normativa, quindi cogente, e non solo con un impegno interno alla Cassa, il 50 per cento.

Circa il concerto della programmazione tra regioni, comuni e province, concerto che aveva preoccupato molti amministratori lo-

cali, non lasciamo cadere la norma che rappresenta pure un impegno e uno stimolo per gli amministratori regionali a darsi i piani regionali di sviluppo; diciamo però che, dove sono stati approvati i piani, i finanziamenti sono attribuiti prioritariamente alle opere che sono in armonia con il piano regionale di sviluppo. In ogni caso questa armonia, ove c'è, viene certificata dal legale rappresentante dell'ente, sindaco, presidente dell'amministrazione provinciale, presidente del consorzio intercomunale.

Ricordo infine che relativamente alla lettera a) abbiamo preferito mantenere il riferimento alle opere di urbanizzazione primarie, previste dall'articolo 4 della legge 847 del 1964, perchè proprio in questa legge sono dettagliati gli oneri di urbanizzazione primaria. In alcuni emendamenti, tra cui, mi sembra, uno firmato dal senatore Bonazzi, sono compresi alcuni degli oneri di urbanizzazione primaria e non, ma mancano invece altri oneri pure di urbanizzazione primaria. Ad evitare confusioni, poichè questi sono mutui a totale carico dello Stato, abbiamo preferito che vengano assegnati ad opere di primaria importanza.

Confesso di essere un po' perplesso sull'emendamento 9.14 del collega senatore Scavarolli, che mi sembra congegnato anche tecnicamente in maniera poco razionale e per esso, con qualche preoccupazione, mi rimetto al Governo. Sugli altri emendamenti esprimo parere contrario ritenendo che lo sforzo fatto dalla Commissione con la proposta 9.16 raccolga largamente le preoccupazioni comuni di quanti hanno a cuore gli investimenti dei nostri enti locali.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Mi sembra che i nostri emendamenti 9.3 e 9.15 restino validi anche rispetto al nuovo testo della Commissione. Lo stesso dicasi per l'emendamento 9.13.

Voglio rilevare che il nuovo testo della Commissione ribadisce, in sostanza, il rifiuto della triennialità e questo per noi è il suo limite più grave che si è già riflesso e si ri-

riletterà sulla possibilità di spesa dei comuni.

Riconosco che la lettera b) — e ce ne assumiamo in parte il merito — recepisce molti degli emendamenti che abbiamo presentato, ma conserva un limite che è quello di subordinare l'utilizzo dell'80 per cento alla delibera del CIPE e quindi di procrastinare, perlomeno in parte, l'attività della Cassa depositi e prestiti al 15 aprile.

Non consideriamo un fatto negativo la riserva del 50 per cento al Sud, ma riteniamo che nel momento in cui si riserva questa percentuale al Sud, che nel 1979 ne ha utilizzato il 30 per cento grosso modo e nel 1980 il 33 per cento, si debba aumentare la disponibilità complessiva. Altrimenti questa riserva rispetto agli anni scorsi comporta una stretta molto forte per tutte le altre regioni, il che secondo noi è controproducente.

Per quanto riguarda poi gli oneri di urbanizzazione, la nostra obiezione è legata al fatto che questo tipo di oneri è già finanziato da altri mezzi.

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione rilevante. Nel passato abbiamo adottato dei provvedimenti legislativi per consentire la costruzione delle carceri e degli edifici giudiziari ed abbiamo motivato tali misure con ragioni assai importanti di carattere generale che riguardano l'ordine democratico e il miglioramento della situazione in cui opera oggi la magistratura.

Con questo provvedimento si pone un tetto finanziario di 4.000 miliardi alla possibilità di spesa dei comuni. Così anche quei comuni che, in base alle predette disposizioni o a scelte autonome, vogliono costruire palazzi di giustizia, o carceri nuove o ristrutturare quelle esistenti, non possono farlo anche se hanno disponibilità di manovra finanziaria perchè c'è questo limite. A noi pare che fra le spese che devono essere liberate dal vincolo di questo articolo vadano incluse anche quelle per l'edilizia carceraria e giudiziaria.

Ecco perchè nel caso che il nostro emendamento complessivo sul tetto dei 4.000 miliardi non sia approvato, vi proponiamo un subemendamento specifico. Ci auguriamo che il Governo, la maggioranza e ogni singolo collega possano approvare una misura che ci pare del tutto giustificata. Se non lo fosse, infatti, il Senato entrerebbe in contraddizione con se stesso!

Ci sono alcuni i quali affermano che già in base al testo governativo sarebbe possibile considerare liberi dal vincolo i finanziamenti per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Ma di questo parere non è la Cassa depositi e prestiti che esplicitamente ha dichiarato che — permanendo il tetto — non potrà concedere mutui per le opere sopra concordate se il comune non resterà entro quel limite. Quindi, se così stanno le cose, mi pare che a maggior ragione sia opportuno che il Parlamento incoraggi la disponibilità dei comuni ad impegnarsi in questa direzione, approvando il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti 9. 1, presentato dai senatori Anderlini e Ariosto, e 9. 14, presentato dal senatore Scevarolli e da altri senatori, sostanzialmente identici, si riferiscono ad un testo rispetto al quale si pone, in alternativa sostanziale, l'emendamento 9. 16 presentato dalla Commissione.

Tuttavia essi mantengono una loro validità, qualora i presentatori vi insistano, anche in relazione al nuovo testo presentato dalla Commissione.

Allora, anzitutto devo chiedere ai presentatori degli emendamenti 9. 1 e 9. 14 di chiarire se intendono mantenerli anche in riferimento al nuovo testo della Commissione, perchè proceduralmente hanno tale diritto

Senatore Anderlini, insiste sull'emendamento 9. 1?

A N D E R L I N I . Sì, signor Presidente, perchè l'emendamento mio e del collega Ariosto, così come l'emendamento a firma Scevarolli ed altri (ho detto che accetto questo ultimo testo perchè nei fatti è identico al mio, salvo poche parole), si inserisce be-

ne anche nel nuovo testo presentato dalla Commissione, la quale, per ciò che riguarda il problema da noi sollevato, ha mantenuto il testo precedente. Si legge infatti: « in ragione di 4.000 miliardi annui »; noi aggiungiamo, con il secondo comma che proponiamo all'Assemblea di approvare, che questi 4.000 miliardi restano 4.000 miliardi all'anno di competenza come erogazione, ma che la Cassa può anche impegnare gli anni successivi a quello di competenza, per dare un minimo di dimensione programmatica all'azione della Cassa e all'azione dei comuni.

P R E S I D E N T E . Senatore Scevarolli, insiste sull'emendamento 9. 14?

S C E V A R O L L I . Sì, signor Presidente.

T R I G L I A , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I G L I A , relatore. Nel mio intervento avevo manifestato forti perplessità, rimettendomi al Governo. L'orientamento è sostanzialmente non favorevole per quello che riguarda l'emendamento 9. 14 presentato dal senatore Scevarolli e da altri senatori, e ciò per ragioni di chiarezza legislativa. Sugli altri emendamenti sono contrario.

Devo dire al collega Bonazzi che non è sbagliato quello che lui ha detto: se impegniamo il 50 per cento delle cifre al Sud, non c'è dubbio che il Nord avrà in percentuale una contrazione. Devo dirle, senatore Bonazzi, che questa contrazione non è in cifre assolute, perchè se calcoliamo tutto quello che è in disponibilità della Cassa in termini di legge Merli e così via non si può parlare di una contrazione. Ma dico di più: se anche fosse una contrazione in cifre assolute, non vedo quale sia lo scandalo di chiedere ai più ricchi di rallentare la velocità dello sviluppo per far crescere gli altri che sono rimasti indietro.

F R A C A N Z A N I , sottosegretario per il tesoro. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, ritenevo che l'emendamento 9.16, presentato dalla Commissione, potesse considerarsi in un certo senso riassuntivo e di superamento della gran parte degli altri emendamenti. Farò quindi riferimento a questo emendamento e mi limiterò a dire sì o no sugli altri emendamenti per questioni di brevità.

Dichiaro la mia adesione all'emendamento 9.16 presentato dalla Commissione nel senso che il Governo si era preoccupato di introdurre, come è stato detto, elementi di programmazione in tutti i settori e degli investimenti e della spesa corrente a carico dello Stato nei confronti degli enti locali. In questo senso aveva formulato l'articolo 9 nella parte concernente la Cassa depositi e prestiti. Si è ritenuto probabilmente che una troppo celere caratterizzazione in termini programmatori potesse sortire degli effetti non totalmente positivi e quindi da parte della Commissione si è ritenuto opportuno diluire nel tempo la introduzione di elementi di programmazione e limitarla per quanto riguarda il 1981.

Il Governo sottolinea di aver fatto la propria parte per evitare in passato ogni possibile discusso e criticato criterio di discrezionalità e per accentuare al massimo i criteri di programmazione. Se però, per quanto riguarda il 1981, il parere della Commissione è quello esplicitato nell'emendamento 9.16, il Governo lo accoglie dichiarando anche che con tale accoglimento ritiene superati, dando quindi parere negativo, tutti gli altri emendamenti e i subemendamenti all'emendamento 9.16.

Vorrei dire solo poche parole sull'emendamento 9.14, presentato dal senatore Scevarolli e da altri senatori. In sostanza vorrei pregare il senatore Scevarolli di riconsiderare la sua insistenza nella presentazione di questo emendamento, dal momento che nel processo di distribuzione dei mutui della Cassa nei confronti degli enti locali sono possibili solo tre fasi: la fase dell'adesione e dell'affidamento, la fase della concessione e la fase della materiale erogazione. L'unica fase che ha rilevanza in termini giuridici è

la seconda fase della concessione. Introdurre questa nuova fase con la dizione « potrà impegnare i fondi stanziati » significherebbe introdurre un qualcosa che non esiste e creare grossi equivoci sia in termini legislativi sia in termini operativi. Per queste ragioni pregherei il senatore Scevarolli di voler riconsiderare questo suo emendamento.

Sugli altri emendamenti e sui subemendamenti all'emendamento 9.16, il parere del Governo, come ho già detto, è contrario.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Resta chiaro che i nostri ulteriori emendamenti non decadono se ha esito negativo questa votazione; alcuni decadono invece se ha esito positivo la votazione sull'emendamento 9.16 proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Avverto che, prima di mettere ai voti l'emendamento 9.16, sostitutivo dell'articolo 9, proposto dalla Commissione, metterò ovviamente ai voti i subemendamenti 9.16/1 e 9.16/2 nonché gli emendamenti 9.3, 9.15, 9.1/1 e 9.1, 9.14/1 e 9.14, 9.13 da considerarsi riferiti al testo sostitutivo proposto dalla Commissione con l'emendamento 9.16. In caso di approvazione di tale emendamento resteranno preclusi i restanti emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.11 e 9.12.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 9.16/1 presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.16/2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.14/1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, identico all'emendamento 9.1/1, avvertendo che per la successiva votazione sarà preso in considerazione il testo dell'emendamento 9.14, sostanzialmente identico all'emendamento 9.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E. Comunico che i senatori Bacicchi, Montalbano, Romeo, Panico, Talassi Giorgi, Margotto, Papalia, Merzario, Ziccardi, Benedetti, Tropeano, Valori, Ciacci, Chielli, Tolomelli, Carlassara, Cazzato, Berti, Argiroffi, Gherbez, Pieralli, Antoniazzi, Mola, Fermariello, De Sabbata, Pollastrelli, Ruhl Bonazzola e Marselli hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 9.14 sia fatta a scrutinio segreto. Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Anderlini, Angelin, Avellone, Bacicchi, Barsacchi, Bausi, Bellinzona, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berti, Bertone, Bevilacqua, Boggio, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Borzi, Bozzello Verole, Bufalini, Busseti, Buzio, Buzzi,

Cacchioli, Calarco, Canetti, Carlassara, Carollo, Castelli, Cazzato, Cengarle, Cerami, Chiarante, Chielli, Ciacci, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino (V.), Conterno Degli Abbati, Conti Persini, Corallo, Cossutta, Costa,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio, De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Del Ponte, Deriu, De Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Di Marino,

Falcucci, Fallucchi, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrari-Aggradi, Ferrucci, Finessi, Flamigni, Forma, Forni, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Genovese, Gherbez, Giovannetti, Giust, Granelli, Granzotto, Graziani, Guerini, Gusso,

Iannarone,

Jannelli, Jervolino Russo,

Lai, La Porta, La Valle, Libertini, Longo, Lucchi,

Macaluso, Macario, Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Marchetti, Marcora, Margotto, Marselli, Martino, Mazzoli, Melandri, Merzario, Miana, Milani Giorgio, Mino, Miraglia, Mitterdorfer, Modica, Mola, Montalbano, Morandi, Murmura,

Napoleoni, Noci, Novellini,

Oriana, Orlando, Ossicini, Ottaviani,

Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parrino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrilli, Petronio, Pieralli, Pinna, Pinto, Pollastrelli, Pollidoro, Procacci,

Ravaioli, Rebecchini, Riccardelli, Ricci, Riggio, Romanò, Romei, Romeo, Rosi, Rossanda, Rossi, Ruhl Bonazzola,

Salerno, Salvucci, Santalco, Santonastaso, Saporito, Sassone, Scardaccione, Scevarolli, Schiano, Schietroma, Segà, Segnana, Sestito, Signori, Spezia, Spinelli, Spitella, Stefani,

Talassi Giorgi, Tanga, Tarabini, Tedesco Tatò, Tolomelli, Tonutti, Toros, Triglia, Tropeano,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Valori, Vecchietti, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Vincelli, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe, Vitalone, Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

D'Amico, Della Porta, Gualtieri, Mezzapesa, Ripamonti e Rosa.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 9.14, presentato dal senatore Scevarolli e da altri senatori:

Senatori votanti	199
Maggioranza	100
Favorevoli	101
Contrari	98

Il Senato approva

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 9.13, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 9.0.1/1, 9.0.1 e 9.0.2. Se ne di lettura.

P A L A , segretario:

All'emendamento 9.0.1, il primo comma è sostituito dal seguente: « I comuni, le province ed i loro consorzi, le cui aziende pareggiano il bilancio di esercizio senza il ricorso a contributi degli Enti proprietari da almeno un triennio e che mantengano tale condizione anche dopo la contrazione del mutuo possono contrarre i mutui stessi con le seguenti modalità: ».

9.0.1/1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. . . .

I comuni, le province e i loro consorzi, le cui aziende pareggiano il bilancio di esercizio senza il ricorso a contributi degli enti proprietari, possono contrarre mutui alle seguenti condizioni:

1) che abbiano per scopo di provvedere al riscatto di servizi in concessione, alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;

2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai mutui precedentemente contratti, non raggiungano complessivamente una cifra annuale superiore al terzo dei ricavi di esercizio determinati sulla base del conto consuntivo dell'anno precedente, approvato dal Consiglio dell'ente locale;

3) che, in caso di riscatto dei servizi sia adottato un piano poliennale di ammortamento ed economico finanziario dell'azien-

da e che le quote di ammortamento dei mutui contratti a tale scopo dall'ente locale, siano poste a carico dell'azienda stessa.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui, l'azienda speciale può rilasciare, a favore degli istituti mutuanti, delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal punto 2) del primo comma del presente articolo.

L'autorizzazione a rilasciare e ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030, alla legge 4 luglio 1967, n. 537 e all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e all'articolo 11, quarto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è estesa alle aziende consortili e, quanto all'oggetto, alle operazioni di finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi quelli di incenerimento di rifiuti solidi urbani, di impianti di produzione e distribuzione di vapore acqueo, di acqua calda e di altra fonte termica anche abbinata alla produzione di energia elettrica.

La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti autorizzati a concedere mutui agli enti locali sono autorizzati a concedere mutui alle aziende dei comuni, delle province e dei loro consorzi, con bilancio in pareggio e ad accettare, in garanzia, le delegazioni di cui ai precedenti commi, le quali sono da considerarsi equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti o istituti finanziari.

9.0.1 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, STEFANI, MODICA, SEGA, MARSELLI

In via subordinata all'emendamento 9.0.1, dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. ...

Nel caso in cui nell'anno 1981 i comuni riscattino pubblici servizi per assumere la gestione diretta, il relativo piano economico-

finanziario deve assicurare il conseguimento dell'equilibrio tra costi e ricavi in un quinquennio.

Per l'assunzione dei mutui relativi al finanziamento di tali servizi, restano ferme le disposizioni relative al rilascio sulle delegazioni di pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030, alla legge 4 luglio 1967, n. 537, ed all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

9.0.2 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, STEFANI, MODICA, SEGA, MARSELLI

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. L'emendamento 9.0.1 è desunto quasi testualmente dall'articolo 19 del disegno di legge e consente alle aziende municipalizzate che siano in pareggio, oltre a quelle che già hanno questa autorizzazione per leggi precedenti, di contrarre mutui dando in garanzia i proventi della loro attività.

Il Governo ha presentato un emendamento al nostro articolo aggiuntivo col quale richiede almeno un triennio di pareggio e il pareggio nell'anno successivo. A noi pare che sia una richiesta eccessiva e non necessaria per garantire le finalità che ci si propone con questo emendamento. Comunque se con la modificazione proposta dal Governo si ha il parere favorevole di questo su tutto l'articolo aggiuntivo siamo disposti ad accettare la proposta del Governo.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, per brevità dico solo che il testo dell'emendamento si illustra da sè. Sottolineo che il Governo, come ha fatto nella fase prece-

dente alla presentazione del provvedimento, intende continuare quell'azione di confronto costruttivo che ha portato avanti durante tutto l'iter del provvedimento. Quindi il Governo accetta, salvo il mutamento del primo comma, per garanzie di serietà, la totalità dell'emendamento presentato dal senatore Bonazzi e dai suoi colleghi.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

T R I G L I A, *relatore.* Non condivido il parere del Governo. Interpretando un pensiero — non solo mio personale — aggiungo che sarebbe opportuno — ed è questo l'invito che fa il relatore — che venissero ritirati gli emendamenti, cioè la proposta di nuovi articoli alla quale il Governo, nella eventualità che fossero approvati, ha posto un limite obiettivo con un suo emendamento riferentesi ad aziende che sono in pareggio da tre anni.

Mi limito a dire che si chiede ai comuni di restare entro norme estremamente precise e che vengono ulteriormente precisate, mentre qui con un articolo aggiuntivo viene introdotta una nuova normativa che riguarda aziende che pure non hanno personalità giuridica, che non hanno il bilancio certificato e che hanno spesso bilanci assai diversi dalla realtà contabile per evitare ritocchi nelle tariffe. Non nego che il problema esiste, ma chiedo come relatore — altrimenti debbo esprimere parere contrario — che si usi lo stesso metro non dico di severità, ma di giustizia per tutti e che questo problema venga esaminato con il dovuto approfondimento, richiesto dal caso, nel disegno di legge che approveremo subito dopo. Se inseriamo argomenti così importanti ma valutati come in questo caso, mi sembra, con molta approssimazione, ho difficoltà a difendere il rigore complessivo dell'impostazione.

Dico quindi ai presentatori degli emendamenti, cioè ai senatori Bonazzi e De Sabata, che sarei lieto se potessimo approfondire, con il concorso della Commissione, questo discorso nel disegno di legge. Non si tratta di rimandare alle calende greche, ma

ad una sede più idonea. Se ciò non avviene, il parere del relatore deve intendersi contrario.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Accetto l'emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1/1, presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Preciso che nell'emendamento 9.0.1, all'ultimo comma, le parole: « alle aziende dei comuni, delle province e dei loro consorzi con bilancio in pareggio » devono intendersi sostituite dalle altre: « ai comuni, alle province e ai loro consorzi ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, nel testo emendato e con la modifica testè indicata. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 9.0.2, presentato da parte del senatore Bonazzi e da altri senatori, è precluso.

Dopo l'articolo 9-*quater* è stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 9-*quater*. 0.1. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario:*

*Dopo l'articolo 9-*quater*, inserire il seguente:*

Art. . . .

« Per fronteggiare le necessità operative connesse alla sua attività creditizia, la Cas-

sa depositi e prestiti è autorizzata ad affittare o ad acquistare immobili o porzioni di immobili, imputandone la relativa spesa ai fondi di riserva della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, nel limite del venti per cento della consistenza dei fondi stessi.

L'ammontare del canone figurativo di locazione, da ripartirsi fra le varie gestioni, costituirà, al netto delle spese di manutenzione, il frutto da attribuire ai fondi di riserva in relazione a questo particolare impiego dei fondi stessi ».

9-quater. 0. 1

IL GOVERNO

F R A C A N Z A N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F R A C A N Z A N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento si illustra da sé.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T R I G L I A, *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 9-quater. 0. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'articolo 12 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

12. 2 B O N A Z Z I, D E S A B B A T A, P O L L A S T R E L L I, M A R S E L L I, G R A N Z O T T O, S T E F A N I, M O D I C A, V I T A L E Giuseppe, S E G A

Sopprimere l'articolo.

12. 7

F A S S I N O

In via subordinata all'emendamento 12. 2, al primo comma, lettera a), dopo le parole: « revisioni prezzi », inserire le altre: « degli aumenti d'asta e delle perizie suppletive per le opere per le quali sia intervenuta al 31 dicembre 1979 delibera consiliare di assunzione del mutuo ».

12. 3 B O N A Z Z I, D E S A B B A T A, P O L L A S T R E L L I, M A R S E L L I, G R A N Z O T T O, S T E F A N I, M O D I C A, V I T A L E Giuseppe, S E G A

Al secondo comma sopprimere le parole: « nonchè l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) ».

12. 1 A R I O S T O, A N D E R L I N I

In via subordinata all'emendamento 12. 2, al secondo comma, sopprimere le parole: « nonchè l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) ».

12. 4 B O N A Z Z I, D E S A B B A T A, P O L L A S T R E L L I, M A R S E L L I, G R A N Z O T T O, S T E F A N I, M O D I C A, V I T A L E Giuseppe, S E G A

Al secondo comma, sopprimere le parole successive a: « dello Stato ».

12. 8 S C E V A R O L L I, B A R S A C C H I, B O Z Z E L L O V E R O L E, D A R O I T, F I N E S S I, N O C I, M A R A V A L L E, S E G R E T O

In via subordinata all'emendamento 12. 2, al secondo comma, sopprimere le parole da: « tra cui può » fino a: « articolo 7 ».

12. 5 B O N A Z Z I, D E S A B B A T A, P O L L A S T R E L L I, M A R S E L L I, G R A N Z O T T O, S T E F A N I, M O D I C A, V I T A L E Giuseppe, S E G A

In via subordinata all'emendamento 12. 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Restano in vigore le norme contenute nella legge 21 novembre 1950, n. 1030, nella legge 4 luglio 1967, n. 537, nell'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e nell'articolo 11, quinto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980,

n. 153, convertito nella legge 7 agosto 1980, n. 299 ».

12. 6 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 12.7 è stato ritirato.

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo riguarda un problema molto importante perchè concerne la possibilità per comuni e province di concludere mutui presso istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. Chi conosce la materia sa quanto sia ampio il ricorso ad istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per i comuni che hanno maggiore spinta di investimenti. Questo ricorso dipende essenzialmente da due fattori: in primo luogo dal fatto che la Cassa depositi e prestiti ha una limitazione istituzionale qualitativa degli investimenti ed in secondo luogo dal fatto che anche quando non vi è limitazione qualitativa vi sono quantità di richieste che vanno oltre le disponibilità della Cassa. Tanto più questo è indispensabile dal momento in cui l'articolo 9 ha posto limiti che comportano, nonostante il parere contrario del relatore e del Governo, una restrizione di investimenti fatti tramite la Cassa perlomeno per un gran numero di comuni.

Per questo il Gruppo comunista chiede che tale articolo, che impedisce i mutui con altri istituti di credito, limitandoli a poche ipotesi e soprattutto accollando ai comuni l'onere degli interessi e dell'ammortamento, così di fatto impedendoli, venga soppresso. In mancanza di tale soppressione, signor Presidente, con l'emendamento 12.3, si chiede che siano aggiunti ai casi consentiti anche gli aumenti d'asta e le perizie suppletive, mentre con il 12.4, convergendo con l'emendamento dei senatori Ariosto e Anderlini, si fa la richiesta di applicare anche ai mutui

compresi nella lettera c) del testo della Commissione i criteri di ammortamento riservati per gli altri mutui, senza gravare i comuni. Infine, con il 12.5 si chiede che venga escluso il richiamo all'articolo 7 come possibilità offerta per l'ammortamento, in quanto questo richiamo non è giusto nè accettabile; è, comunque, un richiamo che peggiora tutto il significato della finanza nella complessiva regolamentazione del decreto-legge. Infine, con il 12.6 vi è un richiamo alle norme che consentono l'impiego del corrispettivo di certe entrate, in particolare di quelle derivanti da tariffe, per l'assunzione di questi mutui.

S C E V A R O L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I . Signor Presidente, la formulazione del secondo comma non è che non ci trovi d'accordo nella sostanza, ma suscita delle preoccupazioni interpretative. Noi temiamo che la parte che proponiamo di sopprimere (si tratta di una norma meramente dichiaratoria, che quindi non dovrebbe suscitare nessuna difficoltà dal punto di vista dell'obiettivo che si vuole realizzare con il secondo comma) possa indurre i comitati regionali di controllo a difficoltà interpretative; quindi, di fatto, se, per esempio, un comitato di controllo si orientasse nell'interpretazione di questa norma nel senso che la facoltà che viene concessa ai comuni per l'accesso al credito extra cassa è subordinata, oltre che alle lettere a), b) e c), eccetera, anche a condizioni che non sto qui a specificare, si bloccherebbe l'effetto dell'articolo 12.

Per questa preoccupazione chiediamo la soppressione, riaffermando il nostro consenso all'articolo 12 nel suo insieme, ma pregando i colleghi, il relatore e il Governo di far mente locale su quanto da noi esposto e quindi di accettare il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta

(La seduta, sospesa alle ore 20,40, è ripresa alle ore 21,25).

Presidenza del vice presidente VALORI**Anunzio di istituzione di Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge nn. 1311 e 1316 e di deferimento alla Commissione stessa in sede referente**

P R E S I D E N T E. Nelle sedute del 17 e 18 febbraio 1981, è stato dato annunzio della presentazione dei seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 » (1311);

« Interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 » (1316).

Per l'esame dei suddetti disegni di legge connessi per materia — il secondo dei quali ha un carattere plurisettoriale ed investe la competenza di diverse Commissioni permanenti — sembra opportuno procedere, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, alla istituzione di un'apposita Commissione speciale, così come, del resto, fu già fatto per l'esame del primo provvedimento di ricostruzione presentato nel novembre dello scorso anno.

Detta Commissione speciale, con riferimento alla consistenza numerica delle Commissioni permanenti, sarebbe composta, come la volta precedente, da 28 senatori, in modo da rispettare il criterio della proporzionalità.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

I disegni di legge nn. 1311 e 1316 sono pertanto deferiti, in sede referente, alla Commissione speciale testè istituita, con i pareri obbligatori, ai sensi dell'articolo 40 del Re-

golamento, il primo, della 1ª Commissione, il secondo, della 1ª e della 5ª Commissione.

La Commissione speciale sarà senz'altro convocata per mercoledì 25 febbraio 1981, alle ore 11, nell'aula della 9ª Commissione, per procedere alla propria costituzione.

A tal fine, invito i Gruppi a far pervenire alla Presidenza entro stasera, o al più tardi nella mattinata di domani, prima della conclusione della seduta dell'Aula, le designazioni dei loro rappresentanti.

Ripresa della discussione

A N D E R L I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 12.1 siamo di fronte ad una questione piuttosto rilevante. Mentre per gli altri due emendamenti da me presentati, e che il Senato ha accolto, potevo dire con chiarezza che essi non comportavano oneri, l'emendamento che sto per illustrare comporta invece oneri e quindi apre, lo so bene, una questione di una certa delicatezza.

L'articolo 12 regola il rapporto tra i comuni, le province e i loro consorzi e il mercato finanziario; non più quindi la Cassa depositi e prestiti, i cui tassi di interesse sono sensibilmente più bassi di quelli del mercato finanziario. Come regola questo rapporto l'articolo 12? Si può ricorrere al mercato finanziario per il finanziamento della revisione prezzi di opere già in corso di realizzazione, per l'esecuzione di opere pubbliche per le quali la Cassa abbia manifestato chiaramente la sua impossibilità di

concedere finanziamenti e, terzo punto, lettera c), per il finanziamento degli investimenti non finanziabili dalla Cassa, cioè di quegli investimenti che la Cassa istituzionalmente non può finanziare. Nel comma successivo si dice che sia per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b) sia per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera c) i comuni, se contraggono mutui con il mercato finanziario, debbono sopportarne interamente l'onere, il che significa pagare un interesse certamente superiore al 20 per cento all'anno. Si tratta di un livello in molti casi proibitivo e che le amministrazioni comunali non sono in grado di raggiungere.

Ne deriva allora che una serie di opere già in corso sarà probabilmente interrotta ed altre, non finanziabili dalla Cassa, non potranno essere intraprese.

Se fosse già in atto una legislazione idonea, non mi scandalizzerei troppo. Mi devo invece scandalizzare per il fatto che nei precedenti decreti — non ci dimentichiamo che siamo al quinto — questa roba non esisteva. Così i comuni possono avere anche contratto mutui con il mercato finanziario nella certezza che le rate del mutuo sarebbero entrate nell'equilibrio generale del bilancio del comune ed alla fine ripianate con i sistemi che conosciamo e che tutti i decreti hanno delineato, ma improvvisamente quest'anno si troveranno bloccati dal fatto che le rate di quei mutui non andranno più a carico dello Stato ma saranno ripianate nel bilancio dei comuni stessi. Come possano fare un'operazione del genere, non riesco a capirlo. Si parla dell'addizionale sull'energia elettrica, ma in molti casi non è questo l'elemento risolutore del problema.

Ed allora, poichè le spese per il personale non sono comprimibili per le note ragioni, si taglieranno i servizi. E badate che non si tratta di cose da poco, ma può trattarsi anche di cose importanti. Non dimentichiamoci che la legislazione entro la quale si muove la Cassa depositi è vecchia ed i compagni socialisti se ne sono accorti tanto che hanno presentato un emendamento con il quale delegano il Governo a rivedere lo spettro dei possibili interventi della Cassa, naturalmente ampliandolo.

Ma mi sono sentito obiettare da molti colleghi che con questo decreto non bisognava andare troppo oltre, che certi emendamenti pretendevano di risolvere problemi che potevano essere risolti magari l'anno prossimo o fra due anni, con il sesto, il settimo o l'ottavo decreto. Devo dire con franchezza a questi colleghi che essi non hanno il diritto di tornare indietro perchè l'articolo 12 rappresenta un passo indietro rispetto alla legislazione vigente. Voglio fare un esempio: per legge la Cassa non può finanziare opere per il riciclaggio dei rifiuti. Eppure si tratta di opere importanti. Basta pensare a certi grandi comuni. Se i comuni hanno iniziato la costruzione di queste opere si troveranno di fronte ad un grosso onere non previsto nè prevedibile. Se non l'hanno iniziata, certamente non la inizieranno neppure, dovendo pagare il denaro ad un tasso minimo del 20 per cento.

Ma il problema non riguarda soltanto il riciclaggio dei rifiuti. Pensiamo al fatto che le province oggi agiscono in gran parte (secondo me è uno dei momenti in cui l'istituto provincia ha ancora una certa attualità) erogando contributi ai comuni in direzione della strutturazione di alcuni servizi (scuole, asili nido o anche viabilità o, se volete, campi sportivi o enti e luoghi di ricreazione o altre iniziative del genere).

Ebbene, le province non potranno più fare questo perchè la Cassa depositi e prestiti non è abilitata ad erogare mutui alle province quando queste li utilizzino per contributi ad altri enti. A Milano si parla di municipalizzare alcuni settori, alcune aziende della Montedison: il comune di Milano non potrà più farlo perchè la Cassa depositi e prestiti non è abilitata a concedere mutui per municipalizzazioni di questo genere.

Faccio l'ultimo esempio, quello che mi tocca da vicino visto che abito da quelle parti: tutto il sistema di drenaggio e di sistemazione ecologica del lago di Bracciano si interromperà (conoscono bene il problema i sindaci dei tre comuni della zona) se quei comuni saranno costretti a ricorrere a mutui al 20 per cento.

Ecco perchè vi chiedo di sopprimere le parole: « nonchè l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) ».

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame, tenendo presente che sono tutti emendamenti che comportano nuovi oneri.

T R I G L I A, relatore. Sono contrario all'emendamento 12.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.3, mi rimetto al Governo che deve dare una risposta.

Sono contrario agli emendamenti 12.1 e 12.4. L'emendamento 12.8 toglie una parte che, è vero, è descrittiva, ma è quella che consente agli amministratori e ai segretari comunali di capire cosa vuol dire l'espressione « senza oneri per lo Stato ». Quindi pregherei il collega Scevarolli di ripensare all'emendamento nel senso di ritirarlo, accontentandosi che resti agli atti quanto egli ha detto, visto che la preoccupazione riguarda la legittimità delle delibere nel senso che l'espressione dell'articolo deve intendersi non ostativa del visto di esecutività da parte dei comitati regionali di controllo.

Sono contrario, infine, agli emendamenti 12.5 e 12.6.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

F R A C A N Z A N I, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, a parte l'emendamento 12.3, che pregherebbe il presentatore di ritirare per trasformarlo in un ordine del giorno il cui contenuto verrebbe accettato come raccomandazione, rappresentando una sollecitazione nei confronti della Cassa depositi e prestiti.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato del senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato, procediamo alla votazione mediante divisione dei votan-

ti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

Non è approvato.

Voce dall'estrema sinistra. Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

È approvato.

Tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 12 sono pertanto preclusi.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. ...

« Il Governo è delegato, entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, a promuovere l'ampliamento della gamma dei settori di intervento della Cassa depositi e prestiti, per fronteggiare le accresciute ed emergenti esigenze degli Enti locali, per la realizzazione dei piani pluriennali di attuazione, sia dei piani di zona che per gli interventi relativi agli insediamenti produttivi ».

12.0.1 **SCEVAROLLI, BARSACCHI, BOZZELLO
VEROLE, DA ROIT, FINESSI, NOCI,
MARAVALLE, SEGRETO**

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. ...

« Le comunità montane, sono autorizzate allorchè si realizzino le condizioni di cui

all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al precedente comma accettando in garanzia delegazioni di pagamento sui proventi dei sovraccanoni elettrici dei bacini imbriferi montani ».

12.0.2 **BONAZZI, DE SABBATA, VITALE**
Giuseppe, **MARSELLI, GRANZOTTO,**
STEFANI, MODICA, POLLASTRELLI

SCEVAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, questo emendamento ha qualche collegamento con quello soppresso, però conserva la sua validità nel senso che è finalizzato ad ampliare la gamma di interventi della Cassa depositi e prestiti.

Sappiamo che per importanti opere la Cassa depositi e prestiti non può intervenire. Con questo emendamento si propone di delegare il Governo a promuovere un ampliamento della gamma di interventi in modo che determinate opere, non tutte evidentemente, possano essere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 12.0.1.

TRIGLIA, relatore. L'emendamento 12.0.1 non mi sembra proponibile. Non so se sia possibile inserire in un decreto-legge una norma di delegazione legislativa.

PRESIDENTE. Ritengo che questo emendamento possa essere esaminato come articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione. Resta pertanto accantonato.

GRANZOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Là dove è scritto « legge 22 dicembre 1980, n. 925, » va letto « n. 925 ». L'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, prevede il possibile scioglimento dei consorzi dei bacini imbriferi montani ove lo stabilisca una legge regionale con l'assenso della maggioranza dei comuni. Se ciò avviene, si trasferiscono alle comunità montane beni, patrimoni e sovraccanoni idroelettrici già propri del consorzio del bacino imbrifero montano. In tal modo le comunità montane acquistano entrate certe e delegabili, il che fa cadere l'attuale impossibilità per le comunità montane di accedere alla stipulazione di mutui aventi le finalità, come dice l'emendamento, di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 1102, istitutiva delle comunità montane, dove si prevedono programmi pluriennali redatti dalle comunità montane per attività economiche, sociali, opere civili ed infrastrutture atte a riequilibrare le arretrate condizioni economiche e sociali della montagna rispetto al resto del paese.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 12.0.2.

TRIGLIA, relatore. Senatore Granzotto, per quanto riguarda l'emendamento 12.0.2 credo che i sovraccarichi elettrici dei bacini imbriferi montani non siano nella disponibilità delle comunità, bensì dei comuni e perciò mi sembra che sia difficile accogliere questo emendamento; mi dichiaro perciò contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è dello stesso parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.2, presentato dal se-

natore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 13 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere i primi due commi.

13.1 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

In via subordinata all'emendamento 13.1, sostituire il primo, secondo, terzo e quarto comma con il seguente:

« Le entrate tributarie ed extra tributarie debbono essere previste in relazione agli stanziamenti definitivi dell'anno 1980 ed al maggior gettito derivante dall'applicazione degli aumenti derivanti dalla presente e da altre disposizioni di legge ».

13.2 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

In via subordinata all'emendamento 13.1, al primo comma, sostituire le parole: « aventi specifica destinazione » con le altre: « relative a proventi dei beni dell'ente, interessi su anticipazioni e crediti, utili netti dei servizi municipalizzati e provincializzati, concorsi, rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico e da altri soggetti, poste correttive e compensative delle spese ».

13.3 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « per quelle entrate suscettibili di essere aumentate ».

13.4 SCEVAROLLI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, DA ROIT, FINESSI, NOCI, MARAVALLE, SEGRETO

In via subordinata all'emendamento 13.3, sopprimere il terzo e il quarto comma.

13.5 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

All'ultimo comma, primo periodo, dopo le parole: « utilizzate per » inserire le altre: « la copertura del disavanzo di amministrazione, per ».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

13.6 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

All'ultimo comma, secondo periodo, dopo la parola: « comuni », inserire le altre: « ed alle province ».

13.7 IL GOVERNO

G R A N Z O T T O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A N Z O T T O. Signor Presidente, l'articolo 13 contiene gravi contraddizioni su cui richiamo l'attenzione del Governo e dei colleghi. Tutti sanno che il titolo III sui bilanci comunali prevede entrate libere in quanto determinabili dalla volontà dell'ente ed altre che sono vincolate da fatti che sono esterni alla volontà dell'ente. Con il mantenimento di questo articolo 13 accade che i comuni distribuiscono l'aumento del 16 per cento su tutte le voci del titolo III (entrate extra-tributarie) nel qual caso necessariamente si avrà una sovrastima delle entrate ed il bilancio andrà, come risultato finale, necessariamente a spareggio (e qui non c'è nemmeno il meccanismo previsto per quanto riguarda le entrate per l'INVIM), oppure i comuni saranno costretti a concentrare questo aumento del 16 per cento solo su alcune entrate e quindi l'aumento non sarà solo il 16 per cento, ma il 30, il 60, il 70 per cento. Questo è quanto è avvenuto in un comune, di cui non farò il nome, che

ha concentrato sui proventi dell'acquedotto questi aumenti di entrate, maggiorandoli del 65-70 per cento.

Vi sono infatti alcune entrate che in ogni caso non sono suscettibili di aumento per legge e queste concernono gli interessi sulle giacenze di cassa e sulle quote non somministrate di mutui in ammortamento che dipendono poi da fatti estremamente variabili.

La nostra proposta quindi è che in via principale siano soppressi i primi due commi dell'articolo 13 e in via subordinata che si preveda che queste entrate extra-tributarie, come quelle tributarie, siano non inferiori alle entrate previste per il bilancio 1980, oppure, altra ipotesi subordinata, che quanto meno dall'articolo siano stralciate quelle voci di entrata che non sono assolutamente variabili a volontà dell'ente e sono quelle contenute nel nostro emendamento subordinato 13.3 come ad esempio gli utili di esercizio di aziende e le poste correttive e compensative. Su queste non può applicarsi in alcun modo la maggiorazione del 16 per cento. È una contraddizione grave, sulla quale speriamo che i colleghi vogliano riflettere.

SCEVAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, la norma proposta dalla Commissione presenta delle difficoltà che con il nostro emendamento tendiamo a ridurre o ad eliminare. Purtroppo la nostra definizione è un po' imprecisa, per cui saremmo orientati a ritirare il nostro emendamento e a convergere sul 13.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Però, prima, vorremmo sentire dal relatore e dal Governo qualche considerazione di merito circa le minori entrate che si determinerebbero con il nostro emendamento.

Siamo disponibili — ripeto — a ritirarlo, ad accogliere un'eventuale proposta del relatore, del Governo, che tendesse in qualche

misura a recuperare le minori entrate e a convergere sull'emendamento 13.3.

POLLASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLASTRELLI. Con il terzo comma, signor Presidente, in ogni caso le entrate di competenza per l'INVIM devono essere previste con un incremento pari al 16 per cento. Noi proponiamo la soppressione di questo comma, perchè sfidiamo chiunque a dimostrare come sia possibile prevedere l'andamento dei trasferimenti di beni immobili per gli anni futuri.

Siccome si tratta di INVIM, non si sa come possa essere concepibile un aumento del 16 per cento per questa imposta per l'anno successivo. Anche la soppressione del quarto comma è una diretta conseguenza della proposta di soppressione del terzo comma.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 13.6 sia precluso.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento 13.7 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 13.1 e 13.2. Sul 13.3, le osservazioni che hanno fatto i colleghi non sono esatte perchè qui non si fa obbligo di aumentare le voci che non si possono aumentare. Si parla del « com-

plesso delle entrate»: pertanto si aumentano in maniera più secca quelle che sono aumentabili. Però vi sono aspetti positivi in particolare nel 13.3. Accogliendo anche le osservazioni e l'invito rivolto dal senatore Scevarolli, sottoscrivo l'emendamento 13.3 però con la sostituzione, per ragioni di copertura, alla fine del primo comma, della espressione: « incrementate del 16 per cento » con l'altra: « incrementate del 18 per cento ». Questo per garantire la copertura. Vengono tolte le voci che non possono essere aumentate. Quindi accolgo l'emendamento 13.3 con la modifica testè detta.

PRESIDENTE. La invito ad esprimere anche il parere sui restanti emendamenti.

TRIGLIA, relatore. Sono contrario al 13.5. Favorevole al 13.7.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, ritiro il 13.4.

PRESIDENTE. Dichiaro precluso l'emendamento 13.6. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si fa carico di alcuni problemi sollevati in Aula e dichiara che è disponibile ad accettare l'emendamento 13.3 a queste due condizioni: primo, che venga integrato e modificato in questo senso: sostituire le parole: « a proventi dei beni » con le parole: « ai fitti, canoni e censi attivi ».

La seconda condizione, per dichiarare parere favorevole, è che, come ha detto il relatore, si sostituiscano le parole: « incrementate del 16 per cento » con le altre: « incrementate del 18 per cento »; questo agli effetti della copertura perchè se non venisse accettata questa seconda condizione si aprirebbero rilevanti problemi di copertura.

Per il resto degli emendamenti parere contrario escluso evidentemente il 13.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore

Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3.

Senatore Bonazzi, lei è d'accordo con le proposte che sono state fatte dal relatore e dal rappresentante del Governo?

BONAZZI. Signor Presidente, la proposta di sostituire le parole: « a proventi dei beni » con le altre: « ai fitti, canoni e censi attivi » mi trova consenziente. L'altra proposta tendente a modificare l'incremento dal 16 per cento al 18 per cento mi sembra rappresenti un emendamento a sè che penso debba essere messo ai voti separatamente.

PRESIDENTE. Ma lei lo accetta come modifica al suo emendamento?

BONAZZI. No, signor Presidente, accetto la prima modifica, ma non la seconda.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole « 16 per cento » con le parole « 18 per cento ».

13.8

LA COMMISSIONE

BONAZZI. L'emendamento 13.8 potrebbe essere presentato come subemendamento al mio emendamento, nel qual caso andrebbe votato prima.

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, lei non può chiedere questo perchè nel testo da lei presentato non compaiono le parole contenute nell'emendamento 13.8. A questo punto quindi abbiamo dinanzi a noi due

emendamenti, di cui il primo è quello a firma Bonazzi ed altri, con la modifica che è stata accettata, e il secondo è quello della Commissione che ho letto poco fa e che non riguarda il testo del senatore Bonazzi.

B O N A Z Z I. A questo punto, per arrivare ad una soluzione, dichiaro di accettare l'emendamento 13.8.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, con la modifica indicata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Sull'articolo 14 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al primo comma, settimo rigo, sostituire le parole da: «derivante» fino a «destinazione» con le altre: «con vincolo di destinazione derivante da proventi locali o da finanziamenti regionali o statali».

14.2 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per i comuni e le province la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dal successivo articolo 25, e per i comuni colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, e per quelli del Mezzogiorno, e del Centro-Nord classificati totalmente, o parzialmente montani con popolazione fino a 20.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 1980, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, l'incremento di cui al primo comma non può superare il 18 per cento ».

14.3 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per i comuni e le province la cui spesa *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dal successivo articolo 25, per i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979 e per i comuni colpiti dal terremoto 1980 di cui agli allegati A e B del decreto legge 13 febbraio 1981, n. 19, l'incremento non può superare il 18 per cento ».

14.6 LA COMMISSIONE

Al terzo comma sostituire le parole: « un punto percentuale », con le altre: « quattro punti percentuali ».

14.4 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Al terzo comma sostituire le parole: « un punto », con le altre: « due punti ».

14.1 ANDERLINI, ARIOSTO

Al terzo comma sostituire le parole: « un punto percentuale » con le altre: « due punti percentuali ».

14.5 SCEVAROLLI, BARSACCHI, BOZZELLO
VEROLE, DA ROIT, FINESSI, NOCI,
MARAVALLE, SEGRETO

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Con l'emendamento 14.2 si vuole risolvere il problema già esposto nel corso della discussione generale circa il fatto che le entrate con vincolo di destinazione che provengono direttamente dall'attività o dai poteri dei comuni non possono in realtà rispettare questo vincolo perchè le spese che stanno a fronte di tali entrate sono assoggettate al limite del 16 per cento previsto dall'articolo 14. Occorre perciò affiancare all'esclusione del limite di spesa, che riguarda solo i finanziamenti regionali e statali, anche i proventi locali con vincolo di destinazione. Questo è il caso citato a proposito della legge Merli che dovrebbe essere utilizzata per la depurazione delle acque ma che in realtà rimane come voce di entrata generale del comune soggetta a tutti gli altri vincoli.

L'emendamento 14.3 si illustra da sè perchè fa rientrare i comuni del Mezzogiorno fra quelli che hanno diritto ad un maggiore incremento delle spese.

In merito all'emendamento 14.4, proponiamo che l'aumento percentuale, che dovrebbe essere dato a risarcimento degli effetti dell'inflazione, passi da un punto percentuale, come prevede il testo del decreto, a quattro punti percentuali. Voglio solo ricordare in proposito che, partendo da una spesa mille nel 1978, lo scarto in meno per la spesa reale che i comuni subiscono per effetto dell'inflazione e delle percentuali successivamente approvate nei decreti-legge analoghi a questo ammonta al 13,9 per cento, calcolando l'applicazione del testo del

decreto. Si propone di recuperare tre punti portando il punto percentuale originario a quattro punti di incremento.

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Il Governo di fatto riconosce, nella formulazione dell'articolo 14, che c'è un vuoto da colmare fra quello che i comuni hanno effettivamente dovuto spendere nel 1980 e quello che hanno ricevuto nel medesimo anno. Per colmare in parte questo vuoto il Governo ha deciso di aumentare di un punto percentuale le entrate rispetto all'anno precedente.

Secondo coloro che hanno studiato la materia, non si tratterebbe però della differenza di un punto, ma tenendo conto della svalutazione la differenza sarebbe di 5-6 punti.

Non pretendo che si arrivi a tanto: chiedo però, insieme al collega Ariosto, che l'incremento sia raddoppiato da uno a due punti. So che questo comporta un onere, sono stati fatti pure dei calcoli: si tratta di un onere di 50 miliardi circa. Non credo che le finanze dello Stato saranno messe in imbarazzo da un fatto di questa portata e di questo genere: troveremo certamente la maniera di coprire questo maggiore onere quando andremo a discutere degli ultimi articoli del decreto.

SCEVAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 14.5 è analogo a quello testè illustrato dal senatore Anderlini, dopo il cui intervento direi che l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emenda-

menti in esame ed eventualmente ad illustrare l'emendamento da essa presentato.

T R I G L I A, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 14.6 esso si illustra da sè.

Signor Presidente, mi dichiaro contrario a tutti gli altri emendamenti, se posso precisare, sia richiamandomi al parere della Commissione bilancio, sia perchè abbiamo introdotto nella legge criteri obiettivi di adeguamento in corso d'anno dei trasferimenti, per cui, se si registrerà un aumento oltre il 16 per cento, verrà pagata a consuntivo la differenza percentuale della variante prezzi. Mi pare dunque che i comuni siano garantiti.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

F R A C A N Z A N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti, che tra l'altro comportano tutti degli oneri.

In particolare vorrei dire che quegli emendamenti che prevedono aumenti di punti comportano degli oneri: intendo evidenziare e sottolineare che ogni punto in più rispetto a quello già previsto nel testo approvato dalla Commissione comporta 50 miliardi di onere.

Mi dichiaro invece favorevole all'emendamento 14.6 presentato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dai senatori Anderlini e Ariosto, identico all'emendamento 14.5, presentato dal senatore Scevarolli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 14-bis. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Sostituire le parole: « della differenza tra le stesse e le percentuali riferite all'incremento dei prezzi dell'anno 1981 », *con le altre*: « delle maggiori percentuali rispettivamente della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e dell'aumento del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato »,.

14-bis. 2

IL GOVERNO

Sostituire le parole: « fra le stesse e le percentuali riferite all'incremento dei prezzi dell'anno 1981 rilevate » *con le altre*: « fra il 18 per cento e la percentuale riferita all'incremento dei prezzi dell'anno 1981 rilevata ».

14-bis. 1

GUALTIERI, MINEO

F R A C A N Z A N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F R A C A N Z A N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento 14-bis. 2 si illustra da sè.

M I N E O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I N E O. Accettiamo l'emendamento del Governo e ritiriamo il nostro emendamento 14-bis. 1.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T R I G L I A, relatore. Il parere è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 14-bis. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 15. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al primo comma, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« ...) degli interessi passivi, derivanti da patti contrattuali o da sentenze maturati sui debiti pregressi quali risultano dal disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1977 e rimasti insoluti al 31 dicembre 1980 per la cui sanatoria si provvederà ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1980: "Modalità relative alla certificazione per la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi dei comuni e delle province concernente gli esercizi 1980 e precedenti" ».

15.1 **SCEVAROLLI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, DA ROIT, FINESSI, NOCI, MARAVALLE, SEGRETO**

Al primo comma, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« ...) degli interessi passivi, derivanti da patti contrattuali o da sentenze, maturati sui debiti pregressi quali risultano dal disavanzo di amministrazione al 31 dicembre

1977 e rimasti insoluti al 31 dicembre 1980 per la cui sanatoria si provvederà ai sensi del decreto Ministeriale 15 luglio 1980 » "Modalità relative alla certificazione per la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi dei comuni e delle province concernente gli esercizi 1980 e precedenti ».

15.2 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

Al primo comma, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« ...) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria con una esposizione per una durata superiore a quattro mesi ».

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.

15.3 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

In via subordinata all'emendamento 15.3, al secondo comma sopprimere l'ultimo periodo.

15.4 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

SCEVAROLLI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. L'emendamento 15.1 è molto chiaro: si illustra da sè.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. L'emendamento 15.2 è identico al 15.1, quindi si illustra anch'esso da sè. Anche l'emendamento 15.3 si illustra da sè. Con l'emendamento 15.4 si pro-

pone di far utilizzare le maggiori spese integralmente ai comuni che riescono a conseguirle.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T R I G L I A, relatore. Sull'emendamento 15.1 ho qualche perplessità che ho già espresso in Commissione. Si riferisce a un caso molto concreto nel nostro territorio nazionale e precisamente a due province pugliesi. Devo far notare peraltro che la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi dei comuni non è che venga a scadenza ora; ci sono anzi ancora alcuni mesi, per cui sull'esigenza di sanare subito ho qualche perplessità. Il problema però è reale e credo debba essere affrontato. Mi rimetto comunque al Governo con una propensione favorevole.

L'emendamento 15.2 è uguale al precedente. Sono contrario agli emendamenti 15.3 e 15.4 anche perchè abbiamo risposto con una norma che prevede il pagamento a pie' di lista di tutti gli interessi delle anticipazioni; risulta quindi incomprensibile la proposta del senatore Bonazzi.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

F R A C A N Z A N I, sottosegretario di Stato per il tesoro. Per quanto riguarda l'emendamento 15.1, ci sono due motivi per un parere negativo. In primo luogo questa impostazione derogherebbe alla norma dell'articolo 29 della legge n. 299 del 1980, cioè la revisione straordinaria dei residui va riferita esclusivamente ai residui passivi esistenti al 31 dicembre 1977 e non anche a quelli non soddisfatti alla fine del 1980. In secondo luogo tutto questo comporta un maggiore onere.

Analogo discorso va fatto per l'emendamento 15.2. L'emendamento 15.3 comporterebbe un onere di 250 miliardi. Anche l'emendamento 15.4 è da respingere. Per l'emendamento 15.2 vale lo stesso discorso

fatto per l'emendamento 15.1. Esprimo quindi parere contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Scevarolli e da altri senatori, identico all'emendamento 15.2 del senatore Bonazzi e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato, procediamo alla votazione mediante divisione dei votanti nelle opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, i contrari alla mia sinistra.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 18 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: « , comprese le variazioni deliberate nei termini stabiliti all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1979, n. 421 ».

18.2 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

Al secondo comma, terzo rigo, sostituire le parole: « e il proporzionale adeguamento » con le altre: « e l'adeguamento ».

18.3 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

Sopprimere il terzo comma.

18.1 GUALTIERI, MINEO

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le eventuali maggiori perdite accertate a chiusura dell'esercizio nonostante l'attuale aumento delle tariffe verranno finanziate dallo Stato a consuntivo con le modalità di cui al successivo articolo 24, entro il limite massimo di un incremento del 15 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980 ».

18.5 IL GOVERNO

All'emendamento 18.5 sostituire le parole: « 15 per cento » con le altre: « 16 per cento ».

18.5/1 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

All'emendamento 18.5 aggiungere, in fine, le parole: « comprese le variazioni deliberate nei termini stabiliti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1979, n. 421 ».

18.5/5 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

« Le norme contenute nei precedenti commi si applicano, anche alle aziende di trasporto degli enti locali pubblicizzate nel corso del 1980 o che lo saranno nel 1981; l'incremento del 12 per cento viene calcolato sulla base del consuntivo della gestione pubblica 1980, e, per il periodo anteriore alla pubblicizzazione, della contabilità delle concessionarie cedenti relativa allo stesso anno.

18.4 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, l'articolo 18 stabilisce come finanziare il disavanzo delle aziende di trasporto in quanto prevede che tali aziende possono prevedere in bilancio un aumento del 12 per cento del disavanzo e a consuntivo viene trasferito a carico dello Stato il maggior disavanzo. In questo modo si invitano le aziende a fare bilanci falsi. Ad esempio, un'azienda con un certo disavanzo, 1 miliardo, può aumentare solo di 120 milioni; l'aumento reale che copre le spese, stante la sua attuale rete, richiederebbe 240 milioni e quindi l'azienda ricorrerà ad espedienti vari per restare al 12 per cento, tanto è sicura che il maggior disavanzo le sarà ripianato e aumenterà le entrate.

Noi diciamo che il 12 per cento quanto meno va calcolato sul bilancio con le variazioni deliberate in corso d'anno. Questo non comporta alcuna maggiore spesa ma dà la possibilità di fare bilanci attendibili.

Questo per quanto riguarda l'emendamento 18.2. L'emendamento 18.3 si riferisce al secondo comma e corregge un'altra stortura del provvedimento. Infatti le tariffe debbono essere aumentate fino a 200 lire e gli abbonamenti in proporzione. In questo modo si puniscono le aziende che hanno aumentato più consistentemente gli abbonamenti e si premiano invece quelle che hanno aumentato meno gli abbonamenti che sono l'entrata principale delle aziende di trasporto. Quindi l'aumento degli abbonamenti non deve essere proporzionale ma semplicemente adeguato alle nuove tariffe che vengono istituite. Abbiamo inoltre presentato due subemendamenti e devo dire che il subemendamento presentato dal Governo cambia la logica del provvedimento. I nostri propongono di aumentare dal 15 al 16 per cento la percentuale e, anche questa, da calcolare sul bilancio rideterminato.

M I N E O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I N E O . Signor Presidente, durante i lavori della 6ª Commissione abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a concedere un incremento maggiore rispetto a quello previsto dal testo presentato dal Governo.

Riteniamo che il problema di un adeguamento delle tariffe più vicino alla realtà e ai parametri più oggettivi induca le aziende dei trasporti a intervenire sul costo del biglietto di corsa semplice e di alcuni abbonamenti. Tutto questo è stato inserito nell'emendamento proposto dalla 6ª Commissione e questo era negli intenti e nella volontà di tutti i commissari.

È stato però introdotto un comma, il terzo, distorsivo e contraddittorio, tale per cui in pratica verrebbe concesso alle aziende di aumentare a volontà le spese correnti senza mai arrivare alla riduzione del disavanzo attraverso operazioni facilmente comprensibili.

La nostra richiesta di soppressione del terzo comma dell'articolo 18 del testo della Commissione rappresenta la volontà di indicare un tetto oltre il quale le aziende non possono andare. D'altra parte gli stessi dati forniti dall'associazione delle aziende trasporti dimostrano il realismo della nostra proposta. Insistiamo pertanto nella soppressione del terzo comma dell'articolo 18.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento 18.5 si commenta da sè, signor Presidente.

G R A N Z O T T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N Z O T T O . Con l'emendamento 18.4 si va a stabilire un parametro per determinare l'intervento per le aziende di trasporto, di cui ai commi precedenti, relativamente a quelle che, in base a leggi regionali, sono state pubblicizzate nel corso del 1980 o lo saranno nel corso del 1981;

relativamente alle quali, quindi, o solo parzialmente si può applicare il parametro della « spesa storica » e del disavanzo o non si può applicare affatto per quelle che verranno poi pubblicizzate nel 1981. Si colma, quindi, una lacuna esistente nella legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T R I G L I A , *relatore*. Il relatore è favorevole al 18.5 ed è contrario a tutti gli altri.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario a tutti gli emendamenti, salvo naturalmente a quello presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dai senatori Gualtieri e Mineo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 18.5/1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 18.5/2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.5, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Dopo l'articolo 18 da parte del senatore Bonazzi e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 18.0.1. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo del precedente articolo sono estese, in quanto applicabili, ai consorzi di trasporto comunque costituiti tra enti locali o ai servizi di trasporto gestiti dagli enti stessi in forma diversa.

Alle somme occorrenti per il rifinanziamento afferente ai bilanci 1980 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di società per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di più enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, può essere provveduto mediante la contrazione di un mutuo la cui annualità di ammortamento è integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio ».

18.0.1 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE** Giuseppe, **SEGA**

GRANZOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Signor Presidente, l'articolo 18 non esaurisce tutte le forme con

le quali vengono gestiti i servizi di trasporto. Questo emendamento supplisce prevedendo le altre diverse forme di gestione sia diretta da parte del comune sia indiretta come ad esempio nella forma della società per azioni. In relazione alle forme dirette è prevista l'estensione dell'intervento di cui ai commi precedenti e per quelle indirette, nella forma della società per azioni laddove l'ente pubblico sia unico azionista o a maggioranza, è prevista la possibilità di contrarre un mutuo a ripiano da parte degli enti locali che sono proprietari delle azioni, mutuo che non può essere contratto se non vi è una esplicita autorizzazione di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, relatore. Contrario. Chiedo che questa materia venga esaminata con il disegno di legge o al prossimo anno con il fondo nazionale trasporti.

F R A C A N Z A N I, sottosegretario di Stato per il tesoro. È pleonastico perchè è già previsto dall'articolo 16 della legge 299 del 1980 e quindi non è accoglibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.0.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Gualtieri e Mineo è stato presentato un emendamento all'articolo 19. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Al quinto comma sostituire le parole: « al 25 per cento. » con le altre: « al 16 per cento. ».

19.1

MINEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M I N E O . Signor Presidente, lo ritiriammo.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 20. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Sopprimere il primo, l'ultimo e il penultimo comma.

20.2 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

In via subordinata all'emendamento 20.2 terzo rigo, al primo comma, sostituire le parole: « ampliamenti delle piante organiche e modifiche di piante organiche » con le altre: « ampliamenti o modifiche delle piante organiche che comportino maggiore spesa ».

20.3 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

In via subordinata all'emendamento 20.2 al primo comma, aggiungere in fine le parole: « e di servizi ».

20.4 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

Al terzo comma, dopo le parole: « articolo 25 » inserire le altre: « e per quelli colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980 ».

20.5 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

Sopprimere il quarto comma.

20.1 **GUALTIERI, MINEO**

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, se la votazione sull'emendamento 20.2 sarà favorevole sarà inutile mettere ai voti il 20.3 e il 20.4. Per quanto riguarda la proposta di soppressione del primo, del penultimo, dell'ultimo comma dell'articolo 20 mi limito a leggere il parere della 1ª Commissione firmato dall'estensore senatore Mancino: « le norme relative al personale — articoli 20, 21 e 22 — una volta fissato quanto dispone l'articolo 19 (che abbiamo già approvato), affidano alla Commissione centrale per la finanza locale un margine di discrezionalità eccessivo nella valutazione delle necessità delle strutture organizzative degli enti locali (lesione della autonomia dell'ente locale).

Questa è la ragione per cui noi chiediamo la soppressione del primo, penultimo e ultimo comma dell'articolo 20.

M I N E O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N E O . Signor Presidente, la soppressione da noi richiesta con l'emendamento 20.1 è ampiamente giustificata dall'aumento della percentuale della assunzione del personale per il 1981. Rispetto al testo del decreto governativo che prevedeva una percentuale del 25 per cento, la Commissione aveva aumentato tale percentuale al 30 per cento. È quindi obiettivamente sostenibile che entro questa cifra possa trovare sistemazione quanto è previsto dalla legge 299 del 7 luglio 1980.

Non ci sembra perciò accoglibile la proposta di prorogare di un anno il termine fissato dalla legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T R I G L I A , relatore. Esprimo parere contrario agli emendamenti 20.2, 20.3, 20.4 e 20.1 e parere favorevole sull'emendamento 20.5.

C O R D E R, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda l'emendamento 20.2 il parere è contrario perchè la soppressione del primo, ultimo e penultimo comma dell'articolo 20 altererebbe notevolmente tutti i criteri che riguardano il personale alle dipendenze degli enti locali. Posso anche dire al senatore Bonazzi che la Commissione centrale per la finanza locale che ho l'onore di presiedere tiene conto delle osservazioni fatte in Commissione e per quanto riguarda l'applicazione dei criteri si mantiene a ragioni di notevole equilibrio.

Il Governo è anche contrario al 20.3 perchè la congiunzione « e » ha un valore diverso dall'« o » disgiuntivo che è proposto dal senatore Bonazzi. La variante creerebbe una situazione di alterità che certo non gioverebbe all'equilibrio del personale dipendente dagli enti locali. Il Governo è poi contrario al 20.4 e al 20.1 e favorevole al 20.5.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.3.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Accetto l'osservazione del Governo e modifico le parole: « ampliamenti o modifiche » nelle altre: « ampliamenti e modifiche ».

C O R D E R, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo resta fermo sul testo del decreto.

B O N A Z Z I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Con il testo del Governo si fa sì che vadano alla Commissione centrale per la finanza locale anche le modificazioni di organico che non comportano maggiore spesa e che fino ad oggi erano approvate dai comitati di controllo. In questo modo si trasferisce una massa di provvedimenti che non comportano maggiore spesa alla commissione centrale per la finanza locale, mentre noi proponiamo che in quella sede vadano solo le modifiche che comportano maggiore spesa, così come è oggi.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 20.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.5, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dai senatori Gualtieri e Mineo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Dopo l'articolo 20 sono stati proposti alcuni articoli aggiuntivi con gli emendamenti 20.0.1, 20.0.3 e 20.0.2. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. ...

« I comuni e le province e loro consorzi, in attesa dell'emanazione del decreto presidenziale previsto all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre

1980, n. 810, potranno provvedere all'inquadramento del proprio personale nei nuovi livelli solo in via transitoria, sulla base dei parametri in godimento a detto personale al 31 gennaio 1981.

Gli inquadramenti operati in forza di piani di riorganizzazione, adottati e divenuti efficaci nelle forme di legge, restano tali fino all'entrata in vigore dell'attuazione delle proposte da formularsi dall'apposita commissione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, sulla base delle quali si procederà al definitivo inquadramento, a regime nel rispetto delle compatibilità previste, provvedendo: 1) ad adeguare i provvedimenti di inquadramento provvisorio, come sopra adottati, alle declaratorie delle qualifiche funzionali e ai profili professionali individuati per ricondurre, sul piano nazionale, ad unità di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro di pari contenuto professionale; 2) ad operare i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato. Il termine previsto dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, è fissato al 30 luglio 1981 ».

20. 0. 1 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Il termine previsto dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è prorogato al 31 luglio 1981 e quello previsto dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, è prorogato al 30 maggio 1981. Nel frattempo i comuni, le province e i loro consorzi provvederanno ad inquadrare il personale in via transitoria sulla base dei parametri in godimento al 31 gennaio 1981 ».

20. 0. 3 **SCEVAROLLI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, DA ROIT, FINESSI, NOCI, MARAVALLE, SEGRETO**

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi gestiti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al precedente articolo 18 ».

20. 0. 2 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

S E G A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G A . In attesa del decreto del Presidente della Repubblica, l'emendamento 20. 0. 1 chiede che comuni e province mantengano l'attuale inquadramento del personale. Data la chiarezza della stesura dell'emendamento, esso si illustra da sè.

S C E V A R O L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I . L'emendamento 20. 0. 3 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti 20. 0. 1 e 20. 0. 3.

T R I G L I A , *relatore*. Sul 20. 0. 1 il relatore è contrario. Faccio notare che esso reintroduce, anche contro il parere della 1ª Commissione, quelle sanatorie di infausta memoria con cui abbiamo chiuso nel 1980. Sotto questo aspetto, si tratta quindi di un articolo veramente pericoloso, nel senso che apre una gestione del personale che è tutto

meno che rigorosa, ed è spesso contro gli interessi del personale stesso.

L'emendamento 20.0.3 è parzialmente diverso dall'emendamento precedente, ma di rei che i suoi effetti sono drammaticamente uguali; vorrei pertanto pregare il collega Scevarolli di ritirare l'emendamento perchè penso che esso riapra obiettivamente il meccanismo e procrastini indefinitamente il processo di sanatoria. L'emendamento infatti rischia di modificare in maniera significativa tutta la gestione del personale così come è stata ordinata negli anni precedenti pure con le modificazioni introdotte quest'anno.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo concorda con il relatore. Voglio solo insistere su un particolare e cioè sul fatto che l'emendamento 20.0.1 è praticamente la reintroduzione della sanatoria in modo indefinito; sanatoria che è stata concepita nel decreto n. 153 come temporanea e transitoria. Pertanto il Governo è nettamente contrario e si associa al relatore nell'invito rivolto al senatore Scevarolli. È vero infatti che il testo del suo emendamento è diverso, ma le conseguenze sono uguali a quelle che si verificherebbero se fosse approvato l'emendamento proposto dal senatore Bonazzi.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, dichiaro che ritiriamo il nostro emendamento 20.0.1 per far convergere i nostri voti sull'emendamento presentato dal senatore Scevarolli.

PRESIDENTE. Senatore Scevarolli, lei mantiene l'emendamento 20.0.3?

SCEVAROLLI. Lo ritiro perchè mi sembra che gli argomenti portati dal rap-

presentante del Governo e dal relatore siano importanti.

BONAZZI. Allora facciamo nostro l'emendamento 20.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.3, presentato dal senatore Scevarolli e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Bonazzi.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. L'emendamento 20.0.2 riproduce una norma contenuta nel provvedimento per la finanza locale dell'anno scorso e consente, in casi di necessità, alle aziende di assumere il personale, purchè la maggiore spesa sia coperta da maggiori entrate.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

TRIGLIA, relatore. Sono d'accordo.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 21. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Sopprimere l'articolo.

21.1 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende delle zone terremotate della Basilicata e della Campania, che abbiano approvato entro il 31 ottobre 1980 il piano generale di ristrutturazione degli uffici e dei servizi, potranno assumere mediante pubblico concorso nell'anno 1981 personale nel numero dei posti autorizzati dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Valgono per i rimanenti posti le disposizioni di cui al precedente primo comma ».

21.2 **MANCINO, DE VITO, VITALE Antonio**

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Con l'emendamento 21.1 chiediamo la soppressione dell'articolo 21 perchè è identico al secondo comma dell'articolo 20. Se il relatore vuole rileggere attentamente i due testi, non potrà non convenire su questa circostanza.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Confidando nel parere favorevole del relatore e del Governo, rinuncio alla illustrazione dell'emendamento 21.2.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, relatore. Di questa faccenda abbiamo già parlato in Commissione e sono dell'opinione che l'articolo 21 debba essere mantenuto. Quindi esprimo parere

contrario all'emendamento 21.1 e favorevole al 21.2.

CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno. Contrario all'emendamento 21.1 e favorevole al 21.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Bonazzi e di altri senatori, è stato presentato un emendamento all'articolo 22. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Sopprimere l'articolo.

22.1 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, relatore. Il parere è contrario.

C O R D E R, sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Dopo l'articolo 23-ter è stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 23-ter.0.1. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Dopo l'articolo 23-ter aggiungere il seguente:

Art.

« L'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, e successive modificazioni, non si applica ai diritti erariali sui pubblici spettacoli riscossi a partire dal 1° gennaio 1976.

Dalla stessa data gli abbuoni concessi agli esercenti di sale cinematografiche, ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e della legge 14 marzo 1968, n. 318, per proiezioni effettuate nell'anno 1972 e precedenti, non comportano revisione delle quote di diritti erariali già devolute ai comuni ».

23-ter.0.1

IL GOVERNO

C O R D E R, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O R D E R, sottosegretario di Stato per l'interno. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T R I G L I A, relatore. Il parere è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 23-ter.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'articolo 24 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al terzo comma, sostituire le parole: « Il certificato deve contenere anche » con le altre: « I Comuni e le Province, con certificato le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, emanato, sentite l'ANCI e l'UPI entro il 28 febbraio 1981, dovranno fornire ».

24.1 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

Al quarto comma, sostituire le parole dall'inizio sino a: « lo inoltra » con le altre: « I due certificati sono allegati al bilancio e vengono trasmessi al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce al certificato di cui al secondo comma il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e li inoltra ».

24.2 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

Al quinto comma, sostituire le parole: « di cui al precedente comma » con le altre: « di cui al precedente secondo comma ».

24.3 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA**

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Il testo governativo introduce l'obbligo di inserire il certificato dei dati sui servizi. La cosa può creare delle difficoltà, se ciò deve essere formalmente inserito nel certificato a cui è condizionato il pagamento della quarta rata e del trasferimento integrativo a carico dello Stato.

Quindi noi proponiamo che, invece che nel certificato tradizionale, questi dati siano contenuti in un certificato separato. In sostanza gli stessi dati devono essere mandati assieme al bilancio, ma sono contenuti in un certificato diverso, in maniera che sia chiaro quello che d'altra parte il Governo ha già dichiarato in Commissione, cioè che l'invio di questi dati non condiziona il pagamento della quarta rata e del trasferimento integrativo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T R I G L I A , *relatore*. Il relatore è contrario a tutti e tre gli emendamenti: il sistema oggi si basa sui dati e sugli elementi conoscitivi certi che arrivano dai certificati. Allentare il sistema vuol dire non controllarlo più.

C O R D E R , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 25 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al secondo comma, primo rigo, sostituire le parole: « a comuni » con le altre: « ai comuni ».

25.1 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Al quarto comma, sopprimere la lettera c).

25.2 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Al quarto comma, lettera c), dopo le parole: « dai comuni », inserire le altre: « che si trovano più lontani rispetto alla media stabilita con le modalità dei precedenti comuni e dai comuni ».

25.3 SCEVAROLLI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, DA ROIT, FINESSI, NOCI, MARAVALLE, SEGRETO

All'emendamento 25.4 nel terzo rigo sostituire la parola « inferiore » con le altre: « rispettivamente compreso fra il 100 e il 110 per cento, il 90 e il 100 per cento o sia inferiore al 90 per cento rispetto ».

25.4/1 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Al decreto di cui al secondo comma è allegato l'elenco dei comuni il cui indice

di spesa per l'anno 1979 sia inferiore a quello determinato con lo stesso decreto ».

25.4 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. L'articolo 25 introduce una novità importante che è quella del fondo perequativo. Noi proponiamo di sopprimere quella norma che consentirebbe di erogare il fondo perequativo con priorità ai comuni minori.

A noi pare che le esigenze di perequazione siano semmai più acute e più esplosive nelle grandi città, che sono naturalmente al di sotto della media della spesa *pro capite* e nazionale, che non nelle piccole e medie città. A questo criterio si ispirano tutti gli emendamenti all'articolo 25.

Il subemendamento 25.4/1 si propone di fare obbligo al Governo di allegare al decreto, con cui stabilisce i criteri per determinare l'indice di riferimento rispetto al quale si determina quali siano i comuni che sono al di sopra o al di sotto della media, l'elenco dei comuni che sono al di sotto della media, l'elenco dei comuni che sono al di sotto del 90 per cento e di quelli che sono al di sopra del 110 per cento perchè sia noto a tutti i comuni, senza dover fare particolari richieste, a quali provvidenze hanno diritto in relazione all'applicazione di questa legge.

SCEVAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. L'emendamento 25.3 si propone di rispettare sostanzialmente la finalità del fondo che è quella di dare contributi ai comuni che si trovano in posizione più sfavorevole, cioè più lontani dalla media. Nello stesso tempo però considera le difficoltà dei piccoli comuni. Quindi, in so-

stanza, introduciamo due priorità: una per i comuni più lontani dalla media, l'altra per i comuni più piccoli.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, *relatore*. L'articolo 25, come ha detto il senatore Bonazzi, è veramente di grande rilievo. Io credo quindi di motivare questa volta in maniera non telegrafica le posizioni. Non possiamo dare il fondo in perequazione « ai comuni » e quindi a tutti i comuni...

BONAZZI. Sempre al di sotto della media.

TRIGLIA, *relatore*... al di sotto della media perchè distribuire solo 230 miliardi vuol dire polverizzare a nebbia finanziaria i contributi ai comuni, cioè ai comuni con 27 milioni di italiani che pare siano sotto media.

BONAZZI. Sono 10.000 lire ad abitante.

TRIGLIA, *relatore*. Io esprimo il mio parere, caro Bonazzi. Sono contrario ovviamente all'emendamento 25.2.

L'emendamento 25.3 del senatore Scevarolli e di altri senatori introduce un criterio complementare e aggiuntivo a quello di cui alla lettera c). Vorrei dire al senatore Scevarolli — perchè questo è un punto molto delicato — che è corretto che noi partiamo dai comuni che sono più lontani dalla media, ma resta pur sempre fermo che dobbiamo in qualche modo partire da qualche classe di comuni, a meno di accettare l'impostazione comunista che dà in polvere e in nebbia a tutti. Si potrebbe forse trovare una formula che concilia l'uno e l'altro, non so se il Governo ha qualche proposta da fare, in maniera da contemperare le due esigenze. Quindi sull'emendamento 25.3 mi rimetto al Governo, invitandolo a fare una proposta di mediazione.

Anche sull'emendamento 25.4 mi rimetto al Governo. Francamente non capisco perchè la *Gazzetta Ufficiale* debba pubblicare l'elenco di tutti i comuni.

B O N A Z Z I . Non la *Gazzetta Ufficiale*.

T R I G L I A , *relatore*. Il decreto va sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministero si è detto disponibile a dare gli elenchi dei comuni e forse non è il caso di portare l'elenco di tutti i comuni nella *Gazzetta Ufficiale*. Comunque per gli emendamenti 25.3 e 25.4 mi rimetto al Governo.

L'emendamento 25.4/1 cambia i criteri e quindi sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario agli emendamenti 25.1, 25.2, 25.4 e 25.4/1. Per quanto riguarda il 25.3, accanto agli argomenti portati dal relatore, vorrei ricordare come questo fondo non si esaurisce nel 1981. È prevista una codificazione di questo fondo e una sua proiezione negli anni futuri. Premesso questo, tanto più valido è il ragionamento richiamato dal relatore, secondo cui i 230 miliardi previsti per il 1981 non possono essere frammentati, dispersi fra tutti i comuni al di sotto della media, ma bisogna trovare anche per i comuni al di sotto della media un criterio di priorità non assoluta ma temporale, fermo restando che negli anni futuri saranno soddisfatte le esigenze, oltre che dei comuni più piccoli, anche dei comuni maggiori. Perchè questa priorità temporale per i comuni più piccoli? Vorrei ricordare che l'anno scorso vi era stata in questo senso una convergenza di carattere generale. Era stata prevista la distribuzione di una somma specifica per i comuni con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti.

Premesso questo, signor Presidente, proporrei, tenendo conto delle preoccupazioni del senatore Scevarolli, una diversa formulazione del suo emendamento. Se il senatore Scevarolli si dichiarasse d'accordo su que-

sta formulazione, aderirei al suo emendamento. In caso contrario, dovrei dichiarare parere sfavorevole e chiedere di attenerci al testo della Commissione. L'emendamento del senatore Scevarolli dice: al quarto comma, lettera c), dopo le parole: « dai comuni », inserire le altre: « che si trovano più lontani rispetto alla media stabilita con le modalità dei precedenti commi e dai comuni ». Proporrei di sostituire le parole: « e dai comuni » le altre: « con priorità per i comuni » e qui continua il testo della Commissione.

Se il senatore Scevarolli accetta l'inserimento di questa dizione, mi dichiaro favorevole al suo emendamento; in caso contrario chiedo la conferma del testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'emendamento 25.3, presentato dal senatore Scevarolli e da altri senatori, vi è una proposta di modifica del Governo. Senatore Scevarolli, resta fedele al suo testo o accetta la proposta del Governo?

S C E V A R O L L I . Signor Presidente, non so se sia possibile accantonare l'emendamento per esaminare meglio il problema. Il subemendamento del Governo modifica in qualche misura il nostro emendamento che sostanzialmente introduce due priorità: una per i comuni più lontani dalla media — ed è la finalità principale del fondo — e sullo stesso piano poniamo i comuni più piccoli.

Ricordo ai colleghi che per la determinazione dei criteri di utilizzo del fondo di perequazione la Cassa depositi e prestiti deve sentire l'ANCI. Quindi abbiamo la tranquillità di una gestione nella quale i rappre-

sentanti dei comuni partecipano direttamente. A me pare di dover mantenere l'emendamento così com'è.

P R E S I D E N T E . Onorevole Fracanzani, le chiedo se lei formalizza un subemendamento all'emendamento del senatore Scevarolli.

F R A C A N Z A N I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Presento il seguente subemendamento:

All'emendamento 25.3 nel quinto rigo sostituire le parole: « e dai comuni » con le altre: « con priorità per i comuni ».

25.3/1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

T R I G L I A , relatore. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il subemendamento 25.3/1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 25.3, presentato dal senatore Scevarolli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti il subemendamento 25.4/1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 26 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « ; possono inoltre contrarre nuovi mutui, oltre i limiti previsti dal precedente articolo 9, con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione dei programmi già deliberati all'atto della cessazione delle funzioni degli enti ospedalieri, delle province e degli altri enti pubblici, in materia di realizzazione di opere sanitarie e ospedaliere, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali, dagli organi regionali competenti per il completamento dei programmi statali ai sensi della legge 30 maggio 1974, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni ».

26.1

BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Al terzo comma sostituire le parole dopo: « vi faranno fronte » con le altre: « con fondi propri di bilancio e con quelli comunque assegnati dallo Stato con destinazione vincolata all'attuazione degli stessi programmi statali ».

26.2

BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« Per la completa attuazione dei programmi regionali varati ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, e loro eventuali variazioni tese all'attuale utilizzazione dei fondi disponibili, restano valide le modalità di cui allo stesso articolo 14 e al successivo articolo 21 dello stesso decreto-legge, così come convertito, nei limiti dei fondi disponibili per ogni regione.

All'attivazione dei posti letto conseguente alla realizzazione delle opere contemplate nei programmi regionali di cui ai commi precedenti dovrà fare riscontro contestualmente nell'ambito di ogni regione una cor-

rispondente soppressione di posti letto nelle aree a più forte concentrazione ospedaliera ».

26.3 DE SABBATA, BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, i nostri emendamenti tendono ad impedire che opere in corso di esecuzione, per le quali vi sono i cantieri aperti, vengano bloccate per la mancata concessione da parte della Cassa depositi e prestiti dei finanziamenti necessari. In particolare si tratta di opere in corso e in fase di completamento che riguardano gli ospedali. L'assurdo è che laddove le regioni non hanno provveduto a far entrare in funzione le unità sanitarie, è possibile la concessione di questi mutui, per cui le regioni che hanno proceduto sulla strada della riforma sanitaria vengono penalizzate. Comunque non sono le regioni ad essere penalizzate, bensì coloro che hanno bisogno dei servizi ospedalieri. Come si evince dal testo degli emendamenti, non si tratta del servizio ospedaliero allargato, ma di correzioni, di miglioramenti, di manutenzione straordinaria agli ospedali che sono in essere.

Si tratta semplicemente di completamento di opere che in nessun caso possono essere cancellate o sospese o non completate perchè vi è il pericolo di far sprecare gli investimenti già avviati e per evitare proprio questi sprechi, che si ritorcono fra l'altro contro regioni come il Lazio e la città di Roma, raccomando l'approvazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, relatore. Il relatore è contrario a tutti gli emendamenti, perchè con

l'articolo 12 c'è un ampio ricorso al mercato a carico dello Stato.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 27 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Alla lettera b), punto 3), dopo le parole: « di lavoro della categoria » aggiungere le altre: « nonchè l'equivalente retributivo corrisposto all'altro personale non medico con trattamento economico equiparato ».

27.1

FASSINO, MALAGODI

All'emendamento 27.2 aggiungere in fine il seguente comma:

« I benefici di cui sopra si concedono a domanda dell'interessato ed i contributi relativi al periodo di tempo pieno prestato sono a totale carico del richiedente ».

27.2/1

OSSICINI, ANDERLINI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Per il personale già collocato a riposo le norme di cui al comma precedente si ap-

plicano con la riliquidazione del trattamento di quiescenza e, con effetto dal 1° gennaio 1981, del trattamento di previdenza ».

27.2

OSSICINI, ANDERLINI

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Con effetto dal 1° febbraio 1981, sono da comprendere tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva, di cui al primo comma, l'indennità ospedaliera medico professionale e l'indennità di medico ospedaliero ».

27.3

BERLANDA, BEORCHIA

PRESIDENTE. Non essendo presenti i presentatori dell'emendamento 27.1, lo dichiaro decaduto.

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. L'articolo 27 è del tutto estraneo alla materia del decreto. Vorrei segnalare alla Presidenza di questa Assemblea come ci si trovi di fronte a un fatto assai discutibile; direi che ricorrono addirittura i termini della non ammissibilità. In un decreto che regola molte questioni relative alla finanza locale, si affronta una questione relativa al pensionamento dei medici ospedalieri. Sbuca fuori all'improvviso questa specie di fungo, che introduce una materia del tutto estranea al resto del decreto. E poi, caro collega relatore, si dice che da parte dell'opposizione talvolta vengono fatti dei tentativi per introdurre, in decreti di questo genere, materia del tutto estranea: la prima cosa che il relatore dovrebbe fare è di dire che questo articolo 27 andava espulso dal decreto. Non lo avete fatto: qual è la normativa che ne risulta? Qui si fa un grosso sforzo in favore dei medici ospedalieri, di direttori di ospedali, categoria tra l'altro benemerita (in definitiva sono quelli che sgobbano e non hanno avuto i miglioramenti che altri medici recentemente hanno avuto). Comunque non è di loro che parla-

mo, ma di quelli pensionati. Dal primo gennaio 1981, un medico ospedaliero va in pensione con una serie di norme, di cui all'articolo 27, che aumentano considerevolmente il livello della sua pensione. Coloro invece che sono andati in pensione prima del 31 dicembre del 1980 restano a un livello che è circa la metà della pensione che ricevono coloro che vanno in pensione dopo il 1° gennaio 1981. Si crea una disparità di trattamento di fronte alla quale il Senato si trova stasera. Può darsi che alla fine darete torto al mio emendamento, che tende a ristabilire un minimo di equilibrio tra queste due categorie (prima e dopo del primo gennaio). Ma se non risolveremo il problema stasera, certo saremo chiamati a risolverlo tra breve, perchè non è possibile che due medici, dopo 30 anni di lavoro in ospedale, andati in pensione uno il 31 dicembre e l'altro il 1° gennaio, abbiano, il primo (poniamo) 250.000 lire di pensione e il secondo 700.000 lire. Non lo si tollera in una società come la nostra: è un divario artificiale segnato solo da una data di questo genere.

Con il nostro emendamento chiediamo che ai medici che si trovano nella condizione di essere andati in pensione prima del 31 dicembre 1980 sia data la possibilità di reinserirsi a loro spese. L'emendamento 27.2, di cui allo stampato, va inteso come integrato dal subemendamento 27.2/1, dove si recita: « I benefici di cui sopra si concedono a domanda dell'interessato ed i contributi relativi al periodo di tempo pieno prestato sono a totale carico del richiedente ». Si chiede un sacrificio a questi medici, ma gli si dà la possibilità, se lo desiderano, di rimettersi in corsa e di non avere diminuita la loro pensione rispetto a colleghi andati in pensione con una sola settimana di differenza. Questa è la sostanza del nostro emendamento.

BERLANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLANDA. L'emendamento 27.3 intende confermare l'inclusione, ai fini della

pensionabilità, di due indennità alle quali si riconosce di essere elementi costituenti la retribuzione annua contributiva. La dizione di indennità ospedaliera medico-professionale e di indennità di medico ospedaliero corrisponde al testo contenuto nel contratto di lavoro. Anche la ricorrenza dal 1° febbraio 1981 è quella prevista dall'accordo FIARO 1979-82.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

T R I G L I A , relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti 27.2 e 27.2/1 ho qualche perplessità non perchè veda particolari ingiustizie nella norma proposta, ma perchè temo che crei un precedente anche per altre branche dell'amministrazione pubblica. Ciò può aprire difficoltà, perchè poi tutti si allineano alle norme più favorevoli del settore che ha strappato qualche ulteriore vantaggio. Comunque, mi rimetto al Governo. Sono favorevole all'emendamento 27.3.

F R A C A N Z A N I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, pare contrario al 27.2 e al 27.2/1 e favorevole al 27.3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.2/1, presentato dai senatori Ossicini e Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dai senatori Ossicini e Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dai senatori Berlanda e Beorchia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte dei senatori Pavan e Segnana è stato proposto, con l'emendamento 28.0.1, un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. ...

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è sostituito dai seguenti:

« Per i periodi di continuazione di iscrizione, per coloro che rimangono in servizio oltre il limite massimo di età, o di servizio per il collocamento a riposo, previsto dai regolamenti interni degli enti locali o da precise disposizioni di legge, e per i periodi di reinscrizione per riassunzione presso il medesimo od altro ente a seguito di già avvenuto collocamento a riposo, che non superino i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva goduta nei periodi stessi risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione del servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella parte b) della retribuzione. Tale norma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e per tutto quello che transiti da un ente pubblico ad un altro e non abbia raggiunto i limiti massimi di età o di servizio per il collocamento a riposo.

La modifica di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica ».

28.0.1

P A V A N . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A V A N . Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo da noi proposto tende a modificare la normativa esistente riguardo ad alcune categorie di personale che transitino da un ente ad un altro a seguito anche di soppressione dell'ente stesso o di assorbimento da parte di altro ente. Infatti la normativa della 965 stabilisce che il trattamento di pensione venga calcolato sull'ultimo stipendio percepito. Il quarto comma

dell'articolo 1, stabilisce però che, in caso di passaggio da un ente ad un altro, il trattamento pensionistico venga calcolato sul trattamento economico percepito nell'ente di provenienza salvo che si rimanga nell'ultimo ente per almeno cinque anni. Un tempo questo aveva anche una motivazione ed una giustificazione in quanto non c'era un passaggio obbligato da un ente all'altro per soppressione di enti; oggi invece, a seguito di determinate riforme, come ad esempio quella sanitaria, riscontriamo che diversi dipendenti sono obbligati a passare ad altri enti, da ospedali ad unità sanitarie locali, da comuni ad unità sanitarie locali, da ex ECA a comuni e così via: questi possono trovarsi ad un'età quasi di pensionamento, senza avere le possibilità di rimanere almeno cinque anni; hanno pagato per tutti gli anni del loro servizio i contributi relativi per cui non è più giustificato il mantenere in vigore quel comma che obbliga a cinque anni di permanenza nell'ultimo ente. L'articolo aggiuntivo tende proprio a stabilire che la normativa rimanga in vigore solo per coloro che, collocati a riposo, vengono riassunti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

TRIGLIA, relatore. Sono favorevole. La norma è corretta; con la creazione delle USL è indispensabile.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 28.0.1, presentato dai senatori Pavan e Segnana. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Da parte del senatore Bonazzi e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 28.0.2. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. ...

Nel formare il foglio di liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si tiene conto dei servizi di cui sia stata chiesta la ricongiunzione prevista dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e si applica l'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

28.0.2 **BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA, ANTONIAZZI**

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Non illustro lo emendamento 28.0.2 per non tediare i colleghi, dal momento che si illustra abbastanza chiaramente da sè. Gradirei quindi sentire il parere del relatore e del Governo, riservandomi di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

TRIGLIA, relatore. Il relatore non conosce la materia, quindi si rimette al Governo.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime parere contrario.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

233ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 FEBBRAIO 1981

F R A C A N Z A N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento 29.1 comporterebbe un onere di centinaia di miliardi, quindi esprimo parere negativo. Anche per l'emendamento 29.2, che pure comporta oneri, il parere è negativo. Attendo poi, per pronunciarmi, la formulazione esatta dell'emendamento proposto dal relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento 29.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Comunico che da parte della Commissione è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « nel quinquennio 1974-1978 » con le parole: « nel periodo 1974-1980 ».

29.3

Senatore Conti Persini, insiste per la votazione dell'emendamento 29.2?

C O N T I P E R S I N I. Lo ritiro.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento testè presentato dalla Commissione.

F R A C A N Z A N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento 29.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 34. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, *segretario*:

Al secondo comma, aggiungere in fine le parole: « ferme restando le attuali dotazioni dei ruoli ».

34.1

IL GOVERNO

C O R D E R, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O R D E R, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'espressione: « con adeguato potenziamento organico » potrebbe ingenerare degli equivoci poiché si potrebbe pensare che tale potenziamento possa avvenire con l'assunzione di nuovo personale. Di qui la precisazione dell'emendamento presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

T R I G L I A, *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento 34.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Sull'articolo 34-ter è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, *segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Per la regione Trentino-Alto Adige le spese per le elezioni comunali e circoscrizionali del 1981 sono rimborsate per il tramite della regione, con esclusione di quelle indicate nell'articolo 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 ».

34-ter. 1 **S E G N A N A**, *SALVATERRA, VETTORI*

S E G N A N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E G N A N A. L'emendamento riproduce la formula contenuta nel decreto dell'anno scorso.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

TRIGLIA, *relatore*. Sono d'accordo.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 34-ter. 1 presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'articolo 34-quater sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « dell'articolo 5, ultimo comma, dell'articolo 6 e ».

34-quater. 2

IL GOVERNO

Al primo comma, dopo le parole: « articolo 5 », sopprimere le altre: « ultimo comma ».

34-quater. 1.

BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Le disposizioni di cui all'articolo 13, primo, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto non si applicano altresì ai comuni colpiti dal terremoto del settembre 1979 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979 ».

34-quater. 3

LA COMMISSIONE

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento 34-quater. 2 si illustra da sè.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. L'approvazione dello emendamento 5.1 rende superflua la votazione dell'emendamento 34-quater. 1 che ritiriamo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad illustrare l'emendamento 34-quater. 3 e ad esprimere il parere sull'altro emendamento.

TRIGLIA, *relatore*. L'emendamento 34-quater. 3 si illustra da sè. Sono favorevole al 34-quater. 2.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 34-quater. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34-quater. 3 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Segnana e di altri senatori, è stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 34-quater. 0.1. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario*:

Dopo l'articolo 34-quater, inserire il seguente:

Art. ...

« Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti ».

34-quater. 0.1 **SEGNANA, SALVATERRA, VETTORI**

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Questo emendamento ripete la stessa formula dello scorso anno.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T R I G L I A , *relatore*. Il parere della Commissione è favorevole.

C O R D E R , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 34-*quater*. 0.1, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Sull'articolo 35 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole da: « lire 20.542.877 milioni » sino a: « lire 16.442.877 milioni », con le altre: « lire 16.442.877 milioni si provvede ».

35.1 BONAZZI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, MARSELLI, GRANZOTTO, STEFANI, MODICA, VITALE Giuseppe, SEGA

Al primo comma, sostituire la cifra: « 20.542.877 » con l'altra: « 20.442.877 »; e la cifra: « 4.100.000 » con l'altra: « 4.000.000 ».

35.2 IL GOVERNO

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . L'emendamento 35.1 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Devo rivolgere al Governo una domanda precisa. In seguito alla approvazione di una serie di emendamenti che comportano variazioni di spesa, le domando, onorevole Sottosegretario, se lei ritiene di dover modificare la dizione dell'emendamento 35.2 presentato dal Governo.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allo stato degli atti no, signor Presidente.

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, senza voler drammatizzare nulla, quanto meno quell'ultimo emendamento di 100 milioni di lire dovrebbe essere calcolato ai fini di una maggiorazione dei 20.422 miliardi.

T R I G L I A , *relatore*. Non è passato!

P R E S I D E N T E . È stato ritirato.

C A R O L L O . Allora chiedo scusa perchè sono stato disattento: credevo che fosse passato.

Debbo soltanto ricordare che in effetti, pur non essendovi possibilità alcuna di quantificazione precisa, solo per ragioni — diciamo — di coerenza e di onestà, l'emendamento 21.1 avrebbe comportato degli oneri, così come ne avrebbe comportati lo emendamento 12.2. Gli emendamenti approvati avrebbero comportato degli oneri difficilmente quantificabili: non mi riferisco a quelli dell'INPS, perchè tanto ci sono dei precedenti in senso favorevole.

Poichè è difficile, fra l'altro, quantificare, in quanto la quantificazione è controversa e non da tutti accettata, evidentemente mi rimetto alla sensibilità del Presidente.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi la parola spetta adesso all'Assemblea.

B O L L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O L L I N I . Signor Presidente, vorrei sollevare una questione.

P R E S I D E N T E . Ne è già stata sollevata una.

B O L L I N I . E io ne sollevo una seconda, se lei permette, per quanto riguarda l'articolo 35 nel suo complesso. Tale articolo prevede una spesa a carico del bilancio dello Stato per 16.062.877 milioni di lire. Si fa riferimento, per questa cifra, agli stanziamenti previsti nel bilancio. Ora la legge di bilancio prevede non 16.062.877 milioni, ma 13.682.000 c'è una differenza di 2.380.877 milioni.

Allora come si spiega questa diversa previsione di spesa? La risposta è che una parte di essa si trova nella legge finanziaria, la quale però non è legge. Quindi si decide per sedicimila milioni mentre in realtà se ne hanno a disposizione tredicimila.

Il parere della 5ª Commissione dice esattamente che la possibilità di dare parere favorevole alla clausola di copertura dipende dal presupposto che il disegno di legge finanziario attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento risulti approvato in via definitiva. Ma in via definitiva approvato non è stato. È una questione delicata, importante che il Governo avrebbe benissimo potuto risolvere se avesse affrontato questa materia a tempo debito e con l'urgenza necessaria.

Adesso non ho la possibilità di proporre delle soluzioni. Mi sono soltanto limitato a far notare che esiste una profonda differenza sull'intera cifra necessaria per la copertura. Al Governo e semmai all'autorità della Presidenza decidere della materia.

P R E S I D E N T E . Vorrei sentire il parere della Commissione bilancio.

C A R O L L O . Signor Presidente, le considerazioni che ha fatto testè il collega Bollini sono state esaminate e valutate convenientemente dal comitato tanto che nel parere scritto esplicitamente questo tema è posto.

P R E S I D E N T E . Le do atto, senatore Carollo, che questo è scritto nel parere.

C A R O L L O . E c'è anche la soluzione che in verità è più di prassi nella saggezza presente che non nella geometricità vincolante del formalismo normativo. (*Ilarità*). Non c'è da ridere perchè bisognerebbe ricordare — e certo non tutti abbiamo l'obbligo di ricordarlo — che nelle settimane passate, nei mesi passati, quanto meno dal 1º gennaio 1981 questa Assemblea ha votato provvedimenti con riflessi finanziari le cui coperture erano determinate da stanziamenti della legge finanziaria. E noi in tutte le circostanze abbiamo detto per iscritto e verbalmente in Aula: « tali disponibilità si intendono legittimate in quanto la legge finanziaria a sua volta le legittimi ». E abbiamo aggiunto: « non si tratta quindi di un fatto cronologico ma di un fatto logico, di una contestualità logica più che cronologica ».

E abbiamo approvato i provvedimenti. Io non vedo perchè, per la stessa logica che ci ha spinto alle approvazioni nei mesi passati, non dovremmo approvare anche questo. Ripeto che esiste pur sempre la condizione che la legge finanziaria sia approvata, altrimenti non esistono i fondi globali che ci abbisognano per questo disegno di legge e cioè 2.380 miliardi. Da qui la connessione logica, da qui il condizionamento giuridico, ma non necessariamente la connessione cronologica.

Detto questo, signor Presidente, vorrei approfittare, se me lo consente, per parlare del rilievo fatto a proposito della modifica della copertura, con l'emendamento 35.1 del collega Bonazzi e di altri senatori. Io non sono favorevole all'emendamento da loro proposto e accetto, perchè mi sembra corretto, l'emendamento del Governo. È vero o non è vero che la somma delle spese previste da questo disegno di legge è di 20.422 miliardi? Nessuno lo può contestare. E se la somma delle spese è di 20.422 miliardi, è evidente, è automatico che si vada a cercare la copertura di 20.422 miliardi. Non è possibile cioè che si ammetta una spesa pari a più di 20.000 miliardi e la somma di

16.000 miliardi è da coprire sia con l'accantonamento specifico di bilancio sia con i 2.380 miliardi della legge finanziaria. La verità è che i 4.000 miliardi che si presume siano le maggiori entrate degli enti locali non possono essere qui indicati perchè bisogna pur arrivare ai 20.422 miliardi. E non importa se i 4.000 miliardi sono da taluni ritenuti ipotesi irreali. E allora mi sembra logico e corretto che, a fronte di una spesa di 20.400 miliardi, si dica che 16.000 li passa lo Stato e 4.000 vengono aggiunti dai contribuenti. Questo mi pare assolutamente corretto e logico.

Credo quindi che l'emendamento del Governo sia molto più fondato.

D E V I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Prima che lei prenda la parola, vorrei fare una proposta sulla quale la prego di esprimersi: sospendere per un quarto d'ora la seduta perchè ci sia la garanzia che non abbiano a ripetersi casi che sono stati lamentati in questa

Aula dal Presidente di quest'Assemblea, essendo stato modificato il sistema degli oneri e delle entrate con gli emendamenti 12. 2, 21. 2, 27. 3. 28. 0. 1.

Ritengo che sia necessario uno scambio di idee tra il presidente della Commissione bilancio, il relatore, il Governo ed eventualmente altri colleghi prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge. Questa è la proposta che faccio. Prego, senatore De Vito.

D E V I T O . Signor Presidente, non avrei nulla da aggiungere a quanto egregiamente detto dal collega Carollo, ma se lei ritiene opportuno sospendere per alcuni minuti affinché, alla luce degli emendamenti approvati, si possa fare una ulteriore riflessione sulla quantificazione della spesa, siamo disponibili ad incontrarci brevemente.

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 23,40, è ripresa alle ore 0,05 di venerdì 20 febbraio).

Presidenza del vice presidente OSSICINI

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, sono stati approvati degli emendamenti che, a giudizio della Commissione, o a giudizio del Governo recepito dalla Commissione, avrebbero comportato e hanno comportato delle maggiori spese. L'emendamento 12. 2 lo avevamo segnalato perchè in effetti comporterebbe una maggiore spesa e sotto questo aspetto la Commissione conferma il suo parere; devo aggiungere però che la maggiore spesa per sua natura non può non scivolare sull'esercizio finanziario 1982, il che significa che sull'esercizio finanziario 1981, caratterizzato dai 20.422 miliardi, questa soppressione

dell'articolo 12 e quindi questa ipotesi di maggior spesa non ha incidenza. Per quanto riguarda l'emendamento 21. 2, esso comporta effettivamente maggiori spese, come d'altra parte la Commissione aveva sottolineato. Ma a questo punto è necessario ricordare che abbiamo anche approvato l'emendamento 13. 3 che ha modificato le percentuali dal 16 al 18 per cento, fornendo due punti in più alle prospettive di maggiori entrate per gli enti locali. Ciò significa che questi due punti percentuali possono essere considerati, sempre in termini di stima, sufficienti per poter compensare le maggiori spese derivanti dall'approvazione dell'emendamento 21. 2.

Il 15. 1 che riguarda delle partite di debiti finisce con l'operare pure esso nel 1982

in quanto il calcolo dei residui e delle partite di debito non può essere evidentemente fatto se non a fine esercizio finanziario, quindi le conseguenze non possono che slittare al 1982. Se le cose stanno così, come sembra a noi, non dovrebbero esserci quindi preoccupazioni sull'esercizio 1981 per quanto riguarda il 15.1 ed il 12.2; non dovrebbero esserci poi preoccupazioni per il 21.2 in quanto si intenderebbe compensato dal 13.3 che aumenta i punti percentuali.

Andiamo al 27.3 e al 28.0.1: essi comportano degli aumenti di spesa, come peraltro avevamo segnalato, a valere evidentemente nei conti INPS, perchè sono riflessi di pensioni e di altro. Quindi è l'INPS che dovrebbe farsi carico di queste eventuali maggiori spese. Vero è che la legge n. 468 ci dovrebbe obbligare a prendere in considerazione non solo il bilancio dello Stato, ma anche quello di tutto il settore pubblico allargato e in questo caso anche dell'INPS. Ma non bisogna neanche dimenticare che proprio in questa Aula appena qualche settimana fa abbiamo aumentato i minimi di pensione per una ipotesi di maggiore spesa di circa 1.000 miliardi di lire, caricandoli sulle disponibilità di bilancio dell'INPS. Qui ci troveremmo di fronte ad una frazione millesimale di 1.000 miliardi ed il trasferirne le conseguenze sul bilancio interno dell'INPS non è una novità ma una ripetizione di ciò che abbiamo fatto appena qualche settimana fa per ipotesi di spesa molto più consistenti.

Stando così le cose, non credo possano esserci motivi ostativi all'approvazione dell'articolo 35.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, relatore. Contrario al 35.1, favorevole al 35.2.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Contrario al 35.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dal senato-

re Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo unico nel testo emendato, con l'avvertenza che, se verrà approvato l'emendamento 1.0.1 al disegno di legge di conversione, diventerà l'articolo 1 del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo unico è stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 1.0.1. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art.

« Non si fa luogo al rimborso delle maggiori somme pagate a titolo di addizionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901 ».

1.0.1

IL GOVERNO

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Rinunzio ad illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, relatore. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, che, se approvato, diverrà l'articolo 2 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Dobbiamo ora tornare all'emendamento 12.0.1, che era stato accantonato e che, se approvato, diventerà articolo 3 del disegno di legge.

T R I G L I A, relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R I G L I A, relatore. Mi dicono che questa delega è già prevista dall'articolo 19 della legge n. 3 dell'8 gennaio 1979 (così mi dice il collega Bonazzi). Pertanto preghe-
rei il collega Scevarolli di ritirare l'emenda-
mento, pur dichiarando di concordare con
lo spirito della proposta che tende a riesa-
minare le norme che regolano l'attività della
Cassa depositi e prestiti nel campo dei mutui.

S C E V A R O L L I. Prendo atto di questa informazione e, se mi è consentito, ritirerei l'emendamento, trasformandolo in ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Si dia lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Scevarolli e da altri senatori.

B E R T O N E, segretario:

Il Senato,

tenuto conto che dai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti risultano escluse un congruo numero di importanti opere pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province,

impegna il Governo a promuovere l'ampliamento della gamma dei settori di intervento della medesima, per fronteggiare le accresciute ed emergenti esigenze degli enti locali, per la realizzazione dei piani pluriennali di attuazione, sia dei piani di zona che

per gli interventi relativi agli insediamenti produttivi.

9.1246.6 **SCEVAROLLI, BARSACCHI, BOZZELLO
VEROLE, DA ROIT, FINESSI, MA-
RAVALLE, NOCI, SEGRETO**

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Proporrei di aggiungere le seguenti parole: « e per la copertura degli aumenti d'asta e delle perizie suppletive per le opere non finanziate dalla Cassa depositi e prestiti ».

P R E S I D E N T E. Senatore Scevarolli, è d'accordo sulla proposta di modifica?

S C E V A R O L L I. Mi sembrava che il Governo fosse d'accordo quanto meno per la revisione prezzi. Si era anche detto che la Cassa poteva intervenire per le perizie suppletive. Comunque gradirei un chiarimento da parte del Governo.

T R I G L I A, relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R I G L I A, relatore. Mi sembra che con l'abolizione dell'articolo 12 il ricorso al mercato sia larghissimo. Paga tutto lo Stato a pie' di lista. Quindi non dovrebbero esserci preoccupazioni.

Siccome ritengo che a questa situazione si debba ovviare, sono dell'idea, se i colleghi concordano, che sugli interventi della Cassa, finora esclusi e relativi a particolari spese in conto capitale, si apra un dibattito in Commissione per dare al Governo delle indicazioni precise. Infatti sono venute fuori, oltre a quelle indicate dal collega Scevarolli e dal collega De Sabbata, altre situazioni concrete rispetto alle quali la Cassa per ora non è abilitata ad intervenire.

Credo che non sia corretto in Aula, alle ore 0,16, indicare sbrigativamente due o tre

voci, ma che, magari con una interrogazione o un ordine del giorno, in Commissione si possa riaprire in maniera adeguata e appropriata il discorso sugli interventi della Cassa. Comunque non c'è nessuna preoccupazione, così come le cose stanno adesso, in quanto vi è la massima disponibilità di ricorso al mercato creditizio.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Come differenza c'è che questi mutui che oggi non sono finanziati dalla Cassa, se finanziati dalla Cassa, pagano un interesse inferiore. Comunque non insisto nella integrazione che ho proposto.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

F R A C A N Z A N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accolgo come raccomandazione.

P R E S I D E N T E. Senatore Scevarolli, è d'accordo?

S C E V A R O L L I. Sì, signor Presidente, non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

(Applausi).

Annuncio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

P A L A, *segretario*:

BAUSI, NEPI, COLOMBO Ambrogio, LAI, BERLANDA, BEORCHIA, DEGOLA, TONUTTI, GUSSO, ROSI, SICA, FERRARA Nicola, SCHIANO, D'AMELIO, SCARDACCIONE, RIGGIO, DI LEMBO, FALLUCCHI, BEVILACQUA, COLELLA, DEL NERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — La scelta della scuola è diritto degli studenti interessati e dei loro genitori. Le motivazioni di tale scelta possono essere diverse: da quelle di comodità logistica a preferenze per un metodo di insegnamento o di disciplina scolastica rispetto ad altri. Tale libertà di scelta è da ritenere irrinunciabile applicazione dei principi che derivano dalla Costituzione, e in particolare dagli articoli 33 e 34.

In conflitto con tali principi, risulta agli interpellanti:

a) che con ordinanza ministeriale 16 gennaio 1981, sugli scrutini ed esami delle scuole secondarie, paragrafo 13, viene imposto ai candidati privatisti agli esami di maturità di presentare le domande alla scuola statale della sede di residenza dei candidati. Da quando il regio decreto 4 maggio 1925, numero 653, articolo 55, secondo comma, ha riconosciuto ai candidati privatisti la libertà di scelta della sede presso cui presentare qualunque domanda di esame, non è mai stata messa in discussione l'opportunità sociale di tale principio. Pertanto l'introduzione di una serie di norme limitative in materia appare *contra legem*; nella pratica esse vengono a creare discriminazione tra gli alunni a seconda della loro residenza, sopprimono il diritto costituzionale della libera scelta di iscrizione in qualsiasi scuola della Repubblica e recano grave pregiudizio sia ai candidati residenti nelle grandi città, sedi di più istituti statali dello stesso ordine e grado, sia ai candidati che risiedono in centri minori o, addirittura, in località sprovviste di alcun tipo di scuola;

b) che in alcune zone (Firenze, per esemplificare) gli enti locali, con il consenso del Provveditorato agli studi, abbiano stabilito o stiano per stabilire per il prossimo anno scolastico, nell'ambito di una stessa città, la cosiddetta « zonizzazione obbligato-

ria ». Con tale criterio l'iscrizione alla scuola pubblica viene ad essere limitata ai residenti in una determinata zona territoriale predefinita, con divieto di iscrizione e di frequenza per i non residenti.

Gli interpellanti, ritenendo particolarmente gravi disposizioni che limitino la libertà di scegliere la propria scuola, chiedono di conoscere se ed in qual modo il Ministro intenda intervenire per evitare violazioni di principi costituzionali e per porre rimedio ad errate disposizioni già emanate o in corso di emanazione in tal senso.

(2 - 00252)

Annuncio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A, segretario:

ZICCARDI, TALASSI GIORGI, CAZZATO, MIRAGLIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

1) che l'amministrazione dello zuccherificio di Policoro (Matera) non ha ancora corrisposto ai bieticoltori il saldo di 1 miliardo e 300 milioni di lire, cioè circa 500.000 lire l'ettaro;

2) che i bieticoltori non hanno ricevuto il contributo CEE perchè l'amministrazione dello zuccherificio si è resa inadempiente verso la Cassa conguagli zuccheri,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intende prendere il Governo:

a) per far corrispondere ai bieticoltori il saldo di 1 miliardo e 300 milioni di lire con i relativi interessi;

b) per far erogare i contributi CEE dalla Cassa conguagli zuccheri;

c) per dare allo zuccherificio un diverso assetto societario e gestionale, considerata l'evidente incapacità dell'attuale amministrazione di gestire uno stabilimento ubicato al centro di una delle più significative zone di produzione bieticola.

(3 - 01234)

ROMEO, MILANI Giorgio, BACICCHI, BENASSI, MOLA, CAZZATO, MIRAGLIA, PANICO, FRAGASSI. — *Ai Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso che la situazione finanziaria della « Finsider » è ben nota al Parlamento per averla discussa in vari momenti e che il Governo, in tale sede, si è impegnato a farvi fronte nell'ambito della ristrutturazione e del rilancio della siderurgia nazionale;

tenuto presente che la suddetta finanziaria ha preso la gravissima, sconcertante decisione di corrispondere, per il mese di febbraio 1981, il 70 per cento dei salari e degli stipendi ai propri dipendenti, e che l'ingegner Costa, presidente dell'« Italsider », ha fatto a Taranto delle dichiarazioni secondo le quali, se il Governo non interviene in tempo utile, la società sarà costretta a portare i propri bilanci in Tribunale;

considerato che i ritardi del Governo e gli atteggiamenti del gruppo dirigente della « Finsider » si risolvono in un danno di non poco rilievo per la produzione e la credibilità della siderurgia italiana sul mercato internazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali azioni intende svolgere il Governo per assicurare i tempestivi finanziamenti rispondenti ai programmi ed ai criteri previsti dal piano di rilancio della siderurgia nazionale.

(3 - 01235)

PATRIARCA, COLELLA, SICA, MANCINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Di fronte ai gravi episodi di violenza che hanno turbato la già tanto provata popolazione napoletana, gli interroganti chiedono di conoscere:

se risponde a verità quanto è stato affermato da alcuni giornali, secondo i quali non sarebbero estranei ai tumulti napoletani elementi dell'« Autonomia » che fomenterebbero la folla, peraltro esasperata dalle conseguenze e dai disagi del terremoto;

se sono state impartite precise disposizioni per isolare i mestatori e gli interessati sobillatori che provocano una sorta di

guerriglia urbana che sarebbe estremamente deleteria per una città che deve riprendersi in un clima di operosa tranquillità.
(3 - 01236)

BOLDRINI, MARGOTTO, TOLOMELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato ambientale igienico-sanitario della caserma « Dante Alighieri », sita a Ravenna, ove è di stanza il 1° gruppo del 4° Reggimento artiglieria missilistica, il cui comando ha sede a Napoli.

Risulta che la ricettività della caserma è limitata, mentre la sovrappopolazione militare raggiunge circa 600 unità per cui non vi sarebbero posti letto a sufficienza e servizi igienico-sanitari rispondenti, ciò che è stato ripetutamente fatto presente agli organi competenti.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per eliminare tale stato di disagio dei militari interessati.

(3 - 01237)

SASSONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

il numero e la dimensione degli incendi nei boschi, nonché l'entità dei danni che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 1980 e gennaio e febbraio 1981, in diverse regioni del nostro Paese;

quali sono stati gli interventi effettuati, gli uomini e i mezzi impiegati, e da chi;

quanto è costata l'operazione complessiva di spegnimento degli incendi;

che cosa si intende fare, come azione di prevenzione, di avvistamento e di pronto intervento, per la lotta agli incendi boschivi e per far pervenire tutti i fondi previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, alle Regioni affinché possano utilizzarli rapidamente, secondo quanto indicato dal piano agricolo nazionale per la forestazione.

(3 - 01238)

SCAMARCIO. — *Al Ministro della sanità.* — (Già 2 - 00246).

(3 - 01239)

PITTELLA. — *Al Ministro della sanità.* — (Già 2 - 00249).

(3 - 01240)

PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che nell'allegato B al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, « Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 », pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1981, n. 45, mancano alcuni comuni della fascia del Vulture e del melfese da Venosa a Genzano, oltre a tutti quelli del lagonegrese, fatta eccezione di Nemoli che sta al centro delle valli lagonegresi, l'interrogante chiede di conoscere in quale modo i comuni esclusi, pur danneggiati seriamente dal sisma, possano giovare dei benefici in materia di riparazione e ricostruzione di immobili, e soprattutto in che maniera possano inserirsi nel processo di sviluppo che dovrà coinvolgere tutto il Mezzogiorno d'Italia e parte del pontino (Albano, Campomaggiore, eccetera).

(3 - 01241)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che si è aperta la XXXII sessione del Centro alti studi per la Difesa (CASD) e, con essa, l'attività accademica;

accertato che tra gli argomenti all'ordine del giorno della cennata sessione vi è il tema del « servizio militare femminile in Italia »;

rilevato che per quanto attiene al problema dell'ingresso della donna nell'ordinamento militare si avverte un notevole ritardo,

l'interrogante chiede di conoscere quali concrete iniziative il Ministro intenda assumere per elaborare una legge organica che affronti e risolva il problema, ormai maturo, atteso che l'opinione pubblica, ormai da troppo tempo, attende risposte non più procrastinabili.

(4 - 01732)

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 20 febbraio 1980**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, venerdì 20 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme sul contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (655-bis) (*Stralcio degli articoli da 1 a 15 e da 20 a 24 del disegno di legge n. 655 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 12 dicembre 1980*).

VETTORI. — Disposizioni per promuovere l'utilizzo dell'energia solare, di altre fonti energetiche, e per lo sviluppo delle tecnologie relative (15).

BERTONE ed altri. — Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (284).

SPANO ed altri. — Promozione e sviluppo dell'utilizzazione della energia solare e di altre fonti energetiche (294).

SPADOLINI ed altri. — Norme per la incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (319).

GRAZIOLI ed altri. — Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1016).

SCHIETROMA ed altri. — Assistenza ed incentivi alle imprese per una economica e razionale utilizzazione dell'energia (1203).

II. Discussione dei disegni di legge:

de' **COCCI** ed altri. — Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese (470).

NOVELLINI ed altri. — Provvidenze per favorire la costituzione e lo sviluppo di consorzi e società consortili fra piccole e medie imprese ed enti locali territoriali (980).

La seduta è tolta (ore 0,20 di venerdì 20 febbraio).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea